Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po
Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388

Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2 Dicembre 1999) e Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9 Giugno 2015)

COMITATO ESECUTIVO

DELIBERAZIONE N. 18

SEDUTA del 02-03-2026

L'anno duemilaventisei, il giorno due del mese di marzo, alle ore 14 e minuti 30 si è riunito, regolarmente convocato presso la piattaforma Google Meet, il Comitato Esecutivo.

Assiste il Direttore Dott. Massimiliano Costa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Nominativo	Presente	Assente
Morelli Aida	In Collegamento	
Rossi Elena	In Collegamento	
Negri Pierluigi	In Collegamento	
Duò Lisa		X
Cortesi Luca	In Collegamento	

Essendo presenti n. 4 componenti del Comitato Esecutivo, la seduta è dichiarata valida e il Comitato Esecutivo procede ad approvare il seguente

OGGETTO

Assunzione della variante del Piano Territoriale della Stazione "Pineta di Classe e Saline di Cervia"

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con Delibera di Comitato Esecutivo n. 27/2013, il quale attribuisce al Comitato Esecutivo la competenza ad approvare gli accordi, le intese e le convenzioni connesse alla gestione della Macroarea di cui all'art. 14, c. 1 lett. j) e ad approvare i regolamenti del Parco di cui alla lettera m) del medesimo articolo.

VISTA la L. R. n. 6 del 17/02/2005, che disciplina la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000.

VISTA la L. R. 21 dicembre 2017 n. 24, *"Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio",* che all'art. 76 definisce i procedimenti da utilizzare per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale dell'Ente di Gestione, il quale recita:
1. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti area vasta avviano il processo di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione territoriale alle previsioni della presente legge entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della stessa. Entro il medesimo periodo sono ammesse l'adozione e l'approvazione di varianti specifiche ai piani vigenti.
2. Le previsioni dei PTCP approvati ai sensi della legge regionale n. 20 del 2000 conservano efficacia fino all'entrata in vigore del PTM e dei PTAV.
3. Fino all'entrata in vigore del PTR di cui al comma 1 conservano altresì efficacia le previsioni dei vigenti PTCP relative ai contenuti conferiti dalla presente legge al medesimo piano regionale.
4. I procedimenti di pianificazione in corso all'entrata in vigore della presente legge relativi ai PTCP, ai Piani territoriali dei parchi, di cui alla legge regionale n. 6 del 2005, ed ai piani territoriali settoriali la cui disciplina legislativa regionale rinvii ai procedimenti definiti dalla legge regionale n. 20 del 2000 possono essere ultimati secondo la medesima disciplina previgente, in alternativa all'applicazione del procedimento di cui all'articolo 43. Per i Piani territoriali dei parchi tale procedimento è integrato dalle disposizioni di cui al comma 4 ter.
4 bis. La Regione ridefinisce la disciplina dei Piani territoriali dei parchi per assicurare il loro coordinamento con gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di cui alla presente legge e l'efficacia del sistema di governo del territorio.
4 ter. Fino alla ridefinizione di cui al comma 4 bis, per l'approvazione dei Piani territoriali dei parchi e delle relative varianti si applica il procedimento di cui all'articolo 43 integrato dalle seguenti disposizioni:
a) l'elaborazione e l'assunzione della proposta di piano e le relative consultazioni, ai sensi degli articoli 44 e 45, commi da 1 a 8, competono all'Ente di gestione del parco;
b) l'Ente di gestione del parco, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito di cui all'articolo 45, comma 3, trasmette all'amministrazione di cui alla lettera b) le proprie valutazioni sulle osservazioni e le proposte presentate e sugli esiti delle eventuali attività di consultazione attuate, unitamente agli elaborati della conseguente proposta di piano da adottare;
c) l'organo di governo dell'amministrazione di cui alla lettera b), entro i successivi sessanta giorni si esprime sugli atti dell'Ente di gestione del parco, di cui alla lettera c), e sottopone all'organo consiliare la proposta di piano da adottare, ai sensi dell'articolo 45, comma 9;
d) nel caso in cui il parco si estenda sul territorio di più ambiti provinciali, con apposito accordo territoriale sono definite le modalità con cui le amministrazioni di cui alla lettera b) concorrono alla formazione, adozione e approvazione del piano.

ATTESO che:
- con delibera della Giunta Regionale n. 489 del 23/04/2012 veniva approvato il piano di stazione "Pineta di Classe e Salina di Cervia" del Parco regionale del Delta del Po;
- in data 18 marzo 2024 veniva presentato il documento preliminare relativo alla variante al Piano di Stazione "Pineta di Classe e Salina di Cervia".

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

DATO atto che la Comunità del Parco ha avviato il procedimento di variante, approvando, con Deliberazione n. 2 del 21/03/2024, la proposta citata e trasmettendola al Comitato Esecutivo per la sua assunzione ai sensi della L.R. n. 24/2017.

DATO atto che il Comitato Esecutivo ha preso atto della proposta di variante con deliberazione n. 40 del 22/04/2024;

VISTI gli esiti della seduta consultiva preliminare ai sensi dell'art 44 della L.R. 24/2017 tenutasi in data 12/07/2024, con Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente - Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane; Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente - Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare; Provincia di Ravenna - Pianificazione territoriale ed urbanistica - Ufficio di Piano; ARPAE Ravenna.

DATO atto che:
- dell'avvenuta assunzione verrà data comunicazione alla Comunità del Parco, come previsto al comma 2 dell'art. 45 della L.R. 24/2017;
- gli atti e gli adempimenti richiesti dalla normativa europea e nazionale per la procedura di valutazione ambientale e valutazione di incidenza dei piani sono integrati nel procedimento di approvazione della variante di Piano ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017;
- lo studio di incidenza sarà redatto dagli uffici del Parco successivamente all'adozione da parte della Comunità del Parco.

VISTI gli elaborati predisposti dagli uffici:
- VALSAT
- SINTESI NON TECNICA
- STUDIO DI INCIDENZA

VISTA l'istruttoria condotta dall'Ufficio tecnico-ambientale con la quale si propone:
1. DI ASSUMERE, per quanto in premessa citato e qui integralmente richiamato, la proposta di variante al Piano, completa di tutti gli elaborati costitutivi allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, della L.R. n. 24/2017;
2. DI DARE atto che l'approvazione della proposta da parte della Comunità del Parco, avvenuta con Deliberazione n. 2 del 21/03/2024, così come la successiva assunzione da parte del Comitato Esecutivo, non comportano l'entrata in vigore del regime di salvaguardia di cui all'art. 27 della L.R. n. 24/2017;
3. DI DEMANDARE agli Uffici competenti gli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi procedurali di cui alla L.R. n. 24/2017 e di pubblicazione previsti dall'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

VISTO l'allegato parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica.

DELIBERA

per quanto in premessa citato e qui integralmente richiamato,

1. DI ASSUMERE, per quanto in premessa citato e qui integralmente richiamato, la proposta di variante al Piano, completa di tutti gli elaborati costitutivi allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 e dell'art. 76, della L.R. n. 24/2017;

2. DI DARE atto che l'approvazione della proposta da parte della Comunità del Parco, avvenuta con Deliberazione n. 2 del 21/03/2024, così come la successiva assunzione da parte del Comitato Esecutivo, non comportano l'entrata in vigore del regime di salvaguardia di cui all'art. 27 della L.R. n. 24/2017;

3. DI DEMANDARE agli Uffici competenti gli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi procedurali di cui alla L.R. n. 24/2017 e di pubblicazione previsti dall'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Perizia di variante al Piano Territoriale della Stazione “Pineta di Classe e Salina di Cervia” del Parco regionale del Delta del Po, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 489 del 23/04/2012

1. Inquadramento introduttivo

Il Piano Territoriale della Stazione “Pineta di Classe e Salina di Cervia” del Parco regionale del Delta del Po, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 489 del 23/04/2012 definisce per il complesso Ortazzo-Ortazzino la seguente zonizzazione:

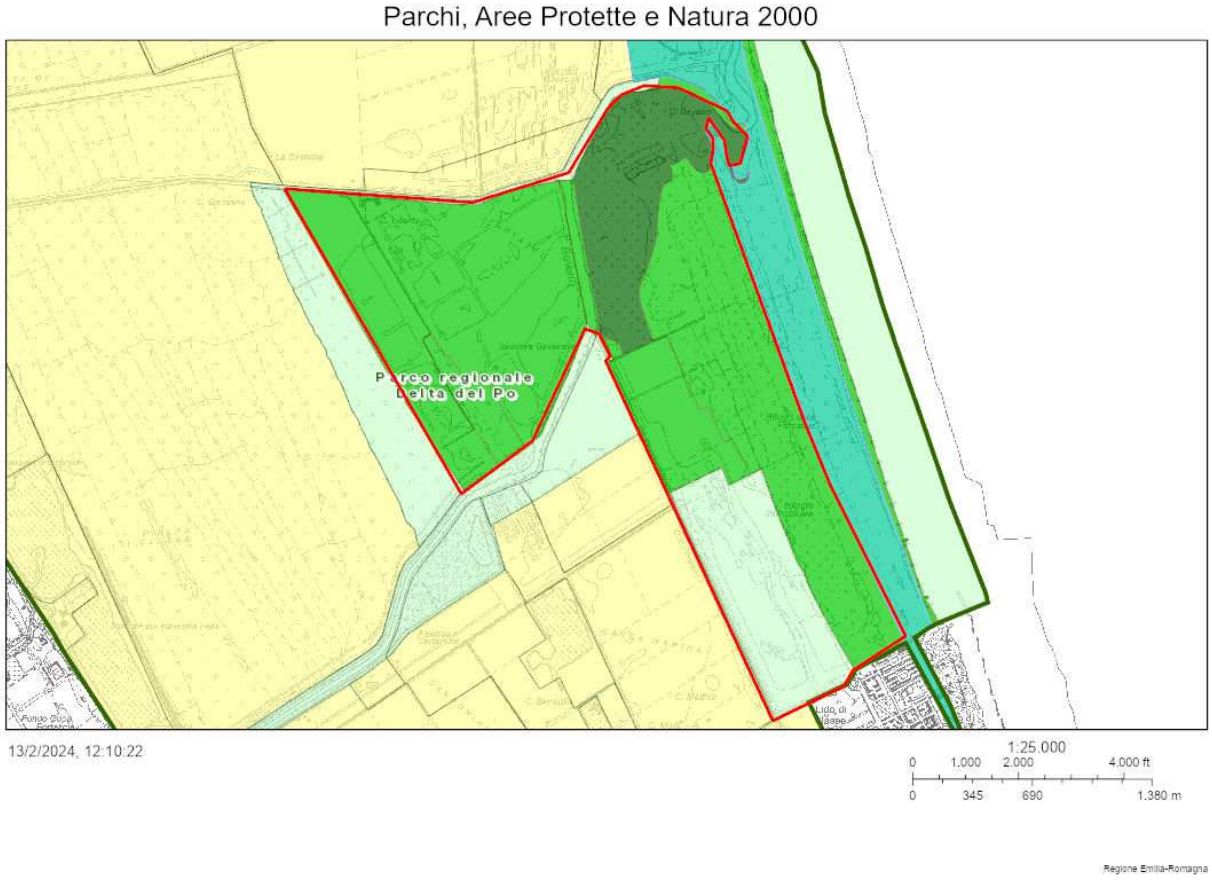

- Zona A di salvaguardia integrale
- Zona B di salvaguardia generale
- Zona C di salvaguardia ambientale

Zona A

La zona A non ha sottozone, poiché prevede norme talmente restrittive da non necessitare di declinazioni per eventuali differenze ambientali. Infatti, l’art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale della Stazione “Pineta di Classe e Salina di Cervia” del Parco regionale del Delta del Po, stabilisce:

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

"*Art. 22 Zone A di protezione integrale*

1. Le zone A di protezione integrale comprendono ambienti originati dalle dinamiche costiere e fluviali, la cui evoluzione morfologica è stata bloccata dalle opere di difesa della costa e, in parte, dei corsi d'acqua, in aree esterne ad esse, determinando, conseguentemente, uno stato di stabile equilibrio ecologico o, nel caso delle macchie costiere su dune fossili, di interessante e dinamica evoluzione naturale.

Le zone A sono costituite dalla porzione settentrionale delle praterie umide sortumose salate o salmastre dell'Ortazzino, dai meandri abbandonati del torrente Bevano, dalla porzione settentrionale delle macchie arbustive termofile costiere circostanti le praterie umide dell'Ortazzino.

2. Nelle zone A l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità. È consentito l'accesso per scopi scientifici e didattici previa autorizzazione dell'Ente di gestione del Parco.

2 bis. È vietato il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio.

3. La perimetrazione delle zone A di protezione integrale è riportata nelle Tavole P.8/1 – P.8/9 del presente Piano di Stazione, redatte alla scala 1:5.000, parte integrante delle presenti Norme".

Zona B

La zona B è declinata in sette sottozone, con norme elaborate appositamente per essere adeguate alle caratteristiche ambientali e alle attività umane eventualmente ammesse in esse.

Le sottozone ricadenti nell'area dell'Ortazzo-Ortazzino sono B.ARB; B.PRA; B.SMT; B.PIN.

L'art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale della Stazione "Pineta di Classe e Salina di Cervia" del Parco regionale del Delta del Po, stabilisce (sono omessi i commi relativi a sottozone non rappresentate nell'area Ortazzo-Ortazzino):

"*Art. 23 Zone B di protezione generale*

1. Le zone B di protezione generale comprendono ambiti di diversa origine e di differente composizione morfologica e floro-faunistica e sono, quindi, suddivise in sottozone che rappresentano ambiti omogenei di tutela e intervento, per le quali il presente Piano di Stazione, ferme restando le altre direttive ed indirizzi dettati dalle presenti Norme, esprime indicazioni normative specifiche ai successivi commi.

Tutti gli interventi devono acquisire preventivamente il nulla osta dell'Ente di Gestione, laddove previsto dall'art. 8 delle presenti Norme; gli interventi non esplicitamente indicati ai successivi commi del presente articolo, sono sottoposti a nulla osta dell'Ente di Gestione, che deve esprimersi con riguardo alla conservazione degli habitat elencati nelle singole sottozone e degli elementi di prioritaria importanza indicati agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme.

2. Nelle zone B suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. In tutte le zone B sono vietati:

- l'asporto di legna morta in piedi o al suolo, fatti salvi interventi di emergenza antincendio, di lettiera e terriccio, nonché l'alterazione del profilo del terreno;

- le attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerali;

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

- la discarica, a qualsiasi titolo, di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, di materiali tossico-nocivi, di materiali inerti, di sottoprodotti e scarti di lavorazione, fatta eccezione per l'accumulo temporaneo dei residui di sfalcio e potatura; per i materiali inerti è possibile l'utilizzo come materiale di consolidamento dei percorsi fuori strada abilitati al transito di veicoli a motore, previa autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione e fermo restando che i materiali inerti impiegati devono essere immediatamente collocati in sito, senza alcun accumulo temporaneo;

- l'apertura di nuove strade e sentieri e l'asfaltatura delle strade bianche;

- la costruzione di nuove opere edilizie, l'ampliamento di costruzioni esistenti e l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, salvo quanto successivamente specificato per le diverse sottozone;

- lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica;

- l'attività venatoria, la pesca e qualsiasi altra forma di disturbo della fauna, secondo quanto specificato all'art. 12 delle presenti Norme;

- qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 10 e 11 delle presenti Norme;

- l'itticoltura;

- l'introduzione di cani;

- il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio;

- l'allestimento, anche temporaneo, di attendamenti o campeggi;

- lo svolgimento o l'organizzazione di manifestazioni o spettacoli;

- l'accensione di fuochi all'aperto.

3. In tutte le zone B sono consentiti:

- le attività direttamente finalizzate alla tutela e ripristino dell'ambiente e del paesaggio, nonché gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone;

- gli interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente di Gestione;

- le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;

- le attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;

- le attività di osservazione a fini didattici, come disciplinate dal Regolamento del Parco;

- l'escursionismo e il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti dal presente Piano di Stazione, come disciplinati dal Regolamento del Parco;

- la manutenzione ordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti;

- la manutenzione ordinaria delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 17 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone;

- il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate dalle presenti Norme;

- le attività previste dai Piani di Gestione di cui all'articolo 10 delle presenti norme.

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Gli interventi di valorizzazione ambientale e paesistica, gli interventi di rinaturalizzazione, la realizzazione di percorsi e altre strutture al servizio del tempo libero, previsti dal presente Piano di Stazione, qualora non realizzati direttamente dall'Ente di Gestione, devono essere sottoposti al nulla osta dell'Ente di Gestione.

4. La perimetrazione delle zone B di protezione generale è riportata nelle Tavole P.8/18 del presente Piano di Stazione, redatte alla scala 1:5.000, parte integrante delle presenti Norme.

5. Sulla base della specifica morfologia dominante le zone B sono articolate nelle seguenti sottozone, per ciascuna delle quali, ferme restando le disposizioni attuative e gestionali generali, vengono dettagliate disposizioni specifiche:

B.PRA - prati umidi;

B.SMT - paludi salmastre;

B.ARB - arbusteti costieri;

B.PIN - pinete;

B.BOS - boschi;

B.SPG.a – spiagge e dune non destinate alla fruizione balneare;

B.SPG.b – spiagge e dune parzialmente destinate alla fruizione balneare;

B.SPG.c – spiagge e dune destinate alla fruizione balneare;

B.FLU - corsi d'acqua.

6. La sottozona B.PRA comprende la porzione meridionale delle praterie umide salmastre dell'Ortazzino; in tale sottozona l'ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto, con particolare riferimento agli assetti vegetazionali dei prati umidi a Puccinellia palustris (Limonio narbonensis-Puccinellietum festuciformis), a Juncus maritimus (Juncetalia maritimi), a Schoenus nigricans e Holoschoenus romanus (Holoschoenetalia); non sono consentite attività diverse dalla osservazione scientifica e dalla gestione degli habitat finalizzata al mantenimento delle comunità prative (Juncetalia maritimi; Holoschoenetalia), la cui realizzazione deve essere prevista in apposito programma di ordinario controllo della vegetazione, che deve essere sottoposto al parere di conformità dell'Ente di Gestione, nel rispetto della tutela integrale dei prati umidi a Puccinellia palustris (Limonio narbonensis-Puccinellietum festuciformis).

6.1 In tale sottozona sono vietati:

- la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo;

- interventi di prosciugamento, nonché movimenti di terra o scavi;

- la raccolta e l'asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.2;

- l'alterazione o la riduzione della superficie prativa;

- l'accesso, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.2.

6.2 In tale sottozona sono consentiti:

- le operazioni gestionali di mantenimento delle comunità prative che necessitano di tali interventi (Juncetalia maritimi; Holoschoenetalia), condotte secondo il Regolamento del Parco e secondo quanto previsto al precedente comma 6;

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

- l'accesso per le operazioni gestionali di cui al presente comma.

7. Le sottozone B.SMT comprendono lo stagno costiero dell'Ortazzo e lo stagno interno alla pineta Ramazzotti immediatamente a Sud di Lido di Dante; in tali sottozone l'ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto, con particolare riferimento agli assetti vegetazionali delle comunità sommerse a Ruppia cirrhosa (Ruppietalia), delle comunità di elofite a Scirpus maritimus (Scirpetalia compacti) e ad Erianthus ravennae (Eriantho ravennae-Schoenetum nigricantis), delle praterie salse a Juncus maritimus (Puccinellio festuciformis-Juncetum maritimi), dei canneti in acque debolmente salmastre (facies a Phragmites australis).

Il programma di gestione dell'Ortazzo, qualora non redatto direttamente dall'Ente di Gestione, nonché qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, devono essere sottoposti al parere di conformità o al nulla osta dell'Ente di Gestione.

7.1 In tali sottozone sono, inoltre, vietati:

- interventi di prosciugamento, nonché movimenti di terra o scavi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;

- interventi mirati alla modifica dei gradienti salini caratteristici del sito che ne determinano l'elevata diversità ecologica e biologica;

- l'alterazione del naturale andamento dei livelli idrici e, in particolare, l'innalzamento dei livelli durante la stagione riproduttiva dell'avifauna acquatica;

- la raccolta e l'asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;

- la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati e per esclusivo uso di servizio;

- l'accesso con imbarcazioni di qualsiasi tipo, se non per motivi di servizio;

- l'accesso, ad eccezione di quanto successivamente previsto al successivo comma 7.2 per l'edificio della pileria;

- l'utilizzo del sito per attività diverse dalla conservazione e osservazione della natura.

7.2. In tali sottozone sono consentiti:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria, finalizzata alla eventuale conversione in Centro di Documentazione del Parco della pileria interna all'Ortazzo;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio dell'idrovora;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti destinati alla conduzione del bacino d'acqua, fermo restando quanto stabilito dalle presenti Norme per i singoli manufatti ed impianti;

- la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione del bacino, quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore purché eseguiti per sistemazione e difesa idraulica, mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque finalizzato al mantenimento degli ecosistemi presenti e nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 7;

- l'accesso per motivi di servizio e alle pertinenze dell'edificio della pileria, una volta che lo stesso sia eventualmente convertito in Centro di Documentazione del Parco e reso accessibile tramite ponte sul Fosso Ghiaia;

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

- le normali operazioni di pulizia meccanica delle sponde arginali, le cui modalità sono oggetto del Regolamento del Parco, ed eventuali sfalci delle elofite, qualora si rendessero necessari, volti alla prevenzione del naturale interramento della palude e previste da apposito programma di gestione, nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 7;

- le opere di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque, sottoposte a nulla osta;

- la realizzazione di dossi emergenti e barene per la nidificazione di Caradriformi all'interno dei bacini orientali dell'Ortazzo.

8. Le sottozone B.ARB comprendono la porzione meridionale delle macchie arbustive costiere circostanti le praterie umide dell'Ortazzino e le zone ad Ovest delle pinete di Stato sezioni Ramazzotti e Savio; in tali sottozone l'ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto, con particolare riferimento agli assetti vegetazionali delle comunità arbustive a Juniperus communis e Hippophae rhamnoides (Junipero communis-Hippophaetum fluviatilis) ed a Prunus spinosa (Prunetalia spinosae). Il programma di gestione delle aree arbustive, qualora non redatto direttamente dall'Ente di Gestione, nonché qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, devono essere sottoposti al parere di conformità o al nulla osta dell'Ente di Gestione.

8.1 In tali sottozone sono, inoltre, vietati:

- interventi di movimento di terra o scavi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8.2;

- interventi di piantumazione di essenze arboree od arbustive;

- la raccolta e l'asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8.2;

- la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati e per esclusivo uso di servizio;

- l'utilizzo del sito per attività diverse dalla conservazione e osservazione della natura.

8.2 In tali sottozone sono consentiti:

- le normali operazioni di pulizia meccanica delle carraie, secondo le modalità previste dal Regolamento del Parco;

- l'esecuzione, da parte dell'Ente di Gestione, di eventuali interventi di riconversione delle pinete artificiali a Pinus pinaster in arbusteti naturali (Junipero communis-Hippophaetum fluviatilis; Prunetalia spinosae);

- le opere di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque, sottoposte a nulla osta;

- interventi di asportazione delle essenze vegetali alloctone;

- l'accesso, limitato e regolamentato, in forma esclusiva di visita guidata.

9. La sottozona B.PIN comprende la pineta interna allo stagno costiero dell'Ortazzo, caratterizzata prevalentemente da pineta rada a Pinus pinea su macchia naturale a Juniperus communis, Hippophae rhamnoides, Phillyrea angustifolia; in tale sottozona l'ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto, con particolare riferimento alla conservazione della macchia naturale.

9.1 In tale sottozona sono vietati:

- interventi di movimento di terra o scavi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9.2;

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

- l'accesso, ad eccezione dell'accesso per motivi di servizio;

- la raccolta e l'asportazione di flora, compresi gli strobili (pigne);

- l'alterazione dell'apparato boschivo e l'alterazione degli equilibri idrologici che ne determinano la composizione specifica con particolare riferimento alla macchia naturale a Juniperus communis, Hippophae rhamnoides, Phillyrea angustifolia;

- la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati e per esclusivo uso di servizio;

- l'asportazione degli esemplari arborei morti, morenti o senescenti, con carie e cavità e dei tronchi abbattuti al suolo;

- l'utilizzo del sito per attività diverse dalla conservazione e osservazione della natura.

9.2 In tale sottozona sono consentiti:

- interventi di manutenzione ordinaria della carraia principale;

- interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria del canale di collegamento tra le due porzioni dell'Ortazzo, che attraversa la pineta, sottoposti a nulla osta".

Zona C

Anche la zona C è declinata in sette sottozone, con norme elaborate appositamente per essere adeguate alle caratteristiche ambientali e alle attività umane eventualmente ammesse in esse.

L'unica sottozona ricadente nell'area dell'Ortazzo-Ortazzino è C.PRA.

L'art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale della Stazione "Pineta di Classe e Salina di Cervia" del Parco regionale del Delta del Po, stabilisce (sono omessi i commi relativi a sottozone non rappresentate nell'area Ortazzo-Ortazzino):

"*Art. 23 Zone C di protezione ambientale*

1. Le zone C di protezione ambientale comprendono ambiti di diversa origine, di differente composizione morfologica e floro-faunistica e soggette a differenti usi antropici e sono, quindi, suddivise in sottozone che rappresentano ambiti omogenei di tutela e intervento. Le aree oggetto delle tutele di cui al presente articolo, sono costituite sia da ambienti naturali tradizionalmente utilizzati per attività ricreative da parte dell'uomo, sia da parti di territorio prive di elementi naturali notevoli, ma collocate in prossimità di aree di protezione generale e come tali soggette a politiche di valorizzazione ed ampliamento degli ambienti naturali in attuazione del presente Piano di Stazione, sia da aree agricole destinate ad interventi di ripristino ambientale o ad attività di agricoltura sostenibile. Le aree di cui al presente articolo sono perciò tutelate per consentire la frequentazione antropica a fini ricreativi nonché gli interventi di valorizzazione e ricostruzione ambientale e paesaggistica previsti dal presente Piano di Stazione.

Tutti gli interventi devono acquisire preventivamente il parere o nulla osta dell'Ente di Gestione, laddove previsto dall'art. 8 delle presenti Norme; gli interventi non esplicitamente indicati ai successivi commi del presente articolo, sono sottoposti a nulla osta dell'Ente di Gestione, che deve esprimersi con riguardo alla conservazione degli habitat elencati nelle singole sottozone e degli elementi di prioritaria importanza indicati agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme.

2. In tutte le zone C sono vietati:

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

- le attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerali;

- la discarica, a qualsiasi titolo, di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, di materiali tossico-nocivi, di materiali inerti, di sottoprodotti e scarti di lavorazione, fatta eccezione per l'accumulo temporaneo dei residui di sfalcio e potatura; per i materiali inerti è possibile l'utilizzo come materiale di consolidamento dei percorsi fuori strada abilitati al transito di veicoli a motore, previa autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione e fermo restando che i materiali inerti impiegati devono essere immediatamente collocati in sito, senza alcun accumulo temporaneo;

- l'apertura di nuove strade;

- lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica, ad eccezione di quanto previsto ai commi successivi del presente capitolo;

- l'attività venatoria e qualsiasi altra forma di disturbo della fauna, secondo quanto specificato all'art. 12 delle presenti Norme;

- qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 10 e 11 delle presenti Norme, fatto salvo quanto di seguito stabilito ai commi 9, 10, 11, 12 del presente art. 24;

- il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio.

3. In tutte le zone C sono consentiti:

- le attività direttamente finalizzate alla tutela e ripristino dell'ambiente, nonché gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone;

- gli interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente di Gestione;

- le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;

- le attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;

- le attività di osservazione a fini didattici, come disciplinate dal Regolamento del Parco;

- l'escursionismo e il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti dal presente Piano di Stazione, come disciplinati dal Regolamento del Parco;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti, restando comunque vietata l'asfaltatura delle strade bianche;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 17 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone;

- le attività integrative al reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'agriturismo, l'offerta di servizi ambientali e per l'ospitalità, ricettivi e ricreativi per attività del tempo libero compatibili con le finalità istitutive del Parco;

- il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate dalle presenti Norme;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria e gli interventi di restauro e risanamento;

- le attività previste dai Piani di Gestione di cui all'articolo 9 delle presenti norme.

Gli interventi di valorizzazione ambientale e paesistica, gli interventi di rinaturalizzazione, la realizzazione di percorsi e altre strutture al servizio del tempo libero, ferma restando l'applicazione

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

di rigorose misure di impedimento del traffico veicolare nei percorsi fuori strada, l'organizzazione delle attività di agriturismo e di turismo rurale, previsti dal presente Piano di Stazione, qualora non realizzati direttamente dall'Ente di Gestione, devono essere sottoposti al nulla osta dell'Ente di Gestione.

4. La perimetrazione delle zone C di protezione ambientale è riportata nelle Tavole P.8/1 – P.8/18 del presente Piano di Stazione, redatte alla scala 1:5.000, parte integrante delle presenti Norme.

5. Sulla base della specifica morfologia dominante e degli usi cui sono destinate le zone C sono articolate nelle seguenti sottozone, per ciascuna delle quali, ferme restando le disposizioni attuative e gestionali generali, vengono dettagliate disposizioni specifiche:

C.PIN - pinete;

C.PIN.a - parco naturale di Cervia;

C.PRA - prati;

C.FLU - corsi d'acqua;

C.CAN - canali adduttori della Salina di Cervia;

C.AGR - aree agricole;

C.AGR.a - aree agricole connesse a siti di rilevanza ambientale;

C.AGR.b - aree agricole da destinare a ripristino naturalistico;

C.CAV – cave dismesse;

C.ARB – arbusteti;

C.MAR – mare.

…

7. Le sottozone C.PRA comprendono i prati xerici a Bromus erectus (Brometalia erecti) e umidi dominati da Holoschoenus romanus e Schoenus nigricans (Holoschoenetalia) con arbusteti (Junipero communis-Hippophaetum fluviatilis, Prunetalia), nella porzione meridionale dell'Ortazzino; i terreni recentemente riallagati a Sud dell'Ortazzo e ricompresi entro la zona Ramsar "Ortazzo e territori limitrofi", caratterizzati dalla presenza di prati umidi stagionalmente inondati; i prati umidi incolti tra la salina di Cervia e la S.S.Adriatica.

7.1 In tale sottozona sono vietati:

- interventi di movimento terra o scavi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;

- la modifica dell'idrologia dei siti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;

- la raccolta e l'asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;

- l'innalzamento dei livelli idrici durante la stagione riproduttiva dell'avifauna acquatica;

- l'alterazione o la riduzione della superficie prativa;

- la piantumazione di essenze arboree ed arbustive;

- l'accesso al di fuori dei sentieri esistenti e regolamentati, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

- la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati e per esclusivo uso di servizio.

7.2 In tali sottozone sono consentiti:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti destinati alla gestione idraulica e la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione del sito;

- le opere di sistemazione e difesa idraulica, sottoposte a nulla osta dell'Ente di Gestione;

- le operazioni gestionali di mantenimento delle comunità prative, mediante taglio regolare della vegetazione erbacea, volto a contrastare la naturale evoluzione del sito ed a mantenere od ottenere aspetti vegetazionali di maggiore pregio naturalistico, secondo modalità e tempi previsti dal Regolamento del Parco;

- gli interventi di asportazione delle essenze vegetali alloctone presenti nella lottizzazione abbandonata;

- l'utilizzo dei viali abbandonati, in cui risulta ancora palesemente evidente l'abbozzo di urbanizzazione, per attività del tempo libero che non prevedano l'uso di veicoli a motore e che non comportino alcun disturbo agli elementi naturali presenti;

- l'interramento dell'esistente linea elettrica.

2. Descrizione degli habitat e delle specie presenti

Sottozone B.ARB e B.PRA

L'area interessata dalle zone B.ARB e B.PRA è caratterizzata dai seguenti habitat e relative associazioni vegetali:

1410 Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)

All. *Juncion maritimi* Br.-Bl. ex Horvatic 1934

Comunità di giunchi e praterie salate e salmastre mediterranee, che si sviluppano su suoli molto umidi o periodicamente inondati.

All. *Puccinellion festuciformis* Géhu & Scoppola in Géhu et al. 1984

Comunità salmastra a *Puccinellia festuciformis* (Host) Parl. e *Limonium narbonense*, oltre ad altre specie alofile, su terreni costantemente umidi delle zone lagunari del nord Adriatico, dove colonizza le "barene" o, in questo caso, i fanghi di affioramento della falda marina.

Considerazioni: questo habitat ha una presenza marginale nella sottozona B.ARB, essendo prevalentemente presente nella zona A.

2160 Dune con presenza di *Hippophae rhamnoides*

All. *Junipero communis-Hippophaetum fluviatilis* Géhu & Scoppola in Géhu et al. 1984

Comunità arbustiva tipicamente nord adriatica, presente sulle dune fossili, in condizioni microclimatiche di umidità atmosferica e temperature invernali più rigide di quelle caratteristiche della

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

macchia mediterranea, composta, oltre che da *Juniperus communis* e *Hippophae rhamnoides*, soprattutto da *Phillyrea angustifolia* e *Pyracantha coccinea*.

Considerazioni: habitat caratterizzante la sottozona B.ARB e importante dal punto di vista conservazionistico, stabile, in assenza di modifiche della linea di costa, che non necessita di interventi di manutenzione e che viene favorito, nella sua funzione ecologica, dalla compattezza, messa a rischio dal passaggio di sentieri, carraie, percorsi in genere.

2250* Dune costiere con *Juniperus* spp.

All. *Junipero communis-Hippophaetum fluviatilis* Géhu & Scoppola in Géhu et al. 1984

Comunità arbustiva tipicamente nord adriatica, presente sulle dune fossili, in condizioni microclimatiche di umidità atmosferica e temperature invernali più rigide di quelle caratteristiche della macchia mediterranea, composta, oltre che da *Juniperus communis* e *Hippophae rhamnoides*, soprattutto da *Phillyrea angustifolia* e *Pyracantha coccinea*, in condizioni più calde e aride del precedente, dove *Juniperus communis* è dominante e si associa con *Asparagus acutifolius*, *Lonicera etrusca* e *Osyris alba*.

Considerazioni: habitat caratterizzante la sottozona B.ARB e importante dal punto di vista conservazionistico, stabile, in assenza di modifiche della linea di costa, che non necessita di interventi di manutenzione e che viene favorito, nella sua funzione ecologica, dalla compattezza, messa a rischio dal passaggio di sentieri, carraie, percorsi in genere.

2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei *Cisto-Lavanduletalia*

Ord. *Pistacio-Rhamnetalia* Rivas-Martínez 1975

Macchie arbustive su dune consolidate aride, in condizioni disturbate da fattori naturali, con sclerofille come *Cistus creticus*, *Ligustrum vulgare*, *Rhamnus alaternus*, *Helichrysum italicum*, *Teucrium chamaedris*, *Fumana procumbens*.

Considerazioni: habitat molto localizzato e importante dal punto di vista conservazionistico, stabile, in assenza di modifiche della linea di costa, che non necessita di interventi di manutenzione e che viene favorito, nella sua funzione ecologica, dalla compattezza, messa a rischio dal passaggio di sentieri, carraie, percorsi in genere.

2270* Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*

Rimboschimenti di *Pinus pinea* o *Pinus pinaster* su dune consolidate

Considerazioni: habitat artificiale, ma comunque protetto dalla direttiva 92/43/CEE, di cui il Piano territoriale prevedeva la conversione verso l'habitat 2250* che, tuttavia, sarebbe problematica alla luce del quadro normativo nel frattempo evolutosi in materia. Inoltre, in una formazione molto fitta di pino è insediato il nucleo familiare di lupo.

6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) con stupenda fioritura di orchidee

Ord. *Brometalia erecti* Br. - Bl. 1936

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Vegetazione caratterizzata da *Bromus erectus*, *Galium verum*, *Euphorbia cyparissias*, *Salvia pratensis*, *Fumana procumbens*, *Helianthemum apenninum*, *Helienthemum nummularium* e *Sanguisorba minor*, che si sviluppa nelle radure sabbiose caratterizzate da elevata aridità estiva.

Considerazioni: habitat decisamente caratterizzante la sottozona C.PRA, che viene favorito dallo sfalcio, in particolare per il mantenimento delle orchidee.

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*

Ord. *Holoschoenetalia* Br.-Bl. In Br.-Bl. *et al.*1947

Praterie dense di Ciperacee e Graminacee su suoli prevalentemente sabbiosi, soggetti a influsso di falda durante le stagioni sfavorevoli ma secchi in estate. Le specie più frequenti sono *Schoenus nigricans, Holoschoenus romanus, Pulicaria dysenterica, Tetragonolobus maritimus, Eupatorium cannabinum e Calamagrostis epigejos*.

Ass. *Erianthoravennae-Schoenetum nigricantis* (Pign. 1953) Géhu 1984

Praterie umide, localmente insediate in aree retrodunali, dominate da *Saccharum ravennae* e *Schoenus nigricans* (*Eriantho ravennae-Schoenetum nigricantis*).

Considerazioni: habitat caratterizzante la sottozona B.PRA, che viene favorito dallo sfalcio nelle formazioni riferibili all'ordine *Holoschoenetalia* e che, invece, non necessita di interventi gestionali per il suo mantenimento nelle formazioni riferibili all'associazione *Erianthoravennae-Schoenetum nigricantis*, che proprio alla tranquillità dei suoli, periodicamente umidi a causa della falda elevata (si insedia nelle bassure tra le dune consolidate) deve la sua presenza.

92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*

All. *Populion albae* Br.-Bl. ex Tchou 1948

Comunità forestali della regione mediterranea, che si sviluppano su suoli con falda freatica elevata di acqua dolce.

Considerazioni: habitat presente in modo marginale in una zona a giacitura più bassa dell'area forestale che si estende al margine orientale della sottozona B.ARB. Non necessita di interventi gestionali.

9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*

Ord. *Quercetalia Ilicis* Br. - Bl. ex Molinier 1934

Macchie di *Quercus ilex* su cordoni dunali recenti o su dune consolidate, con *Phillyrea angustifolia*, *Asparagus acutifolius*, *Clematis flammula*, *Fraxinus ornus* (All. *Fraxino Orni-Quercion Ilicis* Biondi, Casavecchia & Gigante ex Biondi, Casavecchia & Gigante in Biondi, Allegrezza, Casavecchia, Galdenzi, Gigante & Pesaresi 2013).

Considerazioni: habitat presente tra i rimboschimenti di pino, dove il leccio sta lentamente sostituendo in modo spontaneo le conifere di impianto artificiale. Non necessita di interventi gestionali.

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Specie

Canis lupus: la specie è presente con un gruppo familiare, che si riproduce in loco dal 2021 ed è costituito, come generalmente per il lupo, da un maschio e una femmina alfa, con i giovani dell'anno precedente, in numero variabile, a seconda delle annualità, da tre a cinque. L'area più importante per la specie nel sito è rappresentata da un folto rimboschimento di pini, circondato da arbusteti e aree prative, in sottozona B.ARB, porzione settentrionale.

Felis silvestris: la specie è presente con alcuni esemplari territoriali.

Circus pygargus: nidifica nelle praterie della zona A e della sottozona B.PRA.

Caprimulgus europaeus: nidifica nelle aree aperte delle boscaglie e degli arbusteti delle zone A, B, C.

Calandrella brachydactyla: nidifica nelle praterie della zona A e della sottozona B.PRA.

Lanius collurio: nidifica nelle praterie con arbusti sparsi e negli arbusteti della zona A e della zona B.

Sottozona C.PRA

L'area interessata dalle zone B.ARB e B.PRA è caratterizzata dai seguenti habitat e relative associazioni vegetali:

2130*: Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)

Ass. *Bromo tectorum-Phleetum arenaria* Korneck 1974

Ass. *Schoeneto-Chrysopogonetum grylli* Pign. 1953.

Comunità erbacea su terreni sabbiosi delle dune consolidate con prati dominati da vegetazione a *Phleum arenarium* e *Silene conica* in condizioni di aridità e con prati dominati da *Chrysopogon gryllus* e *Schoenus nigricans*, su sabbie di dune fossili erose e livellate naturalmente, con falda superficiale nelle stagioni piovose.

Considerazioni: habitat molto raro, caratterizzante la sottozona C.PRA, importante dal punto di vista conservazionistico, favorito dallo sfalcio annuale.

2160 Dune con presenza di *Hippophae rhamnoides*

All. *Junipero communis-Hippophaetum fluviatilis* Géhu & Scoppola in Géhu et al. 1984

Comunità arbustiva tipicamente nord adriatica, presente sulle dune fossili, in condizioni microclimatiche di umidità atmosferica e temperature invernali più rigide di quelle caratteristiche della macchia mediterranea, composta, oltre che da *Juniperus communis* e *Hippophae rhamnoides*, soprattutto da *Phillyrea angustifolia* e *Pyracantha coccinea*.

Considerazioni: habitat che nella sottozona C.PRA sta spontaneamente sostituendo la vegetazione dei vialetti della vecchia lottizzazione.

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

2250* Dune costiere con *Juniperus* spp.

All. *Junipero communis-Hippophaetum fluviatilis* Géhu & Scoppola in Géhu et al. 1984

Comunità arbustiva tipicamente nord adriatica, presente sulle dune fossili, in condizioni microclimatiche di umidità atmosferica e temperature invernali più rigide di quelle caratteristiche della macchia mediterranea, composta, oltre che da *Juniperus communis* e *Hippophae rhamnoides*, soprattutto da *Phillyrea angustifolia* e *Pyracantha coccinea*, in condizioni più calde e aride del precedente, dove *Juniperus communis* è dominante e si associa con *Asparagus acutifolius*, *Lonicera etrusca* e *Osyris alba*.

Considerazioni: habitat che nella sottozona C.PRA sta spontaneamente sostituendo la vegetazione dei vialetti della vecchia lottizzazione e che compare, come piccole macchie sparse, negli habitat prativi (a dimostrazione dell'importanza dello sfalcio per mantenere la diversità attuale).

2270* Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*

Rimboschimenti di *Pinus pinea* o *Pinus pinaster* su dune consolidate

Considerazioni: habitat artificiale, ma comunque protetto dalla direttiva 92/43/CEE, di cui il Piano territoriale prevedeva la conversione verso l'habitat 2250* che, tuttavia, sarebbe problematica alla luce del quadro normativo nel frattempo evolutosi in materia.

6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) con stupenda fioritura di orchidee

Ord. *Brometalia erecti* Br. - Bl. 1936

Vegetazione caratterizzata da *Bromus erectus*, *Galium verum*, *Euphorbia cyparissias*, *Salvia pratensis*, *Fumana procumbens*, *Helianthemum apenninum*, *Helienthemum nummularium* e *Sanguisorba minor*, che si sviluppa nelle radure sabbiose caratterizzate da elevata aridità estiva.

Considerazioni: habitat decisamente caratterizzante la sottozona C.PRA, che viene favorito dallo sfalcio, in particolare per il mantenimento delle orchidee.

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*

Ord. *Holoschoenetalia* Br. - Bl. in Br. - Bl. *et al.*1947

Praterie dense di Ciperacee e Graminacee su suoli prevalentemente sabbiosi, soggetti a influsso di falda durante le stagioni sfavorevoli ma secchi in estate. Le specie più frequenti sono *Schoenus nigricans, Holoschoenus romanus, Pulicaria dysenterica, Tetragonolobus maritimus, Eupatorium cannabinum e Calamagrostis epigejos*.

Considerazioni: habitat caratterizzante la sottozona C.PRA, che viene favorito dallo sfalcio.

3. Analisi delle criticità

Il Piano Territoriale della Stazione "Pineta di Classe e Salina di Cervia" del Parco regionale del Delta

Zona A

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Non si ravvisano criticità relative alla zona A, che è caratterizzata da habitat decisamente stabili, mantenuti dall'equilibrio tra ingressione e intrusione marina, precipitazioni e affioramento della falda fluviale, evaporazione, su suoli argilloso-limosi o sabbiosi, che permettono esclusivamente la presenza di formazioni compatte di alofile.

Zona B

Le norme della zona B presentano alcune criticità, sia nei commi relativi alla zona B generica, sia nelle norme di una delle sottozone che interessano l'area dell'Ortazzino (zona B.ARB) di seguito esposte:

Zone B

"*3. In tutte le zone B sono consentiti:*

- le attività direttamente finalizzate alla tutela e ripristino dell'ambiente e del paesaggio, nonché gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone;

- gli interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente di Gestione;

…

- l'escursionismo e il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti dal presente Piano di Stazione, come disciplinati dal Regolamento del Parco;

- la manutenzione ordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti;

…"

La porzione settentrionale della sottozona B.ARB presenta arbusteti compatti di olivello spinoso, ginepro, fillirea, agazzino, in altre parole la macchia costiera su dune consolidate tipica della costa nord adriatica, che, un tempo, caratterizzava l'intero litorale dell'Emilia-Romagna. In quest'area (a differenza delle altre aree costiere non occupate da insediamenti umani) sono presenti soltanto pochi e limitati rimboschimento artificiali di pino marittimo, il che costituisce un elevato elemento di valore. Peraltro, nel principale nucleo rimboschito è presente un sito di elevata importanza per la biologia del nucleo familiare di lupo europeo localizzato in questa stazione del parco. Si evidenzia che questo elemento faunistico di pregio non era assolutamente presente al momento dell'estensione del Piano Territoriale e nemmeno se ne poteva lontanamente ipotizzare l'arrivo.

Non si ritengono, quindi, necessarie "*le attività direttamente finalizzate alla tutela e ripristino dell'ambiente e del paesaggio, nonché gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone*", poiché l'area presenta già un habitat in equilibrio e di elevato valore naturalistico.

Si ritiene che eventuali "*gli interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente di Gestione*" debbano essere evitati, per garantire la tranquillità necessaria alla presenza del lupo.

Si ritiene che "*l'escursionismo e il turismo naturalistico*" possano avere un impatto troppo elevato sul sito, sia per la possibile introduzione involontaria di specie vegetali esotiche attraverso il trasporto di semi, sia per l'inevitabile disturbo nei confronti del lupo.

Anche gli interventi di "*manutenzione ordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti*" sono potenzialmente assai dannosi per la presenza del lupo.

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Sottozone B.ARB

"*8.2 In tali sottozone sono consentiti:*

- le normali operazioni di pulizia meccanica delle carraie, secondo le modalità previste dal Regolamento del Parco;

- l'esecuzione, da parte dell'Ente di Gestione, di eventuali interventi di riconversione delle pinete artificiali a Pinus pinaster in arbusteti naturali (Junipero communis-Hippophaetum fluviatilis; Prunetalia spinosae);

- le opere di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque, sottoposte a nulla osta;

- interventi di asportazione delle essenze vegetali alloctone;

- l'accesso, limitato e regolamentato, in forma esclusiva di visita guidata".

Le "*normali operazioni di pulizia meccanica delle carraie*" determinano un disturbo elevato alla presenza del lupo e impedisce il normale sviluppo della vegetazione arbustiva caratteristica del sito e protetta come habitat dalla direttiva 92/43/CEE. Inoltre, permettono un'accessibilità alla zona A esistente (in cui l'accesso è, invece, vietato) e un passaggio nelle porzioni settentrionali della zona B, particolarmente delicato.

Si ritiene inopportuna "*l'esecuzione, da parte dell'Ente di Gestione, di eventuali interventi di riconversione delle pinete artificiali a Pinus pinaster*", in considerazione del fatto che proprio la pineta esistente nell'area è stata scelta dal nucleo familiare di lupo per una parte fondamentale della propria biologia.

Si ritiene inopportuno eseguire "*opere di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque*", che potrebbero cambiare l'idrologia dell'area, a danno sia dell'adiacente zona A, sia della stessa vegetazione arbustiva su sabbie della zona B.ARB.

Gli "*interventi di asportazione delle essenze vegetali alloctone*" non sono necessari, alla luce di quanto espresso relativamente alla presenza del lupo nel rimboschimento con l'alloctono pino marittimo.

Soprattutto, si ritiene che, data la fragilità degli habitat e la presenza di specie sensibili, non sia opportuno prevedere "*l'accesso, limitato e regolamentato, in forma esclusiva di visita guidata*", che, seppur con guida, determinerebbe un disturbo troppo elevato.

Sottozone B.PRA

"*6.1 In tale sottozona sono vietati:*

- la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo;

- interventi di prosciugamento, nonché movimenti di terra o scavi;

- la raccolta e l'asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.2;

- l'alterazione o la riduzione della superficie prativa;

- l'accesso, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.2.

6.2 In tale sottozona sono consentiti:

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

- le operazioni gestionali di mantenimento delle comunità prative che necessitano di tali interventi (Juncetalia maritimi; Holoschoenetalia), condotte secondo il Regolamento del Parco e secondo quanto previsto al precedente comma 6;

- l'accesso per le operazioni gestionali di cui al presente comma".

Pur affermando che sono consentite "*le operazioni gestionali di mantenimento delle comunità prative che necessitano di tali interventi (Juncetalia maritimi; Holoschoenetalia, Brometalia)*" l'impianto normativo non vieta chiaramente l'aratura, la semina, la trasemina delle comunità prative, che potrebbero essere pesantemente danneggiate da queste normali pratiche agricole, inopportune nel sito e per l'habitat in questione.

Zona C

Anche le norme della zona C presentano alcune criticità, sia nei commi relativi alla zona C generica, sia nelle norme di una delle sottozone che interessano l'area dell'Ortazzino (zona C.PRA) di seguito esposte:

Zone C

"*3. In tutte le zone C sono consentiti:*

…

- l'escursionismo e il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti dal presente Piano di Stazione, come disciplinati dal Regolamento del Parco;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti, restando comunque vietata l'asfaltatura delle strade bianche;

…

- le attività integrative al reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'agriturismo, l'offerta di servizi ambientali e per l'ospitalità, ricettivi e ricreativi per attività del tempo libero compatibili con le finalità istitutive del Parco;

- il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate dalle presenti Norme;

…"

L'area più meridionale dell'Ortazzino presenta ancora i residui dell'urbanizzazione primaria legata al tentativo di lottizzazione dei primi anni '70 del Novecento. Lungo le strade asfaltate realizzate a quel tempo erano presenti fino a qualche anno fa le conifere messe a dimora per la realizzazione dei vialetti cittadini, ancora presenti ai tempi della redazione del Piano Territoriale, sono oggi state completamente sostituite dalla macchia tipica del litorale nord adriatico, già descritta in precedenza. Rimangono i residui di asfaltatura che, però, si ritiene più opportuno eventualmente rimuovere, piuttosto che mantenere per "*l'escursionismo e il turismo naturalistico*".

Le "*attività integrative al reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'agriturismo, l'offerta di servizi ambientali e per l'ospitalità, ricettivi e ricreativi per attività del tempo libero compatibili con le finalità istitutive del Parco*", seppur fortemente limitate dalle norme specifiche della sottozona C.PRA (vedi oltre), possono generare comunque forme di incidenza sull'area, non soltanto sul sito in questione, ma anche su limitrofo litorale, per la pressione generata dai turisti che, nella maggior parte dei casi, rivolgono il proprio interesse proprio sulla spiaggia, per esercitare il turismo balneare, che è una delle principali pressioni sul complesso dunoso e sulle spiagge naturali a nord di Lido di Classe.

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

La previsione di "*mantenimento delle strutture per la fruizione individuate dalle presenti Norme*", combinata con la previsione di fruizione delle vecchie strade del tentativo di lottizzazione, rende impossibile l'asportazione delle strade stesse che, invece, si ritiene attualmente auspicabile, anche se nell'area si considera possibile la fruizione, ma su sentieri di terra battuta.

Sottozone C.PRA

"*7.1 In tale sottozona sono vietati:*

- interventi di movimento terra o scavi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;

- la modifica dell'idrologia dei siti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;

- la raccolta e l'asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;

- l'innalzamento dei livelli idrici durante la stagione riproduttiva dell'avifauna acquatica;

- l'alterazione o la riduzione della superficie prativa;

- la piantumazione di essenze arboree ed arbustive;

- l'accesso al di fuori dei sentieri esistenti e regolamentati, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;

- la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati e per esclusivo uso di servizio.

7.2 In tali sottozone sono consentiti:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti destinati alla gestione idraulica e la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione del sito;

- le opere di sistemazione e difesa idraulica, sottoposte a nulla osta dell'Ente di Gestione;

- le operazioni gestionali di mantenimento delle comunità prative, mediante taglio regolare della vegetazione erbacea, volto a contrastare la naturale evoluzione del sito ed a mantenere od ottenere aspetti vegetazionali di maggiore pregio naturalistico, secondo modalità e tempi previsti dal Regolamento del Parco;

- gli interventi di asportazione delle essenze vegetali alloctone presenti nella lottizzazione abbandonata;

- l'utilizzo dei viali abbandonati, in cui risulta ancora palesemente evidente l'abbozzo di urbanizzazione, per attività del tempo libero che non prevedano l'uso di veicoli a motore e che non comportino alcun disturbo agli elementi naturali presenti;

- l'interramento dell'esistente linea elettrica.

Relativamente alle norme di tale sottozona si evidenziano, allo stato attuale, alcune criticità:

- l'impianto normativo non vieta chiaramente l'aratura, la semina, la trasemina delle comunità prative, che potrebbero essere pesantemente danneggiate da queste normali pratiche agricole, inopportune nel sito e per l'habitat in questione;
- la previsione di mantenere le strade asfaltate della vecchia lottizzazione contrasta con la rinaturalizzazione a cui ilo sito è andato incontro a 15 anni di distanza dalla stesura del Piano Territoriale, che è divenuta un valore aggiunto della porzione meridionale dell'Ortazzino;

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

- la previsione di utilizzare le suddette strade per generiche attività del tempo libero senza mezzi a motore che, ad esempio, potrebbero anche riguardare attività sportive decisamente impattanti, contrasta con la necessità di mantenere un'elevata tranquillità nel sito, che fa da cuscinetto tra Lido di Classe e la porzione settentrionale dell'Ortazzino ove è insediato il nucleo familiare di lupo.

Si evidenzia, tuttavia, che, contrariamente a quanto più volte erroneamente dichiarato da alcune associazioni ambientaliste, nell'area non sono già alla luce delle vigenti norme possibili interventi edilizi di nessun genere.

4. Proposta di variante

4.1 VARIANTE N. 1 – Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A

Come evidenziato, la porzione settentrionale della sottozona B.ARB è caratterizzata dalla presenza di habitat stabili, molto rari a livello nazionale, regionale e locale, che sono favoriti dall'assenza di ingerenze umane. In essi sono, inoltre, presenti specie particolarmente esigenti in fatto di tranquillità dei luoghi, in particolare uno dei nuclei familiari di *Canis lupus* del Parco regionale del Delta del Po e una popolazione di *Felis silvestris*.

Valori e caratteristiche dell'area

1410 Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)

2160 Dune con presenza di *Hippophae rhamnoides*

2250* Dune costiere con *Juniperus* spp.

2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei *Cisto-Lavanduletalia*

2270* Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*

9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*

Specie animali: *Canis lupus* è presente con un nucleo familiare, che utilizza una delle aree rimboschite, particolarmente fitta e impenetrabile, come per un momento importantissimo del proprio calendario biologico. *Felis silvestris* è presente con alcuni esemplari territoriali. *Caprimulgus europaeus*: nidifica a terra, ovunque vi sia vegetazione rada e sufficiente aridità, anche tra gli arbusteti.

Normativa

L'area è inclusa nella sottozona B.ARB, le cui Norme Tecniche di Attuazione sono state in precedenza riportate.

Motivazioni

Come evidenziato al paragrafo 2, le norme presentano alcune problematicità relativamente alla porzione settentrionale della sottozona B.ARB:

- la porzione settentrionale della sottozona B.ARB presenta arbusteti compatti di olivello spinoso, ginepro, fillirea, agazzino, in altre parole la macchia costiera su dune consolidate tipica della costa nord adriatica, che, un tempo, caratterizzava l'intero litorale dell'Emilia-

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Romagna. In quest'area (a differenza delle altre aree costiere non occupate da insediamenti umani) sono presenti soltanto pochi e limitati rimboschimento artificiali di pino marittimo, il che costituisce un elevato elemento di valore. Peraltro, nel principale nucleo rimboschito è presente un sito di elevata importanza per la biologia del nucleo familiare di lupo europeo localizzato in questa stazione del parco. Si evidenzia che questo elemento faunistico di pregio non era assolutamente presente al momento dell'estensione del Piano Territoriale e nemmeno se ne poteva lontanamente ipotizzare l'arrivo.

- non si ritengono necessarie "*le attività direttamente finalizzate alla tutela e ripristino dell'ambiente e del paesaggio, nonché gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone*", poiché l'area presenta già un habitat in equilibrio e di elevato valore naturalistico.
- si ritiene che eventuali "*gli interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente di Gestione*" debbano essere evitati, per garantire la tranquillità necessaria alla presenza del lupo.
- si ritiene che "*l'escursionismo e il turismo naturalistico*" possano avere un impatto troppo elevato sul sito, sia per la possibile introduzione involontaria di specie vegetali esotiche attraverso il trasporto di semi, sia per l'inevitabile disturbo nei confronti del lupo.
- anche gli interventi di "*manutenzione ordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti*" sono potenzialmente assai dannosi per la presenza del lupo.
- le "*normali operazioni di pulizia meccanica delle carraie*" determinano un disturbo elevato alla presenza del lupo e impedisce il normale sviluppo della vegetazione arbustiva caratteristica del sito e protetta come habitat dalla direttiva 92/43/CEE. Inoltre, permettono un'accessibilità alla zona A esistente (in cui l'accesso è, invece, vietato) e un passaggio nelle porzioni settentrionali della zona B, particolarmente delicato.
- si ritiene inopportuna "*l'esecuzione, da parte dell'Ente di Gestione, di eventuali interventi di riconversione delle pinete artificiali a Pinus pinaster*", in considerazione del fatto che proprio la pineta esistente nell'area è stata scelta dal nucleo familiare di lupo per una parte fondamentale della propria biologia.
- si ritiene inopportuno eseguire "*opere di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque*", che potrebbero cambiare l'idrologia dell'area, a danno sia dell'adiacente zona A, sia della stessa vegetazione arbustiva su sabbie della zona B.ARB.
- gli "*interventi di asportazione delle essenze vegetali alloctone*" non sono necessari, alla luce di quanto espresso relativamente alla presenza del lupo nel rimboschimento con l'alloctono pino marittimo.
- soprattutto, si ritiene che, data la fragilità degli habitat e la presenza di specie sensibili, non sia opportuno prevedere "*l'accesso, limitato e regolamentato, in forma esclusiva di visita guidata*", che, seppur con guida, determinerebbe un disturbo troppo elevato.

Variante

La variante consiste nell'elevazione della tutela da sottozona B.ARB a zona A della porzione settentrionale dell'area, caratterizzata dalla presenza dominante degli habitat 2160 Dune con presenza di *Hippophae rhamnoides*; 2250* Dune costiere con *Juniperus* spp.; 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei *Cisto-Lavanduletalia*; 2270* Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*. Tali habitat, infatti, come evidenziato, sono stabili, non necessitano di interventi di gestione e sono favoriti dall'assenza di disturbo antropico nelle loro funzioni ecologiche.

L'area elevata da sottozona B.ARB a zona A ha una superficie di 90 ettari. La zona A della stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia (unica zona A del Parco regionale del Delta del Po) passa, così, dagli attuali 71 ettari a ben 161 ettari di territorio a salvaguardia integrale.

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Il perimetro aggiornato è riportato di seguito:

4.2 VARIANTE N. 2 – Sottozona B.PRA modifica normativa

Come evidenziato, la sottozona B.PRA è caratterizzata dalla presenza di habitat prativi di diverso tipo, che sono favoriti dallo sfalcio annuale, ma potrebbero essere pesantemente danneggiati, se non addirittura compromessi da interventi agronomici non sufficientemente vietati in modo esplicito dalle norme vigenti.

Valori e caratteristiche dell'area

6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) con stupenda fioritura di orchidee

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*

Specie animali: *Circus pygargus* nidifica nelle aree prative. *Caprimulgus europaeus*: nidifica a terra, ovunque vi sia vegetazione rada e sufficiente aridità, anche tra gli arbusteti.

3 Normativa

La norma della sottozona B.PRA è stata in precedenza riportata.

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

4 Motivazioni

Come evidenziato al paragrafo 2, le norme presentano una problematicità relativamente alla conservazione delle aree prative naturali, non vietando in modo esplicito, ma solo in riferimento agli obiettivi gestionali, l'aratura, l'erpicatura, la semina o la trasemina, la fertilizzazione dei terreni prativi.

5 Variante

La variante consiste nell'inserimento di un alinea al comma 6.1, con il seguente testo:

6.1 In tale sottozona sono vietati:

…

- l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo.

4.3 VARIANTE N. 3 – Zona C.PRA elevata a zona B.PRA

Come evidenziato, la sottozona C.PRA è caratterizzata dalla presenza delle vecchie strade del tentativo di lottizzazione, inframmezzate da habitat prativi e da arbusteti che stanno sostituendo la vegetazione artificialmente piantumata nei vialetti.

Valori e caratteristiche dell'area

2160 Dune con presenza di *Hippophae rhamnoides*

2250* Dune costiere con *Juniperus* spp.

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*

9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*

Specie animali: *Caprimulgus europaeus*: nidifica a terra, ovunque vi sia vegetazione rada e sufficiente aridità, anche tra gli arbusteti.

Normativa

L'area è inclusa nella sottozona C.PRA, le cui Norme Tecniche di Attuazione sono state in precedenza riportate.

Motivazioni

Come evidenziato al paragrafo 2, le norme presentano alcune problematicità relativamente alla conservazione degli habitat della sottozona C.PRA:

- l'area più meridionale dell'Ortazzino presenta ancora i residui dell'urbanizzazione primaria legata al tentativo di lottizzazione dei primi anni '70 del Novecento. Lungo le strade asfaltate realizzate a quel tempo erano presenti fino a qualche anno fa le conifere messe a dimora per la realizzazione dei vialetti cittadini, ancora presenti ai tempi della redazione del Piano Territoriale, sono oggi state completamente sostituite dalla macchia tipica del litorale nord adriatico, già descritta in precedenza. Rimangono i residui di asfaltatura che, però, si ritiene più opportuno eventualmente rimuovere, piuttosto che mantenere per "*l'escursionismo e il turismo naturalistico*".
- le "*attività integrative al reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'agriturismo, l'offerta di servizi ambientali e per l'ospitalità, ricettivi e ricreativi per attività del tempo libero compatibili con le finalità istitutive del Parco*", seppur fortemente limitate dalle norme specifiche della sottozona

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

C.PRA (vedi oltre), possono generare comunque forme di incidenza sull'area, non soltanto sul sito in questione, ma anche su limitrofo litorale, per la pressione generata dai turisti che, nella maggior parte dei casi, rivolgono il proprio interesse proprio sulla spiaggia, per esercitare il turismo balneare, che è una delle principali pressioni sul complesso dunoso e sulle spiagge naturali a nord di Lido di Classe.

- la previsione di "*mantenimento delle strutture per la fruizione individuate dalle presenti Norme*", combinata con la previsione di fruizione delle vecchie strade del tentativo di lottizzazione, rende impossibile l'asportazione delle strade stesse che, invece, si ritiene attualmente auspicabile, anche se nell'area si considera possibile la fruizione, ma su sentieri di terra battuta.
- l'impianto normativo non vieta chiaramente l'aratura, la semina, la trasemina delle comunità prative, che potrebbero essere pesantemente danneggiate da queste normali pratiche agricole, inopportune nel sito e per l'habitat in questione;
- la previsione di mantenere le strade asfaltate della vecchia lottizzazione contrasta con la rinaturalizzazione a cui ilo sito è andato incontro a 15 anni di distanza dalla stesura del Piano Territoriale, che è divenuta un valore aggiunto della porzione meridionale dell'Ortazzino;
- la previsione di utilizzare le suddette strade per generiche attività del tempo libero senza mezzi a motore che, ad esempio, potrebbero anche riguardare attività sportive decisamente impattanti, contrasta con la necessità di mantenere un'elevata tranquillità nel sito, che fa da cuscinetto tra Lido di Classe e la porzione settentrionale dell'Ortazzino ove è insediato il nucleo familiare di lupo.

Variante

La variante consiste nell'elevazione della tutela da sottozona C.PRA a sottozona B.PRA dell'intera superficie. Tali habitat, infatti, come evidenziato, necessitano di sfalcio annuale per la loro conservazione (consentito in B.PRA), ma sarebbero danneggiati da una fruizione troppo elevata (vietata in B.PRA) e sono oggi caratterizzati da una naturalità tale da giustificare l'inserimento in zona B.

Di conseguenza, la norma della sottozona B.PRA deve essere adeguata alla presenza delle strade della vecchia lottizzazione e all'auspicabile loro rimozione (le modifiche sono riportate in grassetto):

6. La sottozona B.PRA comprende la porzione meridionale delle praterie umide salmastre dell'Ortazzino; in tale sottozona l'ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto, con particolare riferimento agli assetti vegetazionali dei prati umidi a Puccinellia palustris (Limonio narbonensis-Puccinellietum festuciformis), a Juncus maritimus (Juncetalia maritimi), a Schoenus nigricans e Holoschoenus romanus (Holoschoenetalia); non sono consentite attività diverse dalla osservazione scientifica e dalla gestione degli habitat finalizzata al mantenimento delle comunità prative (Juncetalia maritimi; Holoschoenetalia), la cui realizzazione deve essere prevista in apposito programma di ordinario controllo della vegetazione, che deve essere sottoposto al parere di conformità dell'Ente di Gestione, nel rispetto della tutela integrale dei prati umidi a Puccinellia palustris (Limonio narbonensis-Puccinellietum festuciformis).

6.1 In tale sottozona sono vietati:

- la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo;

- interventi di prosciugamento, nonché movimenti di terra o scavi;

- la raccolta e l'asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.2;

- l'alterazione o la riduzione della superficie prativa;

- l'accesso, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.2;

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

- l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo.

6.2 In tale sottozona sono consentiti:

- le operazioni gestionali di mantenimento delle comunità prative che necessitano di tali interventi (Juncetalia maritimi; Holoschoenetalia), condotte secondo il Regolamento del Parco e secondo quanto previsto al precedente comma 6;

- gli interventi di rimozione delle strade asfaltate residuo della vecchia lottizzazione e la loro sostituzione con soprassuolo prativo a libera evoluzione e sfalcio annuale;

- l'accesso per le operazioni gestionali di cui al presente comma.

Il perimetro aggiornato è riportato di seguito:

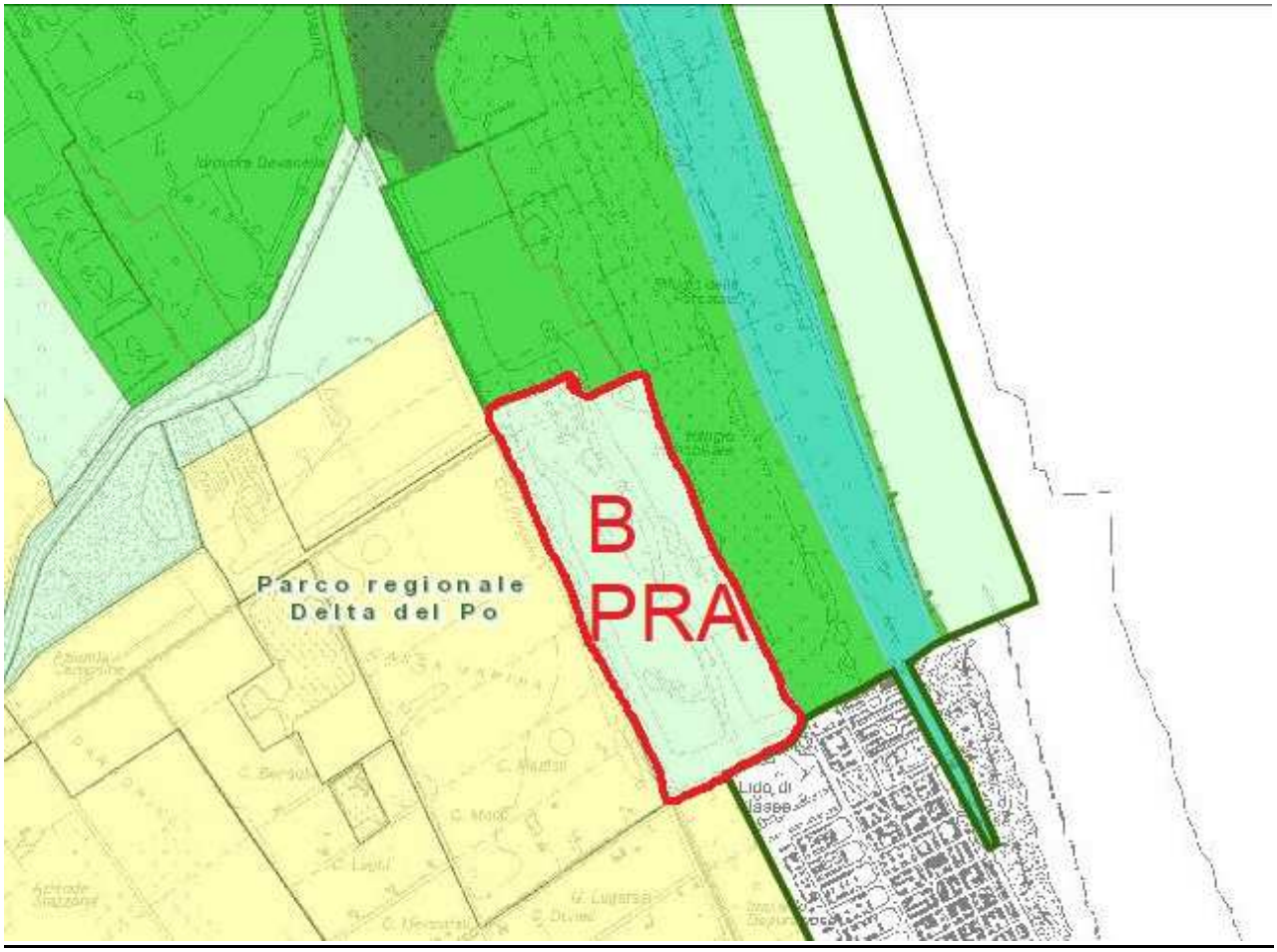

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

VALSAT DELLA VARIANTE AL PIANO DI STAZIONE
"PINETA DI CLASSE E SALINE DI CERVIA"
Approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 489 del 23.4.2012

ASSUNZIONE CON DELIBERAZIONE DI COMITATO ESECUTIVO N. 18 DEL 02/03/2026

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: http://www.parcodeltapo.it/it/
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388

Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999) Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.I - Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Sommario

1 Premessa 3
1.1 Riferimenti normativi in materia di VAS 3
1.2 Percorso di VAS: partecipazione, consultazioni e soggetti coinvolti 4
1.3 Fase di consultazione preliminare 4
2 Quadro conoscitivo diagnostico territoriale ed ambientale 9
2.1 Descrizione del contesto ambientale e paesaggistico dei terreni dell'Ortazzino
3 Obiettivi, specificità e analisi di coerenza 40
3.1 Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate 40
3.2 Definizione degli scenari 40
3.3 Coerenza interna ed esterna 41
4 Effetti di Piano, mitigazione e compensazione e monitoraggio 50
4.1 Valutazione degli effetti di Piano sulle componenti ambientali 50
4.2 Misure di mitigazione e compensazione 51
4.3 Monitoraggio ambientale del Piano 53

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

1 Premessa

Il Rapporto Ambientale della variante al Piano di Stazione "Pineta di "Pineta di Classe e Saline di Cervia" è lo strumento di rilevamento delle criticità pertanto funzionale alla risoluzione di problematiche gestionali-normative degli strumenti pianificatori dell'Ente Parco.
Nell'ambito della redazione della variante sono state svolte le seguenti attività:

- Analisi delle criticità;
- Consultazione ai sensi della LR 24/2017;
- Verifica della coerenza degli strumenti urbanistici vigenti rispetto alla variante;
- Modificazione delle Norme Tecniche di Piano;
- Implementazione di misure di mitigazione e di compensazione;
- Piano di monitoraggio.

1.1 Riferimenti normativi in materia di VAS

Il presente Rapporto Ambientale di Valsat (RA) individua le proposte progettuali, valuta i relativi effetti sull'ambiente e determina le eventuali misure di mitigazione e compensazione, partendo dalla considerazione delle caratteristiche ambientali/territoriali e degli obiettivi generali definiti dal piano e dalle altre pianificazioni generali e settoriali.

Nel presente Rapporto Ambientale si dà conto delle componenti valutative che nel loro insieme fanno parte del processo di VAS:

- valutazione degli ambiti di riferimento per il piano,
- valutazione della coerenza ambientale degli obiettivi del piano,
- valutazione degli effetti ambientali del piano,
- controllo ambientale del piano.

Successivamente la fase iniziale di consultazione preliminare dei Soggetti con competenza ambientale, all'Ente di Gestione compete l'elaborazione e l'assunzione della proposta di piano e le relative consultazioni, ai sensi degli articoli 44 e 45, commi da 1 a 8, della Lr. 24/2017;

Si ricorda che la nuova Disciplina Regionale sulla Tutela e l'Uso del Territorio (LR 24/2017) conferma e rafforza il ruolo della Valutazione ambientale nella pianificazione; che è fattore strutturale della formazione del Piano fin dalla sua impostazione e costituisce lo strumento chiave per l'integrazione dei piani di differenti tematiche e diverso livello di governo ai fini della sostenibilità.
L'adozione e l'approvazione del piano, ai sensi dell'articolo 46, competono alla Provincia di Ravenna.

L'Ente di gestione del parco, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito di cui all'articolo 45, comma 3, trasmette alla Provincia le proprie valutazioni sulle osservazioni e le proposte presentate e sugli esiti delle eventuali attività di consultazione attuate, unitamente agli elaborati della conseguente proposta di piano da adottare.

L'organo di governo della Provincia, entro i successivi sessanta giorni si esprime sugli atti dell'Ente di gestione del parco, di cui alla lettera c), e sottopone all'organo consiliare la proposta di piano da adottare, ai sensi dell'articolo 45, comma 9.

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

1.2 Percorso di VAS: partecipazione, consultazioni e soggetti coinvolti

La partecipazione è una prerogativa della LR. 24/2017 come stabilisce infatti l'art 56 al titolo IV che sottolinea l'importanza della partecipazione al procedimento dei cittadini e delle associazioni costituite.

Necessario è quindi il coinvolgimento, nelle diverse fasi del procedimento di VAS del Piano, dei soggetti competenti in materia ambientale al fine di accrescere significativamente la fiducia da parte dei cittadini nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

I soggetti istituzionali coinvolti nel processo di VAS della variante al PTS, ai sensi della normativa vigente, sono stati:

- Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente - Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane
- Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente - Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare
- Provincia di Ravenna - Pianificazione territoriale ed urbanistica - Ufficio di Piano
- ARPAE Ravenna
- Consorzio di Bonifica della Romagna
- Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto Carabinieri Punta Marina
- Comune di Ravenna – Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica

1.3 Fase di consultazione preliminare

In data 12/07/2024 si è tenuta la prima seduta consultiva preliminare ai sensi dell'art 44 della L.R24/2017. I soggetti invitati e che hanno partecipato alla consultazione vengono qui di seguito elencati:

Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente - Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane. Dott.ssa Monica Palazzini e dott.ssa Maria Vittoria Biondi

Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente - Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare. Dott. Roberto Bertinelli e dott.ssa Giada Martinelli

Provincia di Ravenna - Pianificazione territoriale ed urbanistica - Ufficio di Piano. Arch. Claudia Cirrincione e Ing. Valeria Biggio

ARPAE Ravenna. Dott.ssa Cristina Laghi

I soggetti istituzionali che hanno effettivamente inviato il proprio contributo, a margine del termine stabilito, sono riportati nella seguente tabella:

Enti	Contributo	Recepimento
Provincia di Ravenna	Viene richiesto, sulla base di quanto disposta all'art. 45 comma 2 della L.R. 24/2017, di corredare l'assunzione della proposta di Piano di tutti gli elaborati costitutivi ed in particolare del documento di Valsat e della relativa Sintesi non Tecnica che, relativamente alle proposte di variante comprese nel procedimento in oggetto, dovranno fornire preciso riscontro rispetto ai vincoli e alle prescrizioni dettati dagli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica. Per le competenze	Contributo accolto.

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

	poste in capo alla Provincia di Ravenna, viene, inoltre, richiesto di fare riferimento alla vigente pianificazione sovraordinata, evidenziando eventuali modifiche alla pianificazione provinciale che si rendessero necessarie in forza dell'accoglimento delle proposte contenute nella variante in oggetto.	
Regione Emilia-Romagna	Dopo un confronto con i componenti del Gruppo interdirezioni per le politiche di governo del territorio della Regione Emilia-Romagna non si ravvisano particolari osservazioni nel merito. Relativamente alla norma sulle esotiche invasive si rende necessario considerare l'eliminazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (Regolamento n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, «Norme atte a prevenire, ridurre al minimo, mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dalla introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione" e del D. Lgs. n. 230 del 15 dicembre 2017 di recepimento a livello italiano) delle eventuali specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Si chiede anche di specificare quanti ettari passano dalla zona C PRA alla zona BPRA, come indicato per gli ettari che passano da B.ARB a zona A "L'area elevata da sottozona B.ARB a zona A ha una superficie di 90 ettari. La zona A della stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia (unica zona A del Parco regionale del Delta del Po) passa, così, dagli attuali 71 ettari a ben 161 ettari di territorio a salvaguardia integrale"	Non è chiaro il riferimento alla norma introdotta dalla variante in oggetto sulle specie esotiche invasive in cui si renderebbe necessario considerare l'eliminazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente delle eventuali specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Nella variante è indicato che tutta la zona C.PRA viene passata a zona B.PRA, ossia 72,52 ettari
Regione Emilia-Romagna (autorità competente per la valutazione ambientale strategica)	*Aspetti programmatici* In merito ai riferimenti programmatici da considerare per l'analisi di coerenza, si segnala di riferirsi principalmente agli obiettivi ed alla strategia del Piano del Parco, nonché agli obiettivi di protezione ambientale stabiliti in particolare: - dalle Misure Specifiche di conservazione del Sito Natura 2000 SIC/ZPS IT4070009 "Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano"; - dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile - agenda 2030 approvata con DGR n.1840 del 08/11/2021; - dalla Strategia Nazionale Biodiversità 2030. *Contenuti del Documento di Val.S.A.T. e Sintesi Non Tecnica* La finalità principale del Documento di Val.S.A.T. è quella di fornire, in modo pubblico e trasparente, conoscenze e indicazioni sui possibili effetti, positivi e negativi, indotti dall'attuazione del piano, nonché sui possibili interventi di mitigazione e di compensazione, al fine di contribuire a migliorarne le performance ambientali. Si ricorda che il Documento di Val.S.A.T. che sarà messo a disposizione del	Contributo accolto.

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

pubblico, i cui i contenuti dovranno essere conformi a quanto riportato nell'allegato VI del D.lgs. 152/06 parte seconda, dovrà dare evidenza degli esiti della consultazione dei Soggetti con competenza ambientale (come disposto dall'art. 13, comma 4 del d.lgs. 152/06), evidenziando come siano stati recepiti o meno i contributi ricevuti.

Al fine di facilitare la consultazione del Documento di Val.S.A.T. al pubblico non tecnico, si raccomanda di porre particolare cura nella redazione del documento di Sintesi non tecnica, poiché costituisce il documento di "lettura semplificata", per non addetti ai lavori, che permette la conoscenza degli effetti ambientali attesi dalla attuazione della Variante. Si propone di adottare l'utilizzo di linguaggi, strumenti e formati comunicativi di maggior diffusione ed efficacia, a integrazione o sostituzione dei documenti testuali, che possono essere utilizzati direttamente anche in eventi di partecipazione.

Si ricorda, infine, che durante il periodo di deposito l'amministrazione procedente deve organizzare almeno una presentazione pubblica della variante, con tempi, modalità e forme comunicative non tecniche che consentano la partecipazione e comprensione anche ai non addetti ai lavori, ai sensi del comma 8 dell'art.45 della L.R. 24/2017.

Valutazione delle alternative e degli effetti

La Direttiva VAS 2001/42/CE considera un elemento basilare della valutazione ambientale l'esame delle ragionevoli alternative delle "scelte fondamentali del Piano"; si ritiene, infatti, che la valutazione delle alternative rappresenti una possibilità di qualificare e migliorare l'efficacia dei piani ed uno dei punti di forza e di utilità della valutazione di sostenibilità ambientale.

Considerando i contenuti della variante in esame, che principalmente adegua la classificazione allo stato di fatto del territorio, la valutazione delle alternative può essere costituita da un confronto tra lo scenario in assenza della variante (scenario di riferimento), con l'attuazione delle misure e azioni consentite e lo scenario di variante (scenario di piano), che contiene le modifiche alle tutele. Tale confronto deve poter mettere in luce quale scenario persegue maggiormente gli obiettivi che il piano e l'area protetta devono perseguire e fornire maggiore trasparenza a tutto il processo decisionale.

In merito alla valutazione degli effetti, si ricorda che la valutazione deve riguardare tutti gli aspetti ambientali e deve essere finalizzata, da un lato a fornire la stima degli effetti attesi (sia positivi che negativi) derivanti dall'attuazione del Piano, dall'altro a poter verificare, rapidamente, l'andamento

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

	del piano per rendere possibile un suo eventuale riorientamento. Nel caso in esame, in cui la variante propone un ampliamento delle tutele all'interno di alcune aree del territorio del parco, si propone di valutare gli eventuali effetti che le azioni di variante potrebbero comportare anche sulla fruizione turistica dell'area protetta e delle zone limitrofe (in particolare sull'accessibilità e inclusiva del Parco e agli ingressi alla spiaggia) e sulla gestione delle specie alloctone e/o invasive. Per quanto riguarda le specie invasive, infatti, potrebbero insorgere effetti negativi dovuti all'aumento delle aree di tutela integrale e, parallelamente, alla diminuzione dei possibili interventi di controllo della fauna selvatica e di eventuale gestione delle specie vegetali. Oltre alle specie alloctone/invasive vegetali, in particolare, si suggeriscono approfondimenti in merito alle possibili conseguenze di una presenza stabile del Lupo nella zona sull'ecosistema, sulle vicine attività agricole e sull'opinione pubblica. Si segnala la necessità che per gli eventuali impatti negativi, qual ora non siano evitabili, siano proposte specifiche misure di mitigazione e/o compensazione. *Piano di monitoraggio e indicatori* Considerando che il Piano di Stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia del Parco regionale del Delta del Po di cui si propone variante è già dotato di una serie di indicatori di monitoraggio, nel documento di Val.S.A.T. si dovrà effettuare una valutazione dell'adeguatezza del monitoraggio vigente e nel caso integrarlo relativamente agli aspetti della variante in esame. *Valutazione di Incidenza* Le aree oggetto di variante risultano ricadere all'interno del sito ZSC-ZPS IT4070009 "Ortazzo, Ortazzino, Foce del torrente Bevano" e pertanto dovrà essere svolta la relativa Valutazione d'incidenza ai sensi dalla L.R. 4/2021 e secondo quanto indicato dalla Direttiva regionale Vinca (DGR 1174/2023), che descrive le procedure da seguire per la Valutazione di incidenza ambientale. Tale procedura deve essere ricompresa all'interno dell'iter procedurale della Valutazione ambientale, ai sensi del D.lgs. 152/06.	

r_emiro.Giunta Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

2 Quadro conoscitivo diagnostico territoriale ed ambientale

Il quadro conoscitivo diagnostico, descrive il contesto territoriale ed ambientale nel quale sono inserite le attività di variante al Piano di Stazione "Pineta di Classe e Saline di Cervia".

2.1 Descrizione del contesto ambientale e paesaggistico dei terreni dell'Ortazzino.

Il complesso Ortazzo-Ortazzino ha una superficie di 481 ettari ed è caratterizzato da una successione di habitat litoranei intatti e ad elevata naturalità che non ha eguali a livello regionale e nazionale, con zone umide salmastre, i meandri della foce fluviale naturale del torrente Bevano, vaste praterie umide o aride e dune consolidate con macchia e pineta costiera.

Il complesso Ortazzo, Ortazzino e i terreni localmente denominati "Immobiliare" costituiscono una parte importante della stazione "Pineta di Classe e Salina di Cervia" del Parco regionale del Delta del Po e la porzione più pregiata dell'ambito ad elevata naturalità rappresentato dall'insieme di spiagge, dune, pinete, macchie, lagune e paludi che si sviluppano tra il litorale da Lido di Dante a Lido di Classe e la S.S. Adriatica da Classe a Savio di Ravenna.

Il complesso è stato, inoltre, designato come sito della rete Natura 2000 e zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar.

Per l'elevatissimo valore naturalistico la parte settentrionale dell'Ortazzino è classificata come zona A di tutela integrale del Parco del Delta del Po, unica area -assieme all'altrettanto straordinario bosco allagato di frassini di Punte Alberete- a così elevato livello di protezione dell'intero delta, inclusa anche la porzione ricadente in Veneto.

La zona A occupa una superficie di circa 61 ettari, la zona B di tutela generale di 350 ettari e la zona C di tutela ambientale di 70 ettari.

L'Ortazzino comprende prati umidi salmastri di salicornie con falda affiorante in inverno e steppe salate in estate e prati aridi in ambito paleodunale con arbusteti termofili naturali, dominati da ginepro, olivello spinoso, agazzino, fillirea e lembi di pineta di pino marittimo.

La cosiddetta "Immobiliare" (porzione più meridionale dell'Ortazzino) presenta ancora i residui dell'urbanizzazione primaria legata al tentativo di lottizzazione dei primi anni '70 del Novecento, con un doppio viale alberato, lungo le cui strade asfaltate realizzate a quel tempo erano presenti fino a qualche anno fa le conifere messe a dimora per la realizzazione del verde urbano. Oggi le conifere esotiche sono state completamente sostituite dalla macchia tipica del litorale nord adriatico, mentre nelle aree destinate alla costruzione delle case, gli incolti sono evoluti in interessanti praterie aride, su suoli sabbiosi consolidati.

L'Ortazzo era un'antica palude, arginata e convertita a risaia nel secondo dopoguerra, poi abbandonata e divenuta uno stagno salmastro costiero. La porzione orientale è fortemente soggetta agli influssi salmastri della falda, come testimoniato dalla presenza di giuncheti marittimi, mentre quella occidentale, a ridosso della Pineta di Classe, viene mantenuta più dolce grazie all'ingresso delle acque del canale Acquara e presenta folti canneti. La palude è attraversata da una penisola con pineta a pino domestico.

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Dal punto di vista botanico si segnalano la presenza di molte specie di orchidee e del raro apocino veneto, oltre alla salicornia veneta, specie protetta dalla direttiva 92/43/CEE. Tra gli animali rivestono particolare interesse le colonie nidificanti -alcune in modo irregolare- di caradriformi (cavaliere d'Italia, avocetta, pettegola, gabbiano comune, gabbiano corallino, gabbiano roseo, sterna zampenere, sterna comune, fraticello), la presenza di un nucleo stabile di lupi e del gatto selvatico; il sito è, inoltre, importantissimo per la migrazione e lo svernamento degli uccelli acquatici e dei rapaci diurni.

Accanto al complesso naturale è presente il centro visite del Parco dell'Idrovora Bevanella, che rappresenta anche un belvedere privilegiato sugli affascinanti paesaggi dell'Ortazzo e dell'Ortazzino e il punto di partenza per le escursioni a piedi, in bicicletta e canoa che, senza accedere all'area, data la sua estrema delicatezza, ne consentono, comunque, l'osservazione.

Il 2 aprile 2025 l'Ente Parco è divenuto proprietario dell'Ortazzo e dell'Ortazzino.

L'area gode già di un regime di tutela strettissimo, che non consente praticamente nessun intervento che non sia rigorosamente finalizzato alla conservazione della natura (nei 61 ettari in zona A nessun intervento è ammesso).

Figura 1. Ortazzo - Ortazzino e "Immobiliare"

I vincoli ambientali incidenti nell'area sono i seguenti:

- Il vincolo Paesaggistico vigente ai sensi del D.lgs 42 del 2004 è disciplinato dai seguenti articoli: art. 136 "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico". Le aree rientrano nello specifico nella zona fra Savio e Fiumi Uniti, sita nel territorio del Comune di Ravenna. Unica zona, ampia ma unitaria, che si estende tra i Fiumi Uniti a nord e viale dei Lombardi a sud, la strada statale Adriatica a ovest e il mare

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Adriatico a est. Ricade interamente nel Parco del Delta del Po.

- R.U.E. vigente, l'Ortazzino e l'Immobiliare rientrano nelle perimetrazioni seguenti:

- Sistema paesaggistico ambientale, Perimetri e limiti, Stazioni del Parco Regionale del Delta del Po, Art. IV.1.14 c2;
- Sistema paesaggistico ambientale, Rete Ecologica, Primo Livello, Matrice primaria, Art. IV.1.2 c2;
- Sistema paesaggistico ambientale, Paesaggio, Aree archeologiche o aree di tutela delle potenzialità archeologiche, Aree di tutela delle potenzialità archeologiche - Zona 4, Art.IV.1.13;
- Sistema paesaggistico ambientale, Perimetri e limiti, Aree soggette ad ingressione marina, Art. IV.1.14 c8;

- R.U.E. vigente, l'Ortazzino rientra in parte nelle perimetrazioni seguenti:

- Sistema paesaggistico ambientale, Paesaggio, Paesaggi, Contesti paesistici locali - 7.2 Pineta di Classe, Art. IV.1.4 c2;

- R.U.E. vigente, l'Ortazzino e l'Immobiliare, in parte, rientrano nelle perimetrazioni seguenti:

- Spazio naturalistico, Componenti idrogeomorfologiche-vegetazionali, SN.1 - Boschi e pinete, Art.V.2.1;
- Spazio naturalistico, Componenti idrogeomorfologiche-vegetazionali, SN.4 - Reticolo idrografico, Art.V.2.4;
- Sistema paesaggistico ambientale, Perimetri e limiti, Dossi e paleodossi, Art. IV.1.14 c9;
- Sistema paesaggistico ambientale, Paesaggio, Paesaggi, Contesti paesistici locali - 7.1 Savio, Art. IV.1.4 c2.

- Piano Territoriale "Pineta di Classe e Saline di Cervia" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 489 del 23.4.2012, classifica la zona come segue:

- Ortazzino: zona A (parte), zona B.PRA (parte), zona B.ARB (parte)

La zona A, di cui all'art. 22, ha le seguenti norme:

"*Art. 22 Zone A di protezione integrale*

1. Le zone A di protezione integrale comprendono ambienti originati dalle dinamiche costiere e fluviali, la cui evoluzione morfologica è stata bloccata dalle opere di difesa della costa e, in parte, dei corsi d'acqua, in aree esterne ad esse, determinando, conseguentemente, uno stato di stabile equilibrio ecologico o, nel caso delle macchie costiere su dune fossili, di interessante e dinamica evoluzione naturale.

Le zone A sono costituite dalla porzione settentrionale delle praterie umide sortumose salate o salmastre dell'Ortazzino, dai meandri abbandonati del torrente Bevano, dalla porzione settentrionale delle macchie arbustive termofile costiere circostanti le praterie umide dell'Ortazzino.

2. Nelle zone A l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità. È consentito l'accesso per scopi scientifici e didattici previa autorizzazione dell'Ente di gestione del Parco.

2 bis. È vietato il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio.

La zona B, di cui all'art. 23, ha le seguenti norme:

"*Art. 23 Zone B di protezione generale*

1. Le zone B di protezione generale comprendono ambiti di diversa origine e di differente composizione morfologica e floro-faunistica e sono, quindi, suddivise in sottozone che rappresentano ambiti omogenei di tutela e intervento, per le quali il presente Piano di Stazione, ferme restando le altre direttive ed indirizzi dettati dalle presenti Norme, esprime indicazioni normative specifiche ai successivi commi.

Tutti gli interventi devono acquisire preventivamente il nulla osta dell'Ente di Gestione, laddove previsto dall'art. 8 delle presenti Norme; gli interventi non esplicitamente indicati ai successivi commi del presente articolo, sono sottoposti a nulla osta dell'Ente di Gestione, che deve esprimersi con riguardo

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

alla conservazione degli habitat elencati nelle singole sottozone e degli elementi di prioritaria importanza indicati agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme.
2. Nelle zone B suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. In tutte le zone B sono vietati:
- l'asporto di legna morta in piedi o al suolo, fatti salvi interventi di emergenza antincendio, di lettiera e terriccio, nonché l'alterazione del profilo del terreno;
- le attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerali;
- la discarica, a qualsiasi titolo, di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, di materiali tossico-nocivi, di materiali inerti, di sottoprodotti e scarti di lavorazione, fatta eccezione per l'accumulo temporaneo dei residui di sfalcio e potatura; per i materiali inerti è possibile l'utilizzo come materiale di consolidamento dei percorsi fuori strada abilitati al transito di veicoli a motore, previa autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione e fermo restando che i materiali inerti impiegati devono essere immediatamente collocati in sito, senza alcun accumulo temporaneo;
- l'apertura di nuove strade e sentieri e l'asfaltatura delle strade bianche;
- la costruzione di nuove opere edilizie, l'ampliamento di costruzioni esistenti e l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, salvo quanto successivamente specificato per le diverse sottozone;
- lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica;
- l'attività venatoria, la pesca e qualsiasi altra forma di disturbo della fauna, secondo quanto specificato all'art. 12 delle presenti Norme;
- qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 10 e 11 delle presenti Norme;
- l'itticoltura;
- l'introduzione di cani;
- il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio;
- l'allestimento, anche temporaneo, di attendamenti o campeggi;
- lo svolgimento o l'organizzazione di manifestazioni o spettacoli;
- l'accensione di fuochi all'aperto.
3. In tutte le zone B sono consentiti:
- le attività direttamente finalizzate alla tutela e ripristino dell'ambiente e del paesaggio, nonché gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone;
- gli interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente di Gestione;
- le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;
- le attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;
- le attività di osservazione a fini didattici, come disciplinate dal Regolamento del Parco;
- l'escursionismo e il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti dal presente Piano di Stazione, come disciplinati dal Regolamento del Parco;
- la manutenzione ordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti;
- la manutenzione ordinaria delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 17 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone;
- il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate dalle presenti Norme;
- le attività previste dai Piani di Gestione di cui all'articolo 10 delle presenti norme.
Gli interventi di valorizzazione ambientale e paesistica, gli interventi di rinaturalizzazione, la realizzazione di percorsi e altre strutture al servizio del tempo libero, previsti dal presente Piano di Stazione, qualora non realizzati direttamente dall'Ente di Gestione, devono essere sottoposti al nulla

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

osta dell'Ente di Gestione.
4. La perimetrazione delle zone B di protezione generale è riportata nelle Tavole P.8/18 del presente Piano di Stazione, redatte alla scala 1:5.000, parte integrante delle presenti Norme.
5. Sulla base della specifica morfologia dominante le zone B sono articolate nelle seguenti sottozone, per ciascuna delle quali, ferme restando le disposizioni attuative e gestionali generali, vengono dettagliate disposizioni specifiche:
B.PRA - prati umidi;
…
B.ARB - arbusteti costieri;
…
6. La sottozona B.PRA comprende la porzione meridionale delle praterie umide salmastre dell'Ortazzino; in tale sottozona l'ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto, con particolare riferimento agli assetti vegetazionali dei prati umidi a Puccinellia palustris (Limonio narbonensis-Puccinellietum festuciformis), a Juncus maritimus (Juncetalia maritimi), a Schoenus nigricans e Holoschoenus romanus (Holoschoenetalia); non sono consentite attività diverse dalla osservazione scientifica e dalla gestione degli habitat finalizzata al mantenimento delle comunità prative (Juncetalia maritimi; Holoschoenetalia), la cui realizzazione deve essere prevista in apposito programma di ordinario controllo della vegetazione, che deve essere sottoposto al parere di conformità dell'Ente di Gestione, nel rispetto della tutela integrale dei prati umidi a Puccinellia palustris (Limonio narbonensis-Puccinellietum festuciformis).
6.1 In tale sottozona sono vietati:
- la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo;
- interventi di prosciugamento, nonché movimenti di terra o scavi;
- la raccolta e l'asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.2;
- l'alterazione o la riduzione della superficie prativa;
- l'accesso, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.2.
6.2 In tale sottozona sono consentiti:
- le operazioni gestionali di mantenimento delle comunità prative che necessitano di tali interventi (Juncetalia maritimi; Holoschoenetalia), condotte secondo il Regolamento del Parco e secondo quanto previsto al precedente comma 6;
- l'accesso per le operazioni gestionali di cui al presente comma.
7. Le sottozone B.SMT comprendono lo stagno costiero dell'Ortazzo e lo stagno interno alla pineta Ramazzotti immediatamente a Sud di Lido di Dante; in tali sottozone l'ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto, con particolare riferimento agli assetti vegetazionali delle comunità sommerse a Ruppia cirrhosa (Ruppietalia), delle comunità di elofite a Scirpus maritimus (Scirpetalia compacti) e ad Erianthus ravennae (Eriantho ravennae-Schoenetum nigricantis), delle praterie salse a Juncus maritimus (Puccinellio festuciformis-Juncetum maritimi), dei canneti in acque debolmente salmastre (facies a Phragmites australis).
Il programma di gestione dell'Ortazzo, qualora non redatto direttamente dall'Ente di Gestione, nonché qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, devono essere sottoposti al parere di conformità o al nulla osta dell'Ente di Gestione.
7.1 In tali sottozone sono, inoltre, vietati:
- interventi di prosciugamento, nonché movimenti di terra o scavi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;
- interventi mirati alla modifica dei gradienti salini caratteristici del sito che ne determinano l'elevata diversità ecologica e biologica;

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

- l'alterazione del naturale andamento dei livelli idrici e, in particolare, l'innalzamento dei livelli durante la stagione riproduttiva dell'avifauna acquatica;
- la raccolta e l'asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;
- la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati e per esclusivo uso di servizio;
- l'accesso con imbarcazioni di qualsiasi tipo, se non per motivi di servizio;
- l'accesso, ad eccezione di quanto successivamente previsto al successivo comma 7.2 per l'edificio della pileria;
- l'utilizzo del sito per attività diverse dalla conservazione e osservazione della natura.
7.2. In tali sottozone sono consentiti:
- la manutenzione ordinaria e straordinaria, finalizzata alla eventuale conversione in Centro di Documentazione del Parco della pileria interna all'Ortazzo;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio dell'idrovora;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti destinati alla conduzione del bacino d'acqua, fermo restando quanto stabilito dalle presenti Norme per i singoli manufatti ed impianti;
- la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione del bacino, quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore purché eseguiti per sistemazione e difesa idraulica, mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque finalizzato al mantenimento degli ecosistemi presenti e nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 7;
- l'accesso per motivi di servizio e alle pertinenze dell'edificio della pileria, una volta che lo stesso sia eventualmente convertito in Centro di Documentazione del Parco e reso accessibile tramite ponte sul Fosso Ghiaia;
- le normali operazioni di pulizia meccanica delle sponde arginali, le cui modalità sono oggetto del Regolamento del Parco, ed eventuali sfalci delle elofite, qualora si rendessero necessari, volti alla prevenzione del naturale interramento della palude e previste da apposito programma di gestione, nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 7;
- le opere di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque, sottoposte a nulla osta;
- la realizzazione di dossi emergenti e barene per la nidificazione di Caradriformi all'interno dei bacini orientali dell'Ortazzo.
8. Le sottozone B.ARB comprendono la porzione meridionale delle macchie arbustive costiere circostanti le praterie umide dell'Ortazzino e le zone ad Ovest delle pinete di Stato sezioni Ramazzotti e Savio; in tali sottozone l'ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto, con particolare riferimento agli assetti vegetazionali delle comunità arbustive a Juniperus communis e Hippophae rhamnoides (Junipero communis-Hippophaetum fluviatilis) ed a Prunus spinosa (Prunetalia spinosae). Il programma di gestione delle aree arbustive, qualora non redatto direttamente dall'Ente di Gestione, nonché qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, devono essere sottoposti al parere di conformità o al nulla osta dell'Ente di Gestione.
8.1 In tali sottozone sono, inoltre, vietati:
- interventi di movimento di terra o scavi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8.2;
- interventi di piantumazione di essenze arboree od arbustive;
- la raccolta e l'asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8.2;
- la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati e per esclusivo uso di servizio;
- l'utilizzo del sito per attività diverse dalla conservazione e osservazione della natura.
8.2 In tali sottozone sono consentiti:
- le normali operazioni di pulizia meccanica delle carraie, secondo le modalità previste dal Regolamento del Parco;

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

- l'esecuzione, da parte dell'Ente di Gestione, di eventuali interventi di riconversione delle pinete artificiali a Pinus pinaster in arbusteti naturali (Junipero communis-Hippophaetum fluviatilis; Prunetalia spinosae);
- le opere di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque, sottoposte a nulla osta;
- interventi di asportazione delle essenze vegetali alloctone;
- l'accesso, limitato e regolamentato, in forma esclusiva di visita guidata".

- Immobiliare: zona C.PRA

La zona C, di cui all'art. 24, ha le seguenti norme:

"*Art. 24 Zone C di protezione ambientale*
1. Le zone C di protezione ambientale comprendono ambiti di diversa origine, di differente composizione morfologica e floro-faunistica e soggette a differenti usi antropici e sono, quindi, suddivise in sottozone che rappresentano ambiti omogenei di tutela e intervento. Le aree oggetto delle tutele di cui al presente articolo, sono costituite sia da ambienti naturali tradizionalmente utilizzati per attività ricreative da parte dell'uomo, sia da parti di territorio prive di elementi naturali notevoli, ma collocate in prossimità di aree di protezione generale e come tali soggette a politiche di valorizzazione ed ampliamento degli ambienti naturali in attuazione del presente Piano di Stazione, sia da aree agricole destinate ad interventi di ripristino ambientale o ad attività di agricoltura sostenibile. Le aree di cui al presente articolo sono perciò tutelate per consentire la frequentazione antropica a fini ricreativi nonché gli interventi di valorizzazione e ricostruzione ambientale e paesaggistica previsti dal presente Piano di Stazione.
Tutti gli interventi devono acquisire preventivamente il parere o nulla osta dell'Ente di Gestione, laddove previsto dall'art. 8 delle presenti Norme; gli interventi non esplicitamente indicati ai successivi commi del presente articolo, sono sottoposti a nulla osta dell'Ente di Gestione, che deve esprimersi con riguardo alla conservazione degli habitat elencati nelle singole sottozone e degli elementi di prioritaria importanza indicati agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme.
2. In tutte le zone C sono vietati:
- le attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerali;
- la discarica, a qualsiasi titolo, di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, di materiali tossico-nocivi, di materiali inerti, di sottoprodotti e scarti di lavorazione, fatta eccezione per l'accumulo temporaneo dei residui di sfalcio e potatura; per i materiali inerti è possibile l'utilizzo come materiale di consolidamento dei percorsi fuori strada abilitati al transito di veicoli a motore, previa autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione e fermo restando che i materiali inerti impiegati devono essere immediatamente collocati in sito, senza alcun accumulo temporaneo;
- l'apertura di nuove strade;
- lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica, ad eccezione di quanto previsto ai commi successivi del presente capitolo;
- l'attività venatoria e qualsiasi altra forma di disturbo della fauna, secondo quanto specificato all'art. 12 delle presenti Norme;
- qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 10 e 11 delle presenti Norme, fatto salvo quanto di seguito stabilito ai commi 9, 10, 11, 12 del presente art. 24;
- il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio.
3. In tutte le zone C sono consentiti:
- le attività direttamente finalizzate alla tutela e ripristino dell'ambiente, nonché gli interventi di

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

miglioramento dell'assetto naturalistico, di reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone;
- gli interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente di Gestione;
- le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;
- le attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;
- le attività di osservazione a fini didattici, come disciplinate dal Regolamento del Parco;
- l'escursionismo e il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti dal presente Piano di Stazione, come disciplinati dal Regolamento del Parco;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti, restando comunque vietata l'asfaltatura delle strade bianche;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 17 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone;
- le attività integrative al reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'agriturismo, l'offerta di servizi ambientali e per l'ospitalità, ricettivi e ricreativi per attività del tempo libero compatibili con le finalità istitutive del Parco;
- il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate dalle presenti Norme;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria e gli interventi di restauro e risanamento;
- le attività previste dai Piani di Gestione di cui all'articolo 9 delle presenti norme.
Gli interventi di valorizzazione ambientale e paesistica, gli interventi di rinaturalizzazione, la realizzazione di percorsi e altre strutture al servizio del tempo libero, ferma restando l'applicazione di rigorose misure di impedimento del traffico veicolare nei percorsi fuori strada, l'organizzazione delle attività di agriturismo e di turismo rurale, previsti dal presente Piano di Stazione, qualora non realizzati direttamente dall'Ente di Gestione, devono essere sottoposti al nulla osta dell'Ente di Gestione.
4. La perimetrazione delle zone C di protezione ambientale è riportata nelle Tavole P.8/1 – P.8/18 del presente Piano di Stazione, redatte alla scala 1:5.000, parte integrante delle presenti Norme.
5. Sulla base della specifica morfologia dominante e degli usi cui sono destinate le zone C sono articolate nelle seguenti sottozone, per ciascuna delle quali, ferme restando le disposizioni attuative e gestionali generali, vengono dettagliate disposizioni specifiche:
…
C.PRA - prati;
…
7. Le sottozone C.PRA comprendono i prati xerici a Bromus erectus (Brometalia erecti) e umidi dominati da Holoschoenus romanus e Schoenus nigricans (Holoschoenetalia) con arbusteti (Junipero communis-Hippophaetum fluviatilis, Prunetalia), nella porzione meridionale dell'Ortazzino; i terreni recentemente riallagati a Sud dell'Ortazzo e ricompresi entro la zona Ramsar "Ortazzo e territori limitrofi", caratterizzati dalla presenza di prati umidi stagionalmente inondati; i prati umidi incolti tra la salina di Cervia e la S.S.Adriatica.
7.1 In tale sottozona sono vietati:
- interventi di movimento terra o scavi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;
- la modifica dell'idrologia dei siti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;
- la raccolta e l'asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;
- l'innalzamento dei livelli idrici durante la stagione riproduttiva dell'avifauna acquatica;
- l'alterazione o la riduzione della superficie prativa;
- la piantumazione di essenze arboree ed arbustive;
- l'accesso al di fuori dei sentieri esistenti e regolamentati, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;
- la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati e per esclusivo uso di servizio.

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

7.2 In tali sottozone sono consentiti:
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti destinati alla gestione idraulica e la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione del sito;
- le opere di sistemazione e difesa idraulica, sottoposte a nulla osta dell'Ente di Gestione;
- le operazioni gestionali di mantenimento delle comunità prative, mediante taglio regolare della vegetazione erbacea, volto a contrastare la naturale evoluzione del sito ed a mantenere od ottenere aspetti vegetazionali di maggiore pregio naturalistico, secondo modalità e tempi previsti dal Regolamento del Parco;
- gli interventi di asportazione delle essenze vegetali alloctone presenti nella lottizzazione abbandonata;
- l'utilizzo dei viali abbandonati, in cui risulta ancora palesemente evidente l'abbozzo di urbanizzazione, per attività del tempo libero che non prevedano l'uso di veicoli a motore e che non comportino alcun disturbo agli elementi naturali presenti;
- l'interramento dell'esistente linea elettrica".

- Il P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Ravenna, approvato con D.G.R. n. 94 del 1° febbraio 2000) include le aree oggetto di intervento nell'Unità di Paesaggio n. 6 della Costa Nord.
- Gran parte dell'Ortazzino è inserito nella perimetrazione di cui all'art. 3.15 Zone di Tutela della Costa e dell'Arenile.
- La parte di Ortazzino corrispondente ai meandri abbandonati del torrente Bevano è inserita nella perimetrazione di cui all'art. 3.18 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua.
- L'Immobiliare è inserita nella perimetrazione di cui all'art. 3.19 Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale.

3 Obiettivi, specificità e analisi di coerenza

Passaggio fondamentale nell'elaborazione della Val.S.A.T. è il processo di valutazione ovvero la comparazione degli aspetti di variante rispetto:

- alle aree che potrebbero essere significativamente interessate dalla modificazione degli strumenti di Piano.
- allo scenario zero ossia all'evoluzione probabile senza l'attuazione della variante di piano o del programma;
- ai fattori di coerenza interna ed esterna.

Questi tre punti verranno analizzati nei seguenti paragrafi.

Queste proposte di variante vengono elaborate, principalmente, per rendere maggiormente efficaci i livelli di tutela delle aree in oggetto, in considerazione del loro straordinario valore ambientale e paesaggistico, della loro rarità e della loro fragilità.

3.1 Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate.

L'area di variante n. 1 corrisponde alla pozione settentrionale degli arbusteti in zona B.ARB, in proprietà pubblica e confinanti con la zona A (anch'essa proprietà pubblica) e viene integrata alla zona A.

L'area è caratterizzata dalla presenza di habitat stabili, molto rari a livello nazionale, regionale e

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

locale, che sono favoriti dall'assenza di ingerenze umane. In essi sono, inoltre, presenti specie particolarmente esigenti in fatto di tranquillità dei luoghi, in particolare uno dei nuclei familiari di *Canis lupus* del Parco regionale del Delta del Po.

Valori e caratteristiche dell'area.

Habitat protetti (All. I Dir. 92/43/CEE)

1410 Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)

2160 Dune con presenza di *Hippophae rhamnoides*

2250* Dune costiere con *Juniperus* spp.

2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei *Cisto-Lavanduletalia*

2270* Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*

9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*

Specie animali: *Canis lupus* è presente con un nucleo familiare, che utilizza una delle aree rimboschite, particolarmente fitta e impenetrabile, come per un momento importantissimo del proprio calendario biologico. *Felis silvestris* è presente con una piccola popolazione, che frequenta anche i limitrofi terreni pubblici dell'Immobiliare, senza soluzione di continuità. *Caprimulgus europaeus*: nidifica a terra, ovunque vi sia vegetazione rada e sufficiente aridità, anche tra gli arbusteti.

L'area di variante n. 2 corrisponde alla pozione meridionale della proprietà pubblica dell'Ortazzino, in sottozona B.PRA, confinante a sud con la zona C (di proprietà privata) e caratterizzata dalla presenza di habitat prativi di diverso tipo, che sono favoriti dallo sfalcio annuale, ma potrebbero essere pesantemente danneggiati, se non addirittura compromessi da interventi agronomici non sufficientemente dettagliati in modo esplicito dalle norme vigenti.

Valori e caratteristiche dell'area.

Habitat protetti (All. I Dir. 92/43/CEE)

6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) con stupenda fioritura di orchidee

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*

Specie animali: *Circus pygargus* nidifica nelle aree prative. *Caprimulgus europaeus*: nidifica a terra, ovunque vi sia vegetazione rada e sufficiente aridità, anche tra gli arbusteti.

L'area di variante n. 3 corrisponde a tutta la porzione dell'Immobiliare in sottozona C.PRA, caratterizzata dalla presenza delle vecchie strade del tentativo di lottizzazione, inframmezzate da habitat prativi e da arbusteti che stanno sostituendo la vegetazione artificialmente piantumata nei vialetti.

Valori e caratteristiche dell'area

Habitat protetti (All. I Dir. 92/43/CEE)

2160 Dune con presenza di *Hippophae rhamnoides*

2250* Dune costiere con *Juniperus* spp.

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*

9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*

Specie animali: *Felis silvestris* è presente con una piccola popolazione, che frequenta anche i

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0008846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

limitrofi terreni pubblici dell'Ortazzino, senza soluzione di continuità. *Caprimulgus europaeus*: nidifica a terra, ovunque vi sia vegetazione rada e sufficiente aridità, anche tra gli arbusteti.

Tutte le tre aree oggetto di variante, parti di un unico sito, sono inserite nel più volte ricordato complesso ambientale compreso tra i Fiumi Uniti a nord, il viale dei Lombardi a sud, la strada statale Adriatica a ovest e il mare Adriatico a est e composto da: Pineta di Classe, Ortazzo, prati allagati della Bassa Marina, Ortazzino e Immobiliare, meandri abbandonati del torrente Bevano, foce del torrente Bevano, Pineta Ramazzotti, Pineta Savio, litorale da Lido di Dante a Lido di Classe. Tutti questi siti naturali sono collegati tra loro, in un *continuum* ecologico dal mare all'entroterra che non ha eguali nel territorio costiero della regione Emilia-Romagna. Sono, inoltre, tutte inserite in due siti Natura 2000 tra loro adiacenti: IT4070009 - Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano; IT4070010 - Pineta di Classe.

3.2 Definizione degli scenari

In questo paragrafo vengono messi a confronto lo scenario cosiddetto "zero", ovvero il caso in cui la variante al Piano di Stazione non subisce modificazioni, e lo scenario di "Piano".

- **Scenario A "zero":** conferma le previsioni dello strumento di pianificazione del Parco senza introdurre modificazioni previsionali o normative;
- **Scenario B "di Piano":** introduzioni riferimenti correttivi al fine di rendere maggiormente efficaci i livelli di tutela dei siti.

La valutazione comparata delle alternative è stata effettuata confrontando gli effetti derivanti dall'applicazione dei singoli scenari di piano rispetto ai principali temi di progetto sintetizzati nei seguenti "criteri" riportati nella seguente tabella.

Variante 1

La variante consiste nell'elevazione della tutela da sottozona B.ARB a zona A della porzione settentrionale dell'area, caratterizzata dalla presenza dominante degli habitat 2160 Dune con presenza di *Hippophae rhamnoides*; 2250* Dune costiere con *Juniperus* spp.; 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei *Cisto-Lavanduletalia*; 2270* Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*. Tali habitat, infatti, come evidenziato, sono stabili, non necessitano di interventi di gestione e sono favoriti dall'assenza di disturbo antropico nelle loro funzioni ecologiche.

L'area elevata da sottozona B.ARB a zona A ha una superficie di 90 ettari. La zona A della stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia (unica zona A del Parco regionale del Delta del Po) passa, così, dagli attuali 71 ettari a ben 161 ettari di territorio a salvaguardia integrale.

Criterio	Scenario A	Scenario B
Tutela degli arbusteti compatti di olivello spinoso, ginepro, fillirea, agazzino (macchia costiera su dune consolidate tipica della costa nord adriatica) e del nucleo di lupo dalle minacce causate dalle "attività direttamente finalizzate alla tutela e ripristino dell'ambiente e del paesaggio, nonché gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone" e dagli "interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente di Gestione" , previsti dalla norma della zona B.BOS	Non assolto	Assolto
Tutela degli arbusteti compatti di olivello spinoso, ginepro,	Non assolto	Assolto

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

fillirea, agazzino (macchia costiera su dune consolidate tipica della costa nord adriatica) e del nucleo di lupo dalle minacce causate da "l'escursionismo e il turismo naturalistico", previsti dalla norma della zona B.BOS, potenziali vettori di specie vegetali esotiche attraverso il trasporto di semi e inevitabile fonte di disturbo nei confronti del lupo		
Tutela degli arbusteti compatti di olivello spinoso, ginepro, fillirea, agazzino (macchia costiera su dune consolidate tipica della costa nord adriatica) e del nucleo di lupo dalle minacce causate dagli interventi di "manutenzione ordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti" e dalle "normali operazioni di pulizia meccanica delle carraie" , previsti dalla norma della zona B.BOS, che danneggiano direttamente gli habitat tutelati dalla direttiva 92/43/CEE e arrecano disturbo alla presenza del lupo	Non assolto	Assolto
Gli interventi di "manutenzione ordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti" e le "normali operazioni di pulizia meccanica delle carraie", previsti dalla norma della zona B.BOS, permettono una maggiore accessibilità alla zona A esistente (in cui l'accesso è, invece, vietato) e un passaggio nelle porzioni settentrionali della zona B, particolarmente delicate	Non assolto	Assolto
Gli interventi di "esecuzione, da parte dell'Ente di Gestione, di eventuali interventi di riconversione delle pinete artificiali a *Pinu pinaster*", previsti dalla norma della zona B.BOS, possono danneggiare notevolmente il nucleo di lupo, in considerazione de fatto che proprio la pineta esistente è stata scelta dal nucleo familiare di lupo per una parte fondamentale della propria biologia (tana, *rendez-vous*)	Non assolto	Assolto
Le "opere di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque", previste dalla norma della zona B.BOS, cambierebbero l'idrologia dell'area, a danno sia dell'adiacente zona A (caratterizzata dal ristagno idrico e dal naturale affioramento idrico invernale della falda), sia della stessa vegetazione arbustiv su sabbie	Non assolto	Assolto
Gli "interventi di asportazione delle essenze vegetali alloctone", previsti dalla norma della zona B.BOS, non sono necessari, alla luce di quanto espresso relativamente alla presenza del lupo nel rimboschimento con l'alloctono *Pinus pinaster* (che, peraltro, no è specie esotica invasiva di rilevanza unionale, anzi, pur come specie esogena è considerata parte rilevante dell'habitat 2270*, prioritario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE)	Non assolto	Assolto
Quanto previsto dalle norme per la zona B.ARB, ossia "l'accesso limitato e regolamentato, in forma esclusiva di visita guidata", seppur con guida, determinerebbe un disturbo troppo elevato agli habitat protetti (calpestio, introduzione involontaria di specie esotiche) e alla presenza del lupo	Non assolto	Assolto
Variante 2 La variante riguarda una modifica normativa relativa alla gestione dei prati della sottozona B.PRA, caratterizzata dalla		

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

presenza di habitat prativi di diverso tipo, che sono favoriti dallo sfalcio annuale, ma potrebbero essere pesantemente danneggiati, se non addirittura compromessi da interventi agronomici non sufficientemente vietati in modo esplicito dalle norme vigenti. Prevede l'aggiunta alle norme tecniche di attuazione della zona B.ARB di un alinea al comma 6.1, con il seguente testo: 6.1 In tale sottozona sono vietati: … l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo.

Criterio	Scenario A	Scenario B
La possibilità di effettuare interventi di aratura, semina e trasemina, fertilizzazione e altre operazioni agronomiche che eccedano lo sfalcio annuale tra la fine dell'estate e la fine dell'inverno, compromette la conservazione delle praterie con habitat 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) con stupenda fioritura di orchidee e 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*	Non assolto	Assolto

Variante 3

La sottozona C.PRA è caratterizzata dalla presenza delle vecchie strade del tentativo di lottizzazione, inframmezzate da habitat prativi e da arbusteti che stanno sostituendo la vegetazione artificialmente piantumata nei vialetti, del tutto analoghi a quelli presenti nella sottozona B.PRA, per la tutela dei quali si prevede di elevare la zona da C a B

Criterio	Scenario A	Scenario B
La porzione più meridionale dell'Ortazzino presenta ancora i residui dell'urbanizzazione primaria legata al tentativo di lottizzazione dei primi anni '70 del Novecento; lungo le strade asfaltate realizzate a quel tempo erano presenti fino a qualche anno fa le conifere messe a dimora per la realizzazione dei vialetti cittadini, ancora presenti ai tempi della redazione del Piano Territoriale, sono oggi state completamente sostituite dalla macchia tipica del litorale nord adriatico; rimangono i residui di asfaltatura che, però, si ritiene più opportuno eventualmente rimuovere, piuttosto che mantenere per "l'escursionismo e il turismo naturalistico" (come stabilito dalle norme della sottozona C.PRA), per rinaturalizzare completamente l'area, in virtù dei forti valori naturalistici che ha nel frattempo acquisito.	Non assolto	Assolto
Le "attività integrative al reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'agriturismo, l'offerta di servizi ambientali e per l'ospitalità, ricettivi e ricreativi per attività del tempo libero compatibili con le finalità istitutive del Parco", previste (seppur con forti limitazioni) per la sottozona C.PRA, possono generare comunque forme di incidenza sull'area, non soltanto sul sito in questione, ma anche su limitrofo litorale, per la pressione generata dai turisti che, nella maggior parte dei casi, rivolgono il proprio interesse proprio sulla spiaggia, per esercitare il turismo balneare, che è una delle principali pressioni sul complesso dunoso e sulle spiagge naturali a nord di Lido di Classe.	Non assolto	Assolto
La previsione delle norme della sottozona C.PRA di "mantenimento delle strutture per la fruizione individuate dalle	Non assolto	Assolto

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

presenti Norme", combinata con la previsione di fruizione delle vecchie strade del tentativo di lottizzazione, rende impossibile l'asportazione delle strade stesse che, invece, si ritiene attualmente auspicabile, anche se nell'area si considera possibile la fruizione, ma su sentieri di terra battuta.		
L'impianto normativo della sottozona C.PRA non vieta chiaramente l'aratura, la semina, la trasemina delle comunità prative, che potrebbero essere pesantemente danneggiate da queste normali pratiche agricole, inopportune nel sito e per l'habitat in questione.	Non assolto	Assolto
La previsione delle norme per la sottozona C.PRA di mantenere le strade asfaltate della vecchia lottizzazione contrasta con la rinaturalizzazione a cui il sito è andato incontro a 15 anni di distanza dalla stesura del Piano Territoriale, che è divenuta un valore aggiunto della porzione meridionale dell'Ortazzino.	Non assolto	Assolto
La previsione delle norme per la sottozona C.PRA di utilizzare le suddette strade per generiche attività del tempo libero senza mezzi a motore che, ad esempio, potrebbero anche riguardare attività sportive decisamente impattanti, contrasta con la necessità di mantenere un'elevata tranquillità nel sito, che fa da cuscinetto tra Lido di Classe e la porzione settentrionale dell'Ortazzino ove è insediato il nucleo familiare di lupo e con la presenza del gatto selvatico proprio anche nella porzione meridionale dell'Ortazzino stesso.	Non assolto	Assolto

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

5.5 Coerenza interna ed esterna

Questo paragrafo ha l'obiettivo di definire la coerenza esterna e interna degli obiettivi di variante. Ed in particolare affronta e valuta la coerenza tra gli obiettivi dei piani sovraordinati rispetto a quelli della variante al Piano di Stazione e l'assenza di elementi di contrasto rispetto alle norme del Piano medesimo.

Le valutazioni di questo paragrafo sono essenzialmente di tipo qualitativo e hanno la finalità di individuare eventuali contrasti che possono emergere su due livelli differenti. Da una parte è necessario accertare l'assenza di eventuali contrasti con gli strumenti di indirizzo e di pianificazione sovraordinati e dall'altra viene valutato se le azioni generino contrasto con le medesime norme del Piano.
L'analisi di coerenza degli obiettivi è in sintesi svolta in due differenti fasi:

- coerenza interna, che si pone ed affronta il quesito "i contenuti e le valutazioni della variante sono coerenti tra di loro sotto il profilo ambientale?". Essa consente di verificare l'esistenza di contraddizioni all'interno del piano prodotte dalla variante. In particolare occorre verificare eventuali fattori di contrasto tra gli obiettivi specifici del piano e gli strumenti previsti per il raggiungimento dei suddetti obiettivi (azioni, indirizzi/proposte di intervento, vincoli, condizioni).
- coerenza esterna, che risponde sostanzialmente alla domanda "gli obiettivi del variante sono coerenti con altri obiettivi della pianificazione sovraordinata?". L'analisi di coerenza esterna verifica la compatibilità degli obiettivi e strategie generali del piano rispetto agli obiettivi/principi di sostenibilità ambientale, desunti dai piani di riferimento.

Coerenza interna

Nella seguente tabella vengono riportati gli obiettivi, le prescrizioni, le direttive del Piano di Stazione al fine di garantire il rispetto della coerenza interna.

Norme tecniche di attuazione del Piano di Stazione "Pineta di Classe e Salina di Cervia	
Norma di Piano	
Art. 1 "Finalità del Parco, contenuti ed ambito di applicazione del Piano Territoriale della Stazione" *1. Il Parco regionale del Delta del Po (Parco) è stato istituito con legge regionale 2 luglio 1988, n. 27, al fine "garantire e promuovere, in forma unitaria e coordinata, la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del Delta del Po ed in particolare delle zone umide di importanza internazionale, per scopi culturali, scientifici, didattici, economici e sociali".* *…* *3. … avendo come obiettivi specifici la salvaguardia dei beni naturali, ambientali, storico-documentali e culturali che costituiscono la ricchezza del Delta e delle "valli e pinete ravennati".* *Il Piano di Stazione attua, inoltre:* *- le norme di tutela delle zone umide designate ai sensi della Convenzione di Ramsar, ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge regionale n. 27/88;* *- le norme di tutela delle specie contenute nella Direttiva 79/409/CEE, attuata dall'art. 1, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo quanto disposto dall'art. 105 della legge regionale 26 aprile 1999,*	

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

n. 3;
- le norme di tutela degli habitat e delle specie contenute nella Direttiva 92/43/CEE, attuata con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, secondo quanto disposto dall'art. 105 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 3.

Variante	Valutazione	Coerenza (✓ , x, -)
Variante n. 1 Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A	L'area oggetto di maggiore tutela è rappresentativa del patrimonio naturale e del paesaggio del Delta del Po, è parte della zona Ramsar "Ortazzo e territori limitrofi", la cui tutela è finalità del Piano Territoriale e ospita habitat stabili (che non necessitano interventi gestionali) e specie tutelati dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE	✓
Variante n. 2 Introduzione della norma "*sono vietate: … l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo*" per la zona B.PRA	I prati naturali su sabbie aride o umide retrodunali sono habitat rappresentativi del patrimonio naturale e del paesaggio del Delta del Po, la cui tutela è finalità del Piano Territoriale e sono classificati come habitat tutelati dalla direttiva 92/43/CEE	✓
Variante n. 3 Zona C.PRA elevata a zona B.PRA	I prati naturali su sabbie aride o umide retrodunali e gli arbusteti costieri di ginepro, olivello spinoso e fillirea sono habitat rappresentativi del patrimonio naturale e del paesaggio del Delta del Po, la cui tutela è finalità del Piano Territoriale e sono classificati come habitat tutelati dalla direttiva 92/43/CEE	✓
Norma di Piano		

Art. 9 "Tutela e gestione delle zone umide"
…
2. Ai sensi delle presenti Norme si considerano zone umide tutte le aree che presentano le associazioni vegetali riportate dalla allegata carta di analisi A.10 con le seguenti sigle e definizioni sintassonomiche:
…
Vegetazione dei prati umidi e palustri - Mo (Molinietalia); Ho (Holoschoenetalia); Er (Eriantho ravennae-Schoenetum nigricantis). Vegetazione palustre di acqua dolce - Ph (Phragmitetalia). NdA: sono riportate

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

soltanto le associazioni vegetali presenti nelle aree di variante.
Le finalità generali da perseguirsi sono dunque relative alla conservazione di queste cenosi tipiche locali, biologicamente e strutturalmente complesse, differenziate secondo il tipo di zona umida, di habitat, vegetazione e cenosi faunistiche. Deve essere posta particolare attenzione alla gestione dei livelli idrici, dei gradienti di salinità, della vegetazione.
3. 3. Sono zone umide di importanza internazionale, ai sensi della Convenzione di Ramsar, ratificata con D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448:
- Ortazzo e territori limitrofi (D.M. 13/7/1981 in G.U. n. 203 del 25/7/81);
…
Tali zone umide sono pertanto soggette a particolare tutela da parte della comunità internazionale e alle disposizioni stabilite a livello sovraordinato…

Variante	**Valutazione**	**Coerenza (✓ , x, -)**
Variante n. 1 Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A	L'area oggetto di maggiore tutela ospita nelle bassure la vegetazione *Molinietalia; Holoschoenetalia; Eriantho ravennae-Schoenetum nigricantis; Phragmitetalia* la cui conservazione è maggiormente garantita dall'aumento del livello di tutela. Per quanto riguarda la zona Ramsar si veda quanto riportato relativamente al precedente art. 1	✓
Variante n. 2 Introduzione della norma "*sono vietate: … l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo*" per la zona B.PRA	L'area oggetto di maggiore tutela ospita nelle bassure la vegetazione *Molinietalia; Holoschoenetalia; Eriantho ravennae-Schoenetum nigricantis; Phragmitetalia* la cui conservazione sarebbe fortemente minacciata da interventi di aratura, erpicatura, semina, trasemina, fertilizzazione. Per quanto riguarda la zona Ramsar si veda quanto riportato relativamente al precedente art. 1	✓
Variante n. 3 Zona C.PRA elevata a zona B.PRA	L'area oggetto di maggiore tutela ospita nelle bassure la vegetazione *Molinietalia; Holoschoenetalia; Eriantho ravennae-Schoenetum nigricantis; Phragmitetalia* la cui conservazione è maggiormente garantita dall'aumento del livello di tutela, considerate le minacce dovute al calpestio e ad interventi agricoli ordinari. Per quanto riguarda la zona Ramsar si veda quanto riportato relativamente al precedente art. 1	✓

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Norma di Piano

Art. 10 "Conservazione e gestione degli habitat naturali e seminaturali"

1. La conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale che caratterizza il territorio della Stazione, nonché il mantenimento del valore di biodiversità in esso presente, devono essere perseguiti, in particolare, attraverso la tutela degli habitat naturali e semi-naturali inclusi nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE e successive modifiche e integrazioni e degli habitat delle specie di interesse conservazionistico comunitario incluse nell'allegato II della stessa Direttiva 92/43/CEE e successive modifiche e integrazioni e nell'allegato I della Direttiva 79/409/CEE e successive modifiche e integrazioni, censiti come presenti nel territorio della Stazione.

2. Sono, inoltre, tutelati in quanto rari o unici a livello del sistema regionale delle Aree Protette o del Parco regionale del Delta del Po, gli habitat che ospitano le formazioni vegetali prioritarie per la Stazione e le specie indicate come particolarmente protette ai successivi artt. 11 e 12 delle presenti Norme.

3. I siti proposti come "Sito di Importanza Comunitaria" ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Direttiva 92/43/CEE ed i siti designati come "Zone Speciali di Conservazione" (ZSC) ai sensi dell'art. 4, comma 4 della Direttiva 92/43/CEE e come "Zone di Protezione Speciale" (ZPS) ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Direttiva 79/409/CEE, sono sottoposti alle misure di conservazione necessarie ed opportune per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie ed a particolari misure di conservazione per il loro mantenimento o ripristino in relazione al rischio di degrado e distruzione presente, anche in recepimento di disposizioni regionali, statali e comunitarie allo scopo emanate.

4. Il presente Piano costituisce il quadro di riferimento per le misure di conservazione relative ai siti della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE. Compito del Regolamento del Parco è quello di specificare dette misure di conservazione.

Variante	**Valutazione**	**Coerenza (✓ , x, -)**
Variante n. 1 Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A	L'area oggetto di maggiore tutela ospita habitat e specie tutelati dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE la cui conservazione è maggiormente garantita dall'aumento del livello di tutela	✓
Variante n. 2 Introduzione della norma "*sono vietate: … l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo*" per la zona B.PRA	I prati naturali su sabbie aride o umide retrodunali sono habitat tutelati dalla direttiva 92/43/CEE, la cui conservazione sarebbe fortemente minacciata da interventi di aratura, erpicatura, semina, trasemina, fertilizzazione	✓

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Variante n. 3 Zona C.PRA elevata a zona B.PRA	L'area oggetto di maggiore tutela ospita habitat tutelati dalla direttiva 92/43/CEE la cui conservazione è maggiormente garantita dall'aumento del livello di tutela, considerate le minacce dovute al calpestio e ad interventi agricoli e forestali ordinari.	✓

Norma di Piano

Art. 11 "Tutela e gestione della flora spontanea e della vegetazione"

1. Nel territorio del parco e dell'area contigua è tutelato il patrimonio floristico e vegetazionale esistente, con particolare riferimento alle entità floristiche di maggiore interesse conservazionistico per rarità e vulnerabilità, nonché alle comunità vegetali connotate da particolare interesse fitogeografico, elevata rarità, grado di naturalità e vulnerabilità, così come specificate ai commi seguenti.

2.Nel territorio del parco e dell'area contigua sono rigorosamente protette le specie di cui alla L.R. 24 gennaio 1977 n. 2 e quelle di cui all'Allegato II della Dir. 92/43/CEE e le altre specie ricomprese nel seguente elenco:

Quercus ilex; Osyris alba; Clematis viticella; Colutea arborescens; Rhamnus alaternus; Hippophae rhamnoides; Cistus incanus; Cistus salvifolius; Tuberaria guttata; Helianthemum apenninum; Fumana procumbens;Bupleurum baldense; Anagallis (Lysimachia) minima; Phillyrea angustifolia; Centaurium tenuiflorum; Cuscuta caesattiana; Odontites rubra; Plantago cornuti; Plantago indica; Viburnum lantana; Lonicera etrusca; Scabiosa argentea; Scabiosa gramuntia; Artemisia coerulescens; Centaurea tommasinii; Leontodon leysseri; Ornithogalum exscapum; Ruscus aculeatus; Juncus acutus; Juncus litoralis; Luzula campestris; Parapholis strigosa; Arundo pliniana; Carex liparocarpos; Carex extensa; Cladium mariscus; Ophrys fuciflora; Aceras anthropophorum; Orchis coriophora subsp. fragrans; Orchis simia; Orchis palustris; Epipactis palustris. NdA sono citate soltanto le specie effettivamente presenti nelle aree oggetto di variante.

…

4. Nel territorio del parco e dell'area contigua, oltre alle formazioni vegetali espressamente incluse nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, sono di interesse conservazionistico prioritario le seguenti formazioni vegetali: Eriantho-Schoenetum nigricantis; Schoeneto-Chrysopogonetum grylli; Junipero-Hippophaetum fluviatilis; Quercion ilicis. NdA sono citate soltanto le formazioni presenti nelle aree oggetto di variante.

Variante	**Valutazione**	**Coerenza (✓ , x, -)**
Variante n. 1 Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A	L'area oggetto di maggiore tutela ospita le specie floristiche e gli habitat tutelati ai sensi del presente articolo la cui conservazione è maggiormente garantita dall'aumento del livello di tutela	✓

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Variante n. 2 Introduzione della norma "*sono vietate: … l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo*" per la zona B.PRA	L'area oggetto di maggiore tutela ospita le specie floristiche e gli habitat tutelati ai sensi del presente articolo, la cui conservazione sarebbe fortemente minacciata da interventi di aratura, erpicatura, semina, trasemina, fertilizzazione	✓
Variante n. 3 Zona C.PRA elevata a zona B.PRA	L'area oggetto di maggiore tutela ospita le specie floristiche e gli habitat tutelati ai sensi del presente articolo, la cui conservazione è maggiormente garantita dall'aumento del livello di tutela, considerate le minacce dovute al calpestio e ad interventi agricoli e forestali ordinari	✓

Norma di Piano

Art. 12 "Tutela e gestione della fauna"

1.Nel territorio del parco e dell'area contigua la gestione faunistica è finalizzata alla conservazione della diversità genetica delle popolazioni di fauna presenti, nonché alla tutela degli habitat indispensabili alla loro sopravvivenza e riproduzione, promuovendo a tal fine ricerche scientifiche, censimenti, monitoraggi e piani di tutela. Il patrimonio faunistico della Stazione del Parco è tutelato attraverso specifiche misure di conservazione rivolte alle singole specie e mediante misure di salvaguardia degli habitat che caratterizzano i siti di presenza e degli habitat potenzialmente idonei in base alle caratteristiche ecologiche delle specie. Sono da ritenere prioritari gli interventi e le misure che promuovono la tutela della diversità delle zoocenosi e la specifica protezione delle specie di maggiore interesse conservazionistico che figurano nell'elenco dell'art. 2 della L. 157/92, nonché negli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE e successive modifiche e integrazioni e nell'allegato I della Direttiva 79/409/CEE e successive modifiche e integrazioni. Sono, inoltre, da ritenersi prioritari gli interventi volti alla conservazione delle specie minacciate o rare incluse nelle Liste Rosse locali, nazionali o internazionali dei diversi Taxa, e dei relativi habitat, nonché delle specie appartenenti alla fauna minore di cui alla L.R. n. 15/06.

In particolare, sono segnatamente individuate come specie di prioritaria importanza per la Stazione: Polyphylla fullo; Chalcides chalcides; Circus pygargus; Hystrix cristata; Mustela putorius. NdA sono citate soltanto le specie effettivamente presenti nelle aree oggetto di variante.

Variante	**Valutazione**	**Coerenza (✓ , x, -)**

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Variante n. 1 Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A	L'area oggetto di maggiore tutela ospita le specie faunistiche tutelate ai sensi del presente articolo, la cui conservazione è maggiormente garantita dall'aumento del livello di tutela	✓
Variante n. 2 Introduzione della norma "*sono vietate: … l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo*" per la zona B.PRA	L'area oggetto di maggiore tutela ospita le specie faunistiche tutelate ai sensi del presente articolo, non impattate in modo significativo dalle attività agricole vietate dalle norme aggiuntive introdotte con la variante n. 2	-
Variante n. 3 Zona C.PRA elevata a zona B.PRA	L'area oggetto di maggiore tutela ospita le specie faunistiche tutelate ai sensi del presente articolo, la cui conservazione è maggiormente garantita dall'aumento del livello di tutela	✓

Norma di Piano

Art. 13, "Tutela e gestione delle aree forestali e arbustive"
1. Il sistema delle aree forestali e arbustive è individuato in tutti i complessi vegetali che presentano le associazioni vegetali riportate dalla allegata carta di analisi A.10 con le seguenti sigle e definizioni tassonomiche: Vegetazione arbustiva - Ps (Prunetalia spinosae); Hi (Junipero communis-Hippophaetum fluviatilis). Boschi termofili submediterranei a querce sempreverdi – Oq (Quercion ilicis). Vegetazione di origine antropica - Ba (boschi di conifere adulte); Rm (rimboschimenti misti di conifere e latifoglie). NdA sono riportate solamente le formazioni forestali presenti nelle aree oggetto di variante.

Variante	**Valutazione**	**Coerenza (✓ , x, -)**
Variante n. 1 Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A	L'area oggetto di maggiore tutela ospita gli habitat forestali tutelati ai sensi del presente articolo, la cui conservazione è maggiormente garantita dall'aumento del livello di tutela	✓

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Variante n. 2 Introduzione della norma "*sono vietate: … l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo*" per la zona B.PRA	L'area oggetto di maggiore tutela ospita gli habitat forestali tutelati ai sensi del presente articolo, la cui conservazione potrebbe essere minacciata da arature profonde e fertilizzazione	✓
Variante n. 3 Zona C.PRA elevata a zona B.PRA	L'area oggetto di maggiore tutela ospita gli habitat forestali tutelati ai sensi del presente articolo, la cui conservazione è maggiormente garantita dall'aumento del livello di tutela, considerate le minacce dovute ad interventi agricoli e forestali ordinari	✓

Norma di Piano

Art. 19 "Tutela e valorizzazione delle attività artigianali, dell'agricoltura tradizionale e dei prodotti tipici"

1. Le attività agricole condotte nel territorio del Parco e delle aree contigue, condotte secondo i principi della sostenibilità ambientale, rientrano tra le attività economiche locali da qualificare e valorizzare. A tal fine, adottando il metodo della concertazione, l'Ente di Gestione, le organizzazioni professionali agricole e le associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale concordano le forme di collaborazione più opportune in ordine a: a) la tutela, la gestione ed il ripristino della biodiversità; b) la tutela degli assetti e delle infrastrutture territoriali che costituiscono gli elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio rurale; c) le misure di mitigazione degli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione attraverso la realizzazione di opere di restauro ambientale e paesaggistico.

…

6. Costituiscono obiettivi specifici del Parco:

…

l'allevamento brado di bovini di razza romagnola e di ovini, anche finalizzato alla realizzazione di pascoli umidi;

…

Variante	**Valutazione**	**Coerenza (✓ , x, -)**

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Variante n. 1 Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A	Non pertinente, l'area è di proprietà dell'Ente Parco e non è a uso agricolo	✓
Variante n. 2 Introduzione della norma "*sono vietate: … l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo*" per la zona B.PRA	Per coerenza con le finalità dell'art. 19, il pascolo non è stato incluso tra le pratiche agricole vietate, anche perché è coerente con le esigenze di tutela delle formazioni vegetali presenti nell'area	✓
Variante n. 3 Zona C.PRA elevata a zona B.PRA	Per coerenza con le finalità dell'art. 19, il pascolo non è stato incluso tra le pratiche agricole vietate in zona B.PRA, anche perché è coerente con le esigenze di tutela delle formazioni vegetali presenti nell'area	✓

Incoerenza X
Coerenza ✓
Indifferenza -

Coerenza esterna

Nella seguente tabella vengono sintetizzati gli obiettivi dei piani sovraordinati meglio esplicitati nel paragrafo 2. A questi si aggiungono anche gli obiettivi delle "Misure specifiche di conservazione e Piano di Gestione del Sito Rete Natura 2000" ampiamente descritti nello Studio di Incidenza, gli obietti relativi alla "Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile – agenda 2030", alla "Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della Regione Emilia-Romagna" e alla "Strategia Nazionale per la Biodiversità".

Nella seguente tabella vengono riportati gli obiettivi, le prescrizioni, le direttive dei Piani, dei Programmi sovraordinati e del Piano di Stazione al fine di garantire il rispetto della coerenza esterna.

Vincolo Paesaggistico, art. 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico "Zona fra Savio e Fiumi Uniti"

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Il vincolo paesaggistico intende salvaguardare gli aspetti legati agli ambienti naturali caratteristici dell'area costiera, con particolare riferimento ai "bosco planiziario … di leccio e soprattutto dal *Pinus pinea* … Lungo il litorale si estende una pineta in parte demaniale, in parte privata (località Lido di Classe) e fra questa fascia e la pineta di Classe si inserisce la zona barenica dell'Ortazzo"

Variante	**Valutazione**	**Coerenza (✓ , x, -)**
Variante n. 1 Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A	L'area oggetto di variante è tra quelle descritte e tutelate come caratteristiche del paesaggio della zona: la tutela delle caratteristiche di questo sito è maggiormente garantita dall'aumento di tutela	✓
Variante n. 2 Introduzione della norma "*sono vietate: … l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo*" per la zona B.PRA	L'area oggetto di variante è tra quelle descritte e tutelate come caratteristiche del paesaggio della zona: la tutela delle caratteristiche di questo sito è maggiormente garantita dall'introduzione dei divieti ad alcune forme di utilizzazione agricola ordinaria che, in questo paraggio altamente naturale, causerebbero modifiche rilevanti del paesaggio	✓
Variante n. 3 Zona C.PRA elevata a zona B.PRA	L'area oggetto di variante è tra quelle descritte e tutelate come caratteristiche del paesaggio della zona: la tutela delle caratteristiche di questo sito è maggiormente garantita dall'aumento del livello di tutela da zona C.PRA a zona B.PRA, per limitare attività antropiche che, in questo paraggio altamente naturale, causerebbero modifiche rilevanti del paesaggio	✓

RUE - Sistema paesaggistico ambientale, Perimetri e limiti, Stazioni del Parco Regionale del Delta del Po, Art. IV.1.14 c2

Il RUE individua nelle tavole RUE 2 con apposito perimetro le Stazioni del Parco Regionale del Delta del Po ai sensi della L.R. n.27 del 2/7/88. All'interno dei perimetri suddetti, gli interventi sono subordinati alla disciplina d'uso e di intervento definita dai Piani territoriali di Stazione e, ove richiamato, dal RUE e/o dal POC

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Variante	Valutazione	Coerenza (✓, x, -)
Variante n. 1 Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A	Nessuna variazione rispetto alla norma di cui al presente articolo del RUE	-
Variante n. 2 Introduzione della norma "*sono vietate: … l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo*" per la zona B.PRA	Nessuna variazione rispetto alla norma di cui al presente articolo del RUE	-
Variante n. 3 Zona C.PRA elevata a zona B.PRA	Nessuna variazione rispetto alla norma di cui al presente articolo del RUE	-

RUE - - Sistema paesaggistico ambientale, Rete Ecologica, Primo Livello, Matrice primaria, Art. IV.1.2 c2

Le componenti del Primo livello di cui al punto a) del precedente c1 sono:
Matrice primaria (sono le aree che costituiscono l'ossatura della rete ecologica. Esse sono aree naturali di grandi dimensioni e/o di alto valore funzionale e qualitativo ai fini del mantenimento della vitalità delle popolazioni floro-faunistiche)

Variante	Valutazione	Coerenza (✓, x, -)
Variante n. 1 Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A	L'aumento del livello di tutela persegue l'obiettivo "*del mantenimento della vitalità delle popolazioni floro-faunistiche*"	✓

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Variante n. 2 Introduzione della norma "*sono vietate: … l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo*" per la zona B.PRA	L'introduzione di norme più precise sugli utilizzi agricoli ammessi persegue l'obiettivo "*del mantenimento della vitalità delle popolazioni floro-faunistiche*"	✓
Variante n. 3 Zona C.PRA elevata a zona B.PRA	L'aumento del livello di tutela persegue l'obiettivo "*del mantenimento della vitalità delle popolazioni floro-faunistiche*"	✓

RUE - - Sistema paesaggistico ambientale, Paesaggio, Aree archeologiche o aree di tutela delle potenzialità archeologiche, Aree di tutela delle potenzialità archeologiche - Zona 4, Art.IV.1.13

Le disposizioni di cui al presente articolo, in recepimento della "Carta della Tutela delle Potenzialità Archeologiche", sono finalizzate alla tutela e valorizzazione delle potenzialità archeologiche del territorio comunale, comprensive sia delle presenze archeologiche accertate e tutelate ai sensi di legge ovvero di strumenti di pianificazione sovraordinati, sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste, attraverso modalità adeguate alle caratteristiche dei diversi contesti territoriali

Variante	**Valutazione**	**Coerenza (✓, x, -)**
Variante n. 1 Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A	Non pertinente	-
Variante n. 2 Introduzione della norma "*sono vietate: … l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo*" per	Non pertinente	-

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

la zona B.PRA		
Variante n. 3 Zona C.PRA elevata a zona B.PRA	Non pertinente	-

RUE - - Sistema paesaggistico ambientale, Perimetri e limiti, Aree soggette ad ingressione marina, Art. IV.1.14 c8

Il RUE individua con apposito perimetro nelle tavole RUE 2 e nella tavola RUE 3.2 (Città a conservazione morfologica: Marina di Ravenna) le Aree soggette ad ingressione marina. In dette aree l'edificazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni…

Variante	**Valutazione**	**Coerenza (✓ , x, -)**
Variante n. 1 Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A	Non pertinente	-
Variante n. 2 Introduzione della norma "*sono vietate: … l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo*" per la zona B.PRA	Non pertinente	-
Variante n. 3 Zona C.PRA elevata a zona B.PRA	Non pertinente	-

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

RUE - - Sistema paesaggistico ambientale, Paesaggio, Paesaggi, Contesti paesistici locali - 7.2 Pineta di Classe, Art. IV.1.4 c2

I Contesti paesistici locali sono ambiti omogenei riportati nell'elaborato gestionale RUE 7 caratterizzati da elementi peculiari da assumere a riferimento per i nuovi interventi

Variante	Valutazione	Coerenza (✓ , x, -)
Variante n. 1 Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A	Non pertinente	-
Variante n. 2 Introduzione della norma "*sono vietate: … l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo*" per la zona B.PRA	Non pertinente	-
Variante n. 3 Zona C.PRA elevata a zona B.PRA	Non pertinente	-

RUE - - Spazio naturalistico, Componenti idrogeomorfologiche-vegetazionali, SN.1 - Boschi e pinete, Art.V.2.1

1. Comprendono le zone boscate di impianto antico e rimboschimenti consistenti e consolidati, con ampia superficie e rilievo dal punto di vista naturalistico e/o paesaggistico. In tali zone il RUE prevede il mantenimento e la tutela del complesso boschivo.
2. Nei Boschi e pinete sono consentiti, con le finalità di cui al c1, i seguenti interventi di cui all'art. II.3.2: RRAN; MIA; MO e MS della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti (mantenimento

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

del fondo e controllo della vegetazione); delle infrastrutture tecnologiche; degli impianti esistenti destinati alla distribuzione e regimazione delle acque. E' consentita la realizzazione di nuovi impianti tecnologici che si rendano necessari per la tutela ed il miglioramento delle peculiarità naturalistiche che si intendono preservare.
3. Per gli edifici esistenti ricadenti in Boschi e pinete sono consentiti i seguenti interventi: MBE, MO, MS, RS, RRC, RT, e ampliamento per esigenze di adeguamento igienico-sanitario; interventi previsti dai piani di Stazione del Parco del Delta del Po sugli edifici inseriti nel sistema di fruizione, compresi gli ampliamenti e i mutamenti di destinazione d'Uso.

Variante	**Valutazione**	**Coerenza (✓ , x, -)**
Variante n. 1 Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A	La modifica della zonizzazione da zona B.ARB a zona A determina l'impossibilità di realizzare gli interventi previsti per gli impianti tecnologici di nuova realizzazione (non vi sono impianti tecnologici esistenti) e per gli edifici esistenti. Tuttavia, è assolutamente compatibile con "*il mantenimento e la tutela del complesso boschivo*"	**x**
Variante n. 2 Introduzione della norma "*sono vietate: … l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo*" per la zona B.PRA	L'introduzione di norme più specifiche a tutela del patrimonio naturale è coerente con "*il mantenimento e la tutela del complesso boschivo*"	✓
Variante n. 3 Zona C.PRA elevata a zona B.PRA	L'aumento di tutela da zona C.PRA a zona B.PRA è coerente con "*il mantenimento e la tutela del complesso boschivo*"	✓

RUE - Spazio naturalistico, Componenti idrogeomorfologiche-vegetazionali, SN.4 - Reticolo idrografico, Art.V.2.4

1. Il Reticolo idrografico è costituito dalla rete dei corsi d'acqua identificata nelle tavole RUE 2 e nelle tavole gestionali RUE 9 e RUE 10.1.
2. Oltre alle attività di competenza dei Servizi di area dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (area Reno e Po di Volano e area Romagna) è ammessa la manutenzione dei sentieri e percorsi esistenti e la realizzazione di nuovi.

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

3. Non è consentito il tombamento o la impermeabilizzazione di sezioni o tronchi di canale, fatte salve le necessità derivanti da esigenze di pubblico interesse.
4. Ogni eventuale nuovo intervento di sbarramento dei corsi d'acqua, con esclusione dei canali di bonifica, deve essere accompagnato da idonee rampe di risalita per l'ittiofauna.
5. I progetti di intervento di manutenzione dei corsi d'acqua devono essere redatti secondo i "Criteri progettuali e di compatibilità ambientale per l'attuazione degli interventi di difesa del suolo nella Regione Emilia-Romagna" di cui alla delibera della Giunta regionale del 6 settembre 1994, n. 3939.

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: http://www.parcodeltapo.it/it/
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388

Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: http://www.parcodeltapo.it/it/
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388

Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: http://www.parcodeltapo.it/it/
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388

Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: http://www.parcodeltapo.it/it/
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388

Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: http://www.parcodeltapo.it/it/
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388

Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: http://www.parcodeltapo.it/it/
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388

Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: http://www.parcodeltapo.it/it/
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388

Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: http://www.parcodeltapo.it/it/
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388

Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: http://www.parcodeltapo.it/it/
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388

Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: http://www.parcodeltapo.it/it/
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388

Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: http://www.parcodeltapo.it/it/
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388

Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Variante	Valutazione	Coerenza (✓, x, -)
Variante n. 1 Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A	Ambito presente marginalmente e non influenzato dalla modifica della zonizzazione	-
Variante n. 2 Introduzione della norma "*sono vietate: … l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo*" per la zona B.PRA	Ambito presente marginalmente e non influenzato dalla modifica della norma	-
Variante n. 3 Zona C.PRA elevata a zona B.PRA	Ambito presente marginalmente e non influenzato dalla modifica della zonizzazione	-

RUE - Sistema paesaggistico ambientale, Perimetri e limiti, Dossi e paleodossi, Art. IV.1.14 c9

Il RUE nelle tavole RUE 2 individua quali Dossi e paleodossi l'insieme dei dossi di pianura e delle dune costiere, come definiti al comma 1 dall'art. 3.20 del PTCP, articolati dall'elaborato gestionale RUE 10.3.2 "Overlay sintesi del PTCP dossi, paleodossi e sistemi dunosi" in: a) Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati; Dossi di ambito fluviale recente (in cui sono compresi i "paleodossi di modesta rilevanza" di cui alla lettera c) dell'art. 3.20 del PTCP); b) Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica; Sistemi dunosi costieri di rilevanza idrogeologica.
I dossi e paleodossi ed i sistemi dunosi individuati nelle tavole RUE 2 sono sottoposti oltre che alla

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

disciplina di cui al presente comma, alle norme prescrittive dell'art. 3.20 del PTCP.

a) I Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati e i Dossi di ambito fluviale svolgono la funzione di contenimento idraulico e le loro morfostrutture sono segno testimoniale della formazione ed evoluzione della pianura alluvionale. Per questi motivi devono essere salvaguardate le loro caratteristiche altimetriche e non potranno essere previsti interventi edilizi o infrastrutturali che comportino modificazioni morfologiche in termini di sbancamenti anche parziali e/o riporti, salvo il caso di interventi di messa in sicurezza idraulica, previo nulla osta degli enti competenti. Gli interventi edilizi effettuati su Dossi e Paleodossi, con esclusione di quelli ricadenti in aree della Città consolidata o in via di consolidamento, fermo restando per la Città di nuovo impianto e/o da riqualificare quanto previsto dal POC, devono inoltre seguire le seguenti prescrizioni:

- *gli interventi di ampliamento demolizione e ricostruzione e NC, qualora ammessi dalle specifiche norme di componente, dovranno rispettare l'assetto planialtimetrico esistente, privilegiando gli ampliamenti in sopraelevazione e prevedendo gli interrati solo se ammessi dalla disciplina dei Piani di Bacino e realizzati in modo tale da prevenire pericoli di allagamento. Lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle coperture deve essere previsto direttamente al suolo, nell'area di intervento o nelle sue immediate vicinanze, attraverso opportuni sistemi disperdenti interrati*
- *negli interventi relativi ad aree scoperte dovrà essere privilegiato l'uso di pavimentazioni permeabili, che consentono lo smaltimento diretto al suolo delle acque piovane, mentre strade e parcheggi devono essere dotati di pavimentazioni impermeabili e di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e di immissione nella fognatura pubblica, in modo da evitare la percolazione di inquinanti nel suolo*
- *è vietata la dispersione e lo scarico di fanghi o di acque reflue non depurate e l'accumulo direttamente sul suolo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi*
- *le attività produttive di tipo artigianale o industriale ricomprese negli elenchi di cui al DM 5/09/1994 se e in quanto suscettibili di pregiudicare la qualità e la protezione della risorsa idrica.*

La previsione di nuove attività di questo tipo o l'ampliamento di quelle esistenti, qualora tale esigenza non risulti altrimenti soddisfacibile tramite localizzazioni alternative, dovranno essere corredate da apposite indagini e relative prescrizioni attuative che garantiscano la protezione della risorsa idrica.

b) Nei Sistemi dunosi costieri di rilevanza idrogeologica gli interventi devono essere effettuati in conformità a quanto previsto al punto 10D dell'art. 3.20 del PTCP, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- *sono vietate le movimentazioni di terreno, eseguite per qualsiasi fine, che portino alla modifica dell'andamento planoaltimetrico del sistema dunoso rilevabile sul piano di campagna; fanno eccezione le movimentazioni finalizzate alla ricostruzione del cordone dunoso litoraneo*
- *per gli eventuali interventi ammessi dovranno essere privilegiati materiali ecocompatibili e strutture permeabili ed amovibili*
- *dovranno essere rimosse le strutture che risultino incompatibili sia per posizione che per caratteristiche strutturali e funzionali*
- *dovranno essere favorite le piantumazioni di specie erbacee ed arbustive autoctone atte a favorire la ricostruzione del sistema dunoso*
- *nel rispetto delle prescrizioni sopraccitate potranno essere attrezzati percorsi che favoriscono la fruizione e valorizzazione del sistema dunoso.*

Per quanto concerne i Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentaria paesistica gli interventi devono essere effettuati in conformità a quanto previsto al punto 11(P) dell'art. 3.20 del PTCP. Per le parti ricadenti nel Piano dell'Arenile, si applica la disciplina da esso prevista.

Gli interventi ammessi nei dossi e paleodossi sono condizionati all'applicazione della disciplina

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

paesaggistica di cui al Capo III.4.

Variante	Valutazione	Coerenza (✓ , x, -)
Variante n. 1 Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A	La modifica della zonizzazione da zona B.ARB a zona A è assolutamente compatibile con le norme di cui al presente articolo	✓
Variante n. 2 Introduzione della norma "*sono vietate: … l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo*" per la zona B.PRA	L'introduzione di norme più specifiche a tutela del patrimonio naturale è assolutamente compatibile con le norme di cui al presente articolo	✓
Variante n. 3 Zona C.PRA elevata a zona B.PRA	L'aumento di tutela da zona C.PRA a zona B.PRA è assolutamente compatibile con le norme di cui al presente articolo	✓

RUE - - - Sistema paesaggistico ambientale, Paesaggio, Paesaggi, Contesti paesistici locali - 7.1 Savio, Art. IV.1.4 c2

I Contesti paesistici locali sono ambiti omogenei riportati nell'elaborato gestionale RUE 7 caratterizzati da elementi peculiari da assumere a riferimento per i nuovi interventi.

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Variante	Valutazione	Coerenza (✓ , x, -)

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Variante n. 1 Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A	Non pertinente	-
Variante n. 2 Introduzione della norma "*sono vietate: … l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo*" per la zona B.PRA	Non pertinente	-
Variante n. 3 Zona C.PRA elevata a zona B.PRA	Non pertinente	-

PTCP - Art. 3.15 Zone di Tutela della Costa e dell'Arenile

1. Per le zone di tutela della costa e dell'arenile, le quali interessano parti del sistema costiero presentanti caratteri di naturalità che presentino le caratteristiche proprie dell'arenile e/o delle pinete consolidate limitrofe all'arenile e che sono come tali indicate e delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi secondo e quinto, e le direttive di cui ai successivi commi terzo e quarto.
2. Nelle zone di cui al primo comma possono essere previsti e/o consentiti esclusivamente: a) la conservazione e/o il ripristino della conformazione naturale, con particolare riferimento all'apparato morfologico e vegetazionale della duna

Variante	**Valutazione**	**Coerenza (✓ , x, -)**
Variante n. 1 Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A	La modifica della zonizzazione da zona B.ARB a zona A è coerente con "*la conservazione … della conformazione naturale, con particolare riferimento all'apparato morfologico e vegetazionale della duna*" (il ripristino non è necessario, perché l'area presenta dune consolidate naturali, stabili e ben conformate)	✓

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Variante n. 2 Introduzione della norma "*sono vietate: … l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo*" per la zona B.PRA	L'introduzione di norme più specifiche a tutela del patrimonio naturale è coerente con "*la conservazione … della conformazione naturale, con particolare riferimento all'apparato morfologico e vegetazionale della duna*"	✓
Variante n. 3 Zona C.PRA elevata a zona B.PRA	L'area non è inclusa nella zona di cui all'art. 3.15	-

RUE – Art. 3.18 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. Gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono individuati nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano. Qualora, successivamente all'entrata in vigore delle presenti norme, entri in vigore un atto di pianificazione dell'Autorità di bacino competente per territorio che contenga una nuova e più precisa individuazione delle aree da considerarsi "alveo", le prescrizioni del presente articolo si applicano a tale individuazione. In considerazione del fatto che a norma dell'art.11, comma 2 della L.R. n.20/2000 le previsione del PAI prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti PTCP, al fine di agevolare la conoscibilità della disciplina del Piano provinciale effettivamente vigente, favorendone il rispetto e l'attuazione, con atto dirigenziale può essere predisposto un elaborato tecnico che opera il coordinamento del PTCP con le suddette modifiche derivanti dall'approvazione del PAI o suoi stralci, fermo restando che, mantenendosi l'esclusivo valore giuridico proprio dei piani approvati, non è comunque consentita la trasformazione delle aree vincolate del PTCP fino all'adeguamento dello stesso.
2. Negli invasi ed alvei di cui al primo comma, comunque nel rispetto degli strumenti di pianificazione dell'Autorità di bacino, sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; eventuali occupazioni temporanee che non riducano la capacità di portata dell'alveo, debbono essere realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.

Variante	**Valutazione**	**Coerenza (✓ , x, -)**

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Variante n. 1 Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A	La modifica della zonizzazione da zona B.ARB a zona A interessa una superficie minima e marginale dell'area oggetto di questo articolo del PTCP, essendo praticamente l'intera totalità dei meandri abbandonati del torrente Bevano già inclusi in zona A	-
Variante n. 2 Introduzione della norma "*sono vietate: … l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo*" per la zona B.PRA	L'area oggetto di variante non è interessata dal presente articolo del PTCP	-
Variante n. 3 Zona C.PRA elevata a zona B.PRA	L'area oggetto di variante non è interessata dal presente articolo del PTCP	-

RUE – Art. 3.19 Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale

1. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, nonché le aree individuate dagli strumenti urbanistici comunali come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, ai sensi dell'art. A.18, del capo A-IV, della L.R. 20/2000, comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti vegetazionali e geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, percettiva, ecc.) che generano per l'azione congiunta un interesse paesistico.

…

3. Nelle aree ricadenti nelle zone del presente articolo valgono le prescrizioni dettate dai successivi commi, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono, decimo e undicesimo.

Lungo i corsi d'acqua di pianura tutelati ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, laddove siano individuate nella Tav. 2 zone di cui al presente articolo il cui limite esterno non coincida con limiti fisici ma corrisponda ad un'ampiezza approssimativa di m.150 dall'alveo, si intende che l'ampiezza effettiva dell'area su cui si applicano le prescrizioni suddette è pari a m. 150 misurati dalla sponda ovvero dal piede esterno dell'argine.

4. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

a) linee di comunicazioneviaria, nonchéferroviaria anche se di tipo metropolitano;

b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;

c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;
sono ammesse nelle aree di cui al presente articolo qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione, del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
5. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione di cui al quarto comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti.
6. Nelle aree di cui al presente articolo, solamente a strumenti di pianificazione provinciali compresi quelli di settore e alla strumentazione comunale compete, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, l'eventuale previsione di:
a) attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
b) rifugi e posti di ristoro;
c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia;
d) progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare rilevanza soprattutto in relazione alla tutela della diversità biologica con specifico riferimento a zone umide planiziarie, prati stabili, boschi relitti di pianura, ecc..
7. Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e b) del sesto comma, gli strumenti di pianificazione regionali o provinciali possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.
8. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire nelle aree di cui al primo comma interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:
a) parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
c) zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.
9.(P) Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato ai commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sono comunque consentiti:
a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate approvate alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;
c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo, nonché di strutture abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
10. Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c) del nono comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
11. Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, sulla base di parere favorevole della Provincia, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola diverse da quelle di cui al nono comma, oltre alle aree di cui al secondo comma, solamente ove si dimostri:
a) l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili, ribadendo, in particolare per le località balneari ricadenti nella zona in esame, quanto sancito dal punto 9) del comma 3 dell'art.3.12 – Sistema costiero;
b) la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti.

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: http://www.parcodeltapo.it/it/
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388

Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: http://www.parcodeltapo.it/it/
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388

Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: http://www.parcodeltapo.it/it/
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388

Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: http://www.parcodeltapo.it/it/
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388

Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: http://www.parcodeltapo.it/it/
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388

Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Variante	Valutazione	Coerenza (✓ , x, -)
Variante n. 1 Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A	L'area oggetto di variante non è interessata dal presente articolo del PTCP	-
Variante n. 2 Introduzione della norma "*sono vietate: … l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo*" per la zona B.PRA	L'introduzione di norme più specifiche in materia di conduzione agricola dei terreni è coerente con le esigenze di tutela espresse dal presente articolo	✓
Variante n. 3 Zona C.PRA elevata a zona B.PRA	L'aumento di tutela da zona C.PRA a zona B.PRA è coerente con le esigenze di tutela espresse dal presente articolo	✓

Piano di Gestione e Misure di Conservazione del sito IT4070009

È vietato realizzare nuovi impianti fotovoltaici a terra e nelle acque lentiche

Variante	Valutazione	Coerenza (✓ , x, -)

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Variante n. 1 Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A	La modifica della zonizzazione da zona B.ARB a zona A conferma il divieto	✓
Variante n. 2 Introduzione della norma "*sono vietate: … l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo*" per la zona B.PRA	Non pertinente	-
Variante n. 3 Zona C.PRA elevata a zona B.PRA	L'aumento di tutela da zona C.PRA a zona B.PRA conferma il divieto	✓

Piano di Gestione e Misure di Conservazione del sito IT4070009

E' vietato accendere fuochi all'esterno di aree appositamente predisposte o delle normali pratiche agricole, nelle forme e nei modi consentiti dalle norme vigenti

Variante	**Valutazione**	**Coerenza (✓ , x, -)**
Variante n. 1 Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A	La modifica della zonizzazione da zona B.ARB a zona A conferma il divieto	✓
Variante n. 2 Introduzione della norma "*sono vietate: … l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1°*	Non pertinente	-

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

agosto e il 15 marzo" per la zona B.PRA		
Variante n. 3 Zona C.PRA elevata a zona B.PRA	L'aumento di tutela da zona C.PRA a zona B.PRA conferma il divieto	✓

Piano di Gestione e Misure di Conservazione del sito IT4070009

E' vietato sorvolare a bassa quota (inferiore a 500 m AGL - Above Ground Level) con qualunque tipo di velivolo a motore, compresi i droni, sopra aree boscate e zone di arenile caratterizzate da presenza di residui di duna, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi i sorvoli per motivi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio e militari

Variante	**Valutazione**	**Coerenza (✓ , x, -)**
Variante n. 1 Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A	La modifica della zonizzazione da zona B.ARB a zona A conferma il divieto	✓
Variante n. 2 Introduzione della norma "*sono vietate: … l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo*" per la zona B.PRA	Non pertinente	-
Variante n. 3 Zona C.PRA elevata a zona B.PRA	L'aumento di tutela da zona C.PRA a zona B.PRA conferma il divieto	✓

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

E' vietata la realizzazione di nuova viabilità carrabile. Percorsi ciclo-pedonali possono essere realizzati, mantenendo il fondo naturale e previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito, nel caso in cui possano contribuire al miglioramento dello stato di conservazione di specie e degli habitat, alla fruizione sostenibile del sito, limitando la frequentazione diffusa, alla creazione di fasce tagliafuoco, alle esigenze di pubblica sicurezza, limitando l'esposizione di pedoni e/o ciclisti al traffico veicolare.

Variante	Valutazione	Coerenza (✓ , x, -)
Variante n. 1 Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A	La modifica della zonizzazione da zona B.ARB a zona A conferma il divieto	✓
Variante n. 2 Introduzione della norma "*sono vietate: … l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo*" per la zona B.PRA	Non pertinente	-
Variante n. 3 Zona C.PRA elevata a zona B.PRA	L'aumento di tutela da zona C.PRA a zona B.PRA conferma il divieto	✓

Piano di Gestione e Misure di Conservazione del sito IT4070009

E' vietato l'accesso con natanti (canoe, gommoni, moto d'acqua, ecc.) alle zone umide di foce durante il periodo di nidificazione (1 marzo – 31 luglio); durante il resto dell'anno eventuali iniziative culturali-sportive episodiche e/o periodiche sono possibili previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Variante	Valutazione	Coerenza (✓, x, -)
Variante n. 1 Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A	La modifica della zonizzazione da zona B.ARB a zona A conferma il divieto	✓
Variante n. 2 Introduzione della norma "*sono vietate: … l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo*" per la zona B.PRA	Non pertinente	-
Variante n. 3 Zona C.PRA elevata a zona B.PRA	L'aumento di tutela da zona C.PRA a zona B.PRA conferma il divieto	✓

Piano di Gestione e Misure di Conservazione del sito IT4070009

Nelle aree forestali e nei rimboschimenti è vietato l'utilizzo di diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, nonché il pirodiserbo fatto salvo l'utilizzo mirato di sostanze diserbanti quando valutato necessario per il controllo di specie infestanti (Ailanto, Amorpha, ecc.) previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

Variante	Valutazione	Coerenza (✓, x, -)

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Variante n. 1 Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A	La modifica della zonizzazione da zona B.ARB a zona A conferma il divieto. **Le specie esotiche arboree ed arbustive non sono presenti nell'area elevata dal B.ARB ad A**	✓
Variante n. 2 Introduzione della norma "*sono vietate: … l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo*" per la zona B.PRA	Non pertinente	-
Variante n. 3 Zona C.PRA elevata a zona B.PRA	L'aumento di tutela da zona C.PRA a zona B.PRA conferma il divieto e la possibilità di intervento sulle specie esotiche	✓

Piano di Gestione e Misure di Conservazione del sito IT4070009

E' vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea nel raggio di 10 m dalle zone umide di origine artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini artificiali, stagni, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, casse di espansione e altri bacini artificiali abbandonati); sono fatti salvi gli interventi di taglio della vegetazione, da svolgere preferibilmente a mano, per evitarne l'eventuale copertura o l'interramento, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito

Variante	**Valutazione**	**Coerenza (✓ , x, -)**
Variante n. 1 Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A	La modifica della zonizzazione da zona B.ARB a zona A conferma il divieto. **Non sono necessari interventi di contenimento della vegetazione per contrastare la chiusura delle zone umide, essendo queste ultime fortemente salate**	✓
Variante n. 2 Introduzione della norma "*sono vietate: … l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra*	Non pertinente	-

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo" per la zona B.PRA		
Variante n. 3 Zona C.PRA elevata a zona B.PRA	L'aumento di tutela da zona C.PRA a zona B.PRA conferma il divieto e consente gli eventuali interventi di controllo della vegetazione	✓

Piano di Gestione e Misure di Conservazione del sito IT4070009

' vietato esercitare l'attività venatoria in modalità vagante nella fascia di 150 m dal confine esterno delle Riserve Naturali dello Stato, qualora ricadente in un sito della rete Natura 2000, con l'eccezione della caccia agli Ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale

Variante	**Valutazione**	**Coerenza (✓ , x, -)**
Variante n. 1 Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A	La modifica della zonizzazione da zona B.ARB a zona A conferma il divieto	✓
Variante n. 2 Introduzione della norma "*sono vietate: … l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo*" per la zona B.PRA	Non pertinente	-
Variante n. 3 Zona C.PRA elevata a zona B.PRA	L'aumento di tutela da zona C.PRA a zona B.PRA conferma il divieto	✓

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alla specie di Porciglione (Rallus aquaticus)

Variante	Valutazione	Coerenza (✓ , x, -)
Variante n. 1 Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A	La modifica della zonizzazione da zona B.ARB a zona A conferma il divieto	✓
Variante n. 2 Introduzione della norma "*sono vietate: … l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo*" per la zona B.PRA	Non pertinente	-
Variante n. 3 Zona C.PRA elevata a zona B.PRA	L'aumento di tutela da zona C.PRA a zona B.PRA conferma il divieto	✓

Piano di Gestione e Misure di Conservazione del sito IT4070009

È vietato utilizzare la trincia forestale per potare alberi e arbusti, mentre sono consentite le barre falcianti

Variante	Valutazione	Coerenza (✓ , x, -)

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Variante n. 1 Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A	La modifica della zonizzazione da zona B.ARB a zona A conferma il divieto	✓
Variante n. 2 Introduzione della norma "*sono vietate: … l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo*" per la zona B.PRA	Non pertinente	-
Variante n. 3 Zona C.PRA elevata a zona B.PRA	L'aumento di tutela da zona C.PRA a zona B.PRA non incide sul divieto	-

Piano di Gestione e Misure di Conservazione del sito IT4070009

Interventi di conservazione degli habitat costieri

Variante	**Valutazione**	**Coerenza (✓ , x, -)**
Variante n. 1 Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A	La modifica della zonizzazione da zona B.ARB a zona A garantisce l'assoluta conservazione degli habitat costieri, in questo caso lontani dalla battigia e non soggetti ad erosione ed alla conseguente necessità di interventi di salvaguardia attiva	✓
Variante n. 2 Introduzione della norma "*sono vietate: … l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1°*	Non pertinente	-

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

agosto e il 15 marzo" per la zona B.PRA		
Variante n. 3 Zona C.PRA elevata a zona B.PRA	L'aumento di tutela da zona C.PRA a zona B.PRA garantisce l'assoluta conservazione degli habitat costieri, in questo caso lontani dalla battigia e non soggetti ad erosione ed alla conseguente necessità di interventi di salvaguardia attiva	✓

Piano di Gestione e Misure di Conservazione del sito IT4070009

Azioni di rimozione specie animali diffuse, ma controllabili

Variante	**Valutazione**	**Coerenza (✓ , x, -)**
Variante n. 1 Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A	Le azioni di rimozione di animali esotici sono vietate in zona A. **Tuttavia, l'area interessata dall'aumento di tutela è praticamente priva di specie esotiche invasive, essendo la nutria quasi del tutto assente; è presente il daino, ma l'efficace predazione da parte del lupo sta naturalmente risolvendo il problema e la scelta di lasciare che sia il predatore naturale ad effettuare questo controllo è consolidata dalle scelte effettuate dall'Ente**	✓
Variante n. 2 Introduzione della norma "*sono vietate: … l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo*" per la zona B.PRA	Non pertinente	-

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Variante n. 3 Zona C.PRA elevata a zona B.PRA	L'aumento di tutela da zona C.PRA a zona B.PRA non impedisce eventuali interventi di controllo delle specie esotiche invasive	✓

Piano di Gestione e Misure di Conservazione del sito IT4070009

L'Ente gestore, nei tratti dunali (in particolare habitat 2130 "Dune grigie") dove il pino marittimo va naturalmente diffondendosi, provvede al taglio delle plantule di pino per favorire il mantenimento dell'habitat originario. L'intervento è dovuto anche per la forte erosione costiera attiva in diversi tratti che tende a far arretrare il profilo dunale.*

Variante	**Valutazione**	**Coerenza (✓, x, -)**
Variante n. 1 Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A	La modifica della zonizzazione da zona B.ARB a zona A riguarda aree in cui non è presente l'habitat 2130*	✓
Variante n. 2 Introduzione della norma "*sono vietate: … l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo*" per la zona B.PRA	Non pertinente	-
Variante n. 3 Zona C.PRA elevata a zona B.PRA	L'aumento di tutela da zona C.PRA a zona B.PRA non impedisce interventi attivi di controllo di *Pinus pinaster*	✓

Piano di Gestione e Misure di Conservazione del sito IT4070009

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

È opportuna la realizzazione di zone umide artificiali anche temporanee (pozze, acquitrini) che possano costituire siti riproduttivi per gli Anfibi. Al fine di contenere il carico trofico di detti bacini: ogni 5 anni potrà essere eseguita la rimozione dei sedimenti superficiali/accumulo di materiale organico superficiale. L'estrazione dovrà interessare esclusivamente piccole porzioni del bacino per non determinare impatti eccessivi a carico delle cenosi macrofitiche e delle banche dei semi conservate nei sedimenti superficiali, oltre che limitare il rilascio di nutrienti associato alla mobilizzazione dei sedimenti stessi; ogni 2 anni potrà essere eseguito lo sfalcio delle cenosi elofitiche di margine, con asportazione della biomassa; gli sfalci dovranno interessare esclusivamente piccole porzioni litoranee/riparie del bacino per non determinare impatti eccessivi a carico delle cenosi elofitiche. Il controllo della proliferazione macroalgale deve essere effettuato con interventi di restauro naturalistico quali l'impianto e la ricreazione di fasce a macrofite lungo le fasce litoranee del bacino.

Variante	Valutazione	Coerenza (✓ , x, -)
Variante n. 1 Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A	La modifica della zonizzazione da zona B.ARB a zona A impedisce questo genere di interventi. Tuttavia, la superficie idonea a realizzare piccoli stagni per anfibi rimane elevata e sufficiente a permettere un'efficace conservazione di queste specie	✓
Variante n. 2 Introduzione della norma "*sono vietate: … l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo*" per la zona B.PRA	Non pertinente	-
Variante n. 3 Zona C.PRA elevata a zona B.PRA	L'aumento di tutela da zona C.PRA a zona B.PRA permette la realizzazione di questi interventi di conservazione attiva	✓

Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile – Agenda 2030

Obiettivo specifico: aumentare del 30% le aree terrestri protette

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Variante	Valutazione	Coerenza (✓, x, -)
Variante n. 1 Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A	La modifica della zonizzazione da zona B.ARB a zona A non modifica la superficie delle aree protette	-
Variante n. 2 Introduzione della norma "*sono vietate: … l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo*" per la zona B.PRA	Non pertinente	-
Variante n. 3 Zona C.PRA elevata a zona B.PRA	L'aumento di tutela da zona C.PRA a zona B.PRA non modifica la superficie delle aree protette	-

Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della Regione Emilia-Romagna

Obiettivo specifico: mantenimento e valorizzazione delle residue zone costiere naturali

Variante	Valutazione	Coerenza (✓, x, -)
Variante n. 1 Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A	La modifica della zonizzazione da zona B.ARB a zona A garantisce il mantenimento delle residue zone umide costiere naturali	✓

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Variante n. 2 Introduzione della norma "*sono vietate: … l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo*" per la zona B.PRA	Non pertinente	-
Variante n. 3 Zona C.PRA elevata a zona B.PRA	Non pertinente	-

Strategia nazionale per la Biodiversità

Costruire una rete coerente di aree protette terrestri e marine

Variante	**Valutazione**	**Coerenza (✓, x, -)**
Variante n. 1 Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A	La modifica della zonizzazione da zona B.ARB a zona A aumenta la tutela ad una delle aree protette terrestri costiere di maggior rilievo a livello nazionale	✓
Variante n. 2 Introduzione della norma "*sono vietate: … l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo*" per la zona B.PRA	L'introduzione di norme specifiche per il controllo delle pratiche agricole potenzialmente dannose per gli habitat costieri aumenta la tutela ad una delle aree protette terrestri costiere di maggior rilievo a livello nazionale	✓

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Variante n. 3 Zona C.PRA elevata a zona B.PRA	L'aumento di tutela da zona C.PRA a zona B.PRA aumenta la tutela ad una delle aree protette terrestri costiere di maggior rilievo a livello nazionale	✓

Strategia nazionale per la Biodiversità

Ripristinare gli ecosistemi terrestri e marini

Variante	**Valutazione**	**Coerenza (✓ , x, -)**
Variante n. 1 Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A	La modifica della zonizzazione da zona B.ARB a zona A impedisce il ripristino attivo degli ecosistemi, ma si evidenzia, come del resto riportato più volte negli elaborati di variante, che l'area individuata per questo aumento di tutela non necessita di interventi di ripristino, essendo già ad elevatissima naturalità e perfettamente in equilibrio.	✓
Variante n. 2 Introduzione della norma "*sono vietate: … l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo*" per la zona B.PRA	L'introduzione di norme specifiche per il controllo delle pratiche agricole potenzialmente dannose per gli habitat costieri va proprio nella direzione di aumentare la possibilità di ripristino ambientale in una delle aree protette terrestri costiere di maggior rilievo a livello nazionale	✓
Variante n. 3 Zona C.PRA elevata a zona B.PRA	L'aumento di tutela da zona C.PRA a zona B.PRA va proprio nella direzione di aumentare la possibilità di ripristino ambientale in una delle aree protette terrestri costiere di maggior rilievo a livello nazionale. In particolare, prevede la rimozione delle strade asfaltate rimaste come residuo del tentativo illecito di urbanizzazione della metà del Novecento, proprio per permettere il ripristino di habitat naturali.	✓

Legenda
Incoerenza **x**

r_emiro.Giunta - Prot. 25/09/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Coerenza ✓
Indifferenza -

4 Effetti di Piano, mitigazione e compensazione e monitoraggio.

La fase conclusiva del processo di VALSAT è rappresentata dalla valutazione degli effetti di Piano sulle componenti ambientali e dalla definizione di misure di mitigazione e compensazione che consentono di minimizzarne azioni di impatto negativo. La previsione di tali misure determina, così, un miglioramento significativo del livello di sostenibilità delle azioni di Piano.

4.1 Valutazione degli effetti di Piano sulle componenti ambientali

In questa fase vengono descritti gli effetti ambientali generati dalla variante di Piano mettendo in relazione le azioni di intervento proposte dal Piano con i temi ambientali descritti nel quadro conoscitivo ed evidenziandone le possibili interazioni.

Nella valutazione degli effetti generali attesi sulle componenti ambientali, si possono individuare esclusivamente fattori di impatto positivo, poiché l'intera variante è finalizzata ad aumentare il livello di tutela e migliorare lo stato di conservazione delle aree oggetto di variante e dei loro ecosistemi.

4.2 Misure di mitigazione e compensazione

Considerato che la variante ha il solo scopo di aumentare le tutele del sito e di migliorarne lo stato di conservazione, non si ritengono necessarie misure di mitigazione o compensazione.

4.3 Monitoraggio ambientale del Piano

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., "il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive".

Considerato che si tratta di varianti finalizzate ad aumentare la tutela e migliorare lo stato di conservazione ambientale del sito, il piano di monitoraggio si rende necessario per verificare l'efficacia di tali previsioni di miglioramento ovvero la conservazione e salvaguardia degli elementi di pregio paesaggistico, ambientale e biologico evidenziati dall'elaborato. Tale monitoraggio viene già svolto costantemente dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Delta del Po e dal Servizio Parchi della Regione Emilia-Romagna per adempiere agli obblighi di cui alla direttiva 92/43/CEE: i risultati di tale monitoraggio verranno utilizzati anche per valutare l'efficacia delle scelte compiute con le presenti varianti.

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Sintesi Non Tecnica

della variante al Piano Territoriale della Stazione "Pineta di Classe e Salina di Cervia" del Parco regionale del Delta del Po, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 489 del 23/04/2012

1. Inquadramento introduttivo

Il Piano Territoriale della Stazione "Pineta di Classe e Salina di Cervia" del Parco regionale del Delta del Po, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 489 del 23/04/2012 definisce per il complesso Ortazzo-Ortazzino la seguente zonizzazione:

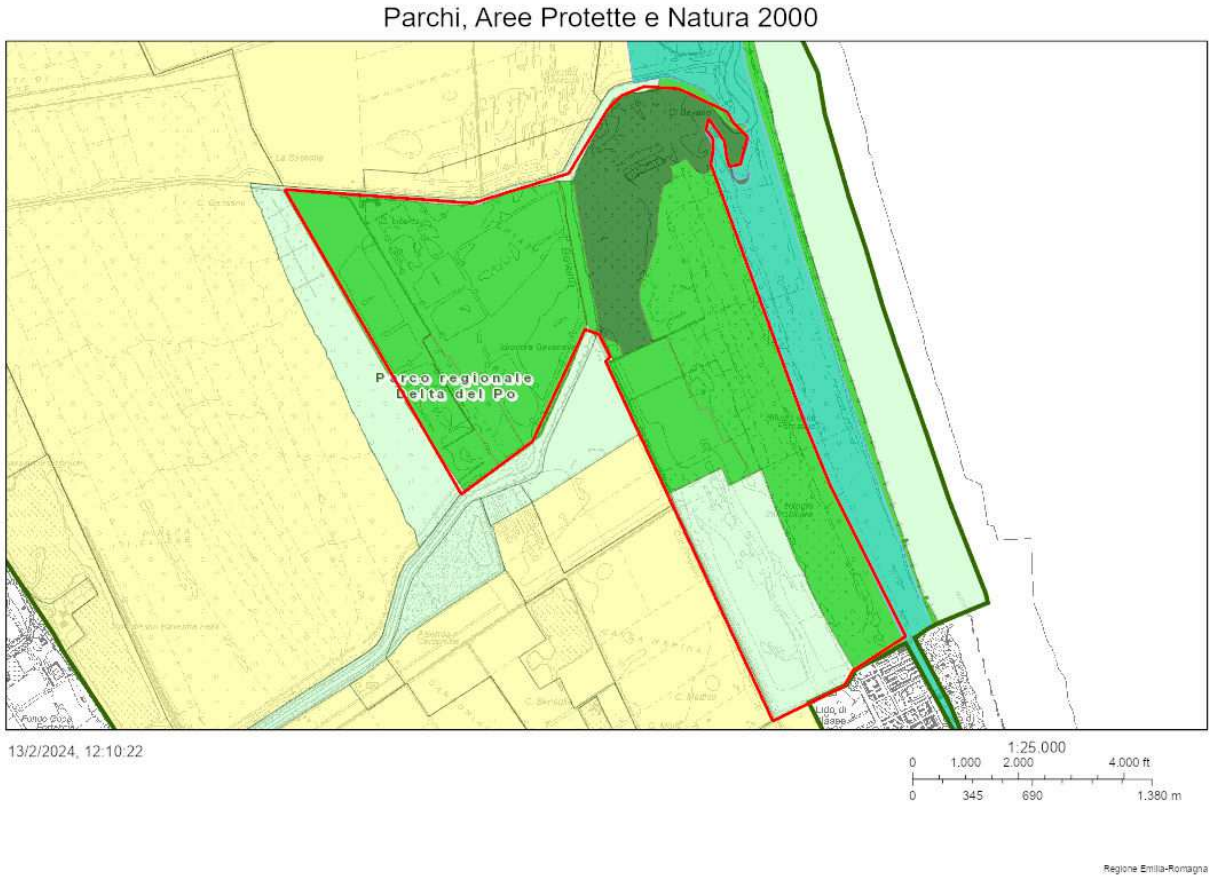

Zona A di salvaguardia integrale

Zona B di salvaguardia generale

Zona C di salvaguardia ambientale

2. Proposta di variante

2.1 VARIANTE N. 1 – Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A

Descrizione dell'area

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

La porzione settentrionale della sottozona B.ARB è caratterizzata dalla presenza di habitat arbustivi stabili (dune fossili con presenza di olivello spinoso, ginepro comune, fillirea, agazzino, cisto rosso, alloro, pino domestico, leccio), molto rari a livello nazionale, regionale e locale, che sono favoriti dall'assenza di ingerenze umane.

In essi sono, inoltre, presenti specie particolarmente esigenti in fatto di tranquillità dei luoghi, in particolare un nucleo di lupo e di gatto selvatico. A terra nidifica il succiacapre, mentre sugli arbusti qualche coppia di averla piccola.

Normativa

L'area è inclusa nella sottozona B.ARB, le cui Norme Tecniche di Attuazione sono state in precedenza riportate.

Motivazioni

Le norme presentano alcune problematicità relativamente alla porzione settentrionale della sottozona B.ARB:

- la porzione settentrionale della sottozona B.ARB presenta arbusteti compatti di olivello spinoso, ginepro, fillirea, agazzino, in altre parole la macchia costiera su dune consolidate tipica della costa nord adriatica, che, un tempo, caratterizzava l'intero litorale dell'Emilia-Romagna. In quest'area (a differenza delle altre aree costiere non occupate da insediamenti umani) sono presenti soltanto pochi e limitati rimboschimento artificiali di pino marittimo, il che costituisce un elevato elemento di valore. Peraltro, nel principale nucleo rimboschito è presente un sito di elevata importanza per la biologia del nucleo familiare di lupo europeo localizzato in questa stazione del parco. Si evidenzia che questo elemento faunistico di pregio non era assolutamente presente al momento dell'estensione del Piano Territoriale e nemmeno se ne poteva lontanamente ipotizzare l'arrivo.
- non si ritengono necessarie "*le attività direttamente finalizzate alla tutela e ripristino dell'ambiente e del paesaggio, nonché gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone*", poiché l'area presenta già un habitat in equilibrio e di elevato valore naturalistico.
- si ritiene che eventuali "*gli interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente di Gestione*" debbano essere evitati, per garantire la tranquillità necessaria alla presenza del lupo.
- si ritiene che "*l'escursionismo e il turismo naturalistico*" possano avere un impatto troppo elevato sul sito, sia per la possibile introduzione involontaria di specie vegetali esotiche attraverso il trasporto di semi, sia per l'inevitabile disturbo nei confronti del lupo.
- anche gli interventi di "*manutenzione ordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti*" sono potenzialmente assai dannosi per la presenza del lupo.
- le "*normali operazioni di pulizia meccanica delle carraie*" determinano un disturbo elevato alla presenza del lupo e impedisce il normale sviluppo della vegetazione arbustiva caratteristica del sito e protetta come habitat dalla direttiva 92/43/CEE. Inoltre, permettono un'accessibilità alla zona A esistente (in cui l'accesso è, invece, vietato) e un passaggio nelle porzioni settentrionali della zona B, particolarmente delicato.
- si ritiene inopportuna "*l'esecuzione, da parte dell'Ente di Gestione, di eventuali interventi di riconversione delle pinete artificiali a Pinus pinaster*", in considerazione del fatto che proprio la pineta esistente nell'area è stata scelta dal nucleo familiare di lupo per una parte fondamentale della propria biologia.
- si ritiene inopportuno eseguire "*opere di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque*", che potrebbero cambiare

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

l'idrologia dell'area, a danno sia dell'adiacente zona A, sia della stessa vegetazione arbustiva su sabbie della zona B.ARB.

- gli "*interventi di asportazione delle essenze vegetali alloctone*" non sono necessari, alla luce di quanto espresso relativamente alla presenza del lupo nel rimboschimento con l'alloctono pino marittimo.
- soprattutto, si ritiene che, data la fragilità degli habitat e la presenza di specie sensibili, non sia opportuno prevedere "*l'accesso, limitato e regolamentato, in forma esclusiva di visita guidata*", che, seppur con guida, determinerebbe un disturbo troppo elevato.

Variante

La variante consiste nell'elevazione della tutela da sottozona B.ARB a zona A della porzione settentrionale dell'area, caratterizzata dalla presenza dominante degli habitat 2160 Dune con presenza di *Hippophae rhamnoides*; 2250* Dune costiere con *Juniperus* spp.; 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei *Cisto-Lavanduletalia*; 2270* Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*. Tali habitat, infatti, come evidenziato, sono stabili, non necessitano di interventi di gestione e sono favoriti dall'assenza di disturbo antropico nelle loro funzioni ecologiche.

L'area elevata da sottozona B.ARB a zona A ha una superficie di 90 ettari. La zona A della stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia (unica zona A del Parco regionale del Delta del Po) passa, così, dagli attuali 71 ettari a ben 161 ettari di territorio a salvaguardia integrale.

Il perimetro aggiornato è riportato di seguito:

BOZZA

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

2.2 VARIANTE N. 2 – Sottozona B.PRA modifica normativa

Descrizione dell'area

La sottozona B.PRA è caratterizzata dalla presenza di habitat prativi di diverso tipo (prati aridi con splendide fioriture di rare specie di orchidee, prati umidi con giunchi, prati umidi con molinia), che sono favoriti dallo sfalcio annuale, ma potrebbero essere pesantemente danneggiati, se non addirittura compromessi da interventi agronomici non sufficientemente vietati in modo esplicito dalle norme vigenti.

Sono presenti alcune specie nidificanti a terra nei prati, in particolare l'albanella minore e, nei pressi deio ciuffi di arbusti, il succiacapre.

Normativa

La norma della sottozona B.PRA è stata in precedenza riportata.

Motivazioni

Come evidenziato al paragrafo 2, le norme presentano una problematicità relativamente alla conservazione delle aree prative naturali, non vietando in modo esplicito, ma solo in riferimento agli obiettivi gestionali, l'aratura, l'erpicatura, la semina o la trasemina, la fertilizzazione dei terreni prativi.

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Variante

La variante consiste nell'inserimento di un alinea al comma 6.1, con il seguente testo:

6.1 In tale sottozona sono vietati:

…

- l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo.

2.3 VARIANTE N. 3 – Zona C.PRA elevata a zona B.PRA

Descrizione dell'area

La sottozona C.PRA è caratterizzata dalla presenza delle vecchie strade del tentativo di lottizzazione, inframmezzate da habitat prativi e da arbusteti di interesse comunitario che stanno sostituendo la vegetazione artificialmente piantumata nei vialetti.

L'area è regolarmente frequentata dal lupo e dal gatto selvatico e vi nidifica il succiacapre.

Normativa

L'area è inclusa nella sottozona C.PRA, le cui Norme Tecniche di Attuazione sono state in precedenza riportate.

Motivazioni

Come evidenziato al paragrafo 2, le norme presentano alcune problematicità relativamente alla conservazione degli habitat della sottozona C.PRA:

- l'area più meridionale dell'Ortazzino presenta ancora i residui dell'urbanizzazione primaria legata al tentativo di lottizzazione dei primi anni '70 del Novecento. Lungo le strade asfaltate realizzate a quel tempo erano presenti fino a qualche anno fa le conifere messe a dimora per la realizzazione dei vialetti cittadini, ancora presenti ai tempi della redazione del Piano Territoriale, sono oggi state completamente sostituite dalla macchia tipica del litorale nord adriatico, già descritta in precedenza. Rimangono i residui di asfaltatura che, però, si ritiene più opportuno eventualmente rimuovere, piuttosto che mantenere per "*l'escursionismo e il turismo naturalistico*".
- le "*attività integrative al reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'agriturismo, l'offerta di servizi ambientali e per l'ospitalità, ricettivi e ricreativi per attività del tempo libero compatibili con le finalità istitutive del Parco*", seppur fortemente limitate dalle norme specifiche della sottozona C.PRA (vedi oltre), possono generare comunque forme di incidenza sull'area, non soltanto sul sito in questione, ma anche su limitrofo litorale, per la pressione generata dai turisti che, nella maggior parte dei casi, rivolgono il proprio interesse proprio sulla spiaggia, per esercitare il turismo balneare, che è una delle principali pressioni sul complesso dunoso e sulle spiagge naturali a nord di Lido di Classe.
- la previsione di "*mantenimento delle strutture per la fruizione individuate dalle presenti Norme*", combinata con la previsione di fruizione delle vecchie strade del tentativo di lottizzazione, rende impossibile l'asportazione delle strade stesse che, invece, si ritiene attualmente auspicabile, anche se nell'area si considera possibile la fruizione, ma su sentieri di terra battuta.

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

- l'impianto normativo non vieta chiaramente l'aratura, la semina, la trasemina delle comunità prative, che potrebbero essere pesantemente danneggiate da queste normali pratiche agricole, inopportune nel sito e per l'habitat in questione;
- la previsione di mantenere le strade asfaltate della vecchia lottizzazione contrasta con la rinaturalizzazione a cui ilo sito è andato incontro a 15 anni di distanza dalla stesura del Piano Territoriale, che è divenuta un valore aggiunto della porzione meridionale dell'Ortazzino;
- la previsione di utilizzare le suddette strade per generiche attività del tempo libero senza mezzi a motore che, ad esempio, potrebbero anche riguardare attività sportive decisamente impattanti, contrasta con la necessità di mantenere un'elevata tranquillità nel sito, che fa da cuscinetto tra Lido di Classe e la porzione settentrionale dell'Ortazzino ove è insediato il nucleo familiare di lupo.

Variante

La variante consiste nell'elevazione della tutela da sottozona C.PRA a sottozona B.PRA dell'intera superficie. Tali habitat, infatti, come evidenziato, necessitano di sfalcio annuale per la loro conservazione (consentito in B.PRA), ma sarebbero danneggiati da una fruizione troppo elevata (vietata in B.PRA) e sono oggi caratterizzati da una naturalità tale da giustificare l'inserimento in zona B.

Di conseguenza, la norma della sottozona B.PRA deve essere adeguata alla presenza delle strade della vecchia lottizzazione e all'auspicabile loro rimozione (le modifiche sono riportate in grassetto):

6. La sottozona B.PRA comprende la porzione meridionale delle praterie umide salmastre dell'Ortazzino; in tale sottozona l'ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto, con particolare riferimento agli assetti vegetazionali dei prati umidi a Puccinellia palustris (Limonio narbonensis-Puccinellietum festuciformis), a Juncus maritimus (Juncetalia maritimi), a Schoenus nigricans e Holoschoenus romanus (Holoschoenetalia); non sono consentite attività diverse dalla osservazione scientifica e dalla gestione degli habitat finalizzata al mantenimento delle comunità prative (Juncetalia maritimi; Holoschoenetalia), la cui realizzazione deve essere prevista in apposito programma di ordinario controllo della vegetazione, che deve essere sottoposto al parere di conformità dell'Ente di Gestione, nel rispetto della tutela integrale dei prati umidi a Puccinellia palustris (Limonio narbonensis-Puccinellietum festuciformis).

6.1 In tale sottozona sono vietati:

- la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo;

- interventi di prosciugamento, nonché movimenti di terra o scavi;

- la raccolta e l'asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.2;

- l'alterazione o la riduzione della superficie prativa;

- l'accesso, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.2;

- l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo.

6.2 In tale sottozona sono consentiti:

- le operazioni gestionali di mantenimento delle comunità prative che necessitano di tali interventi (Juncetalia maritimi; Holoschoenetalia), condotte secondo il Regolamento del Parco e secondo quanto previsto al precedente comma 6;

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

- gli interventi di rimozione delle strade asfaltate residuo della vecchia lottizzazione e la loro sostituzione con soprassuolo prativo a libera evoluzione e sfalcio annuale;

- l'accesso per le operazioni gestionali di cui al presente comma.

Il perimetro aggiornato è riportato di seguito:

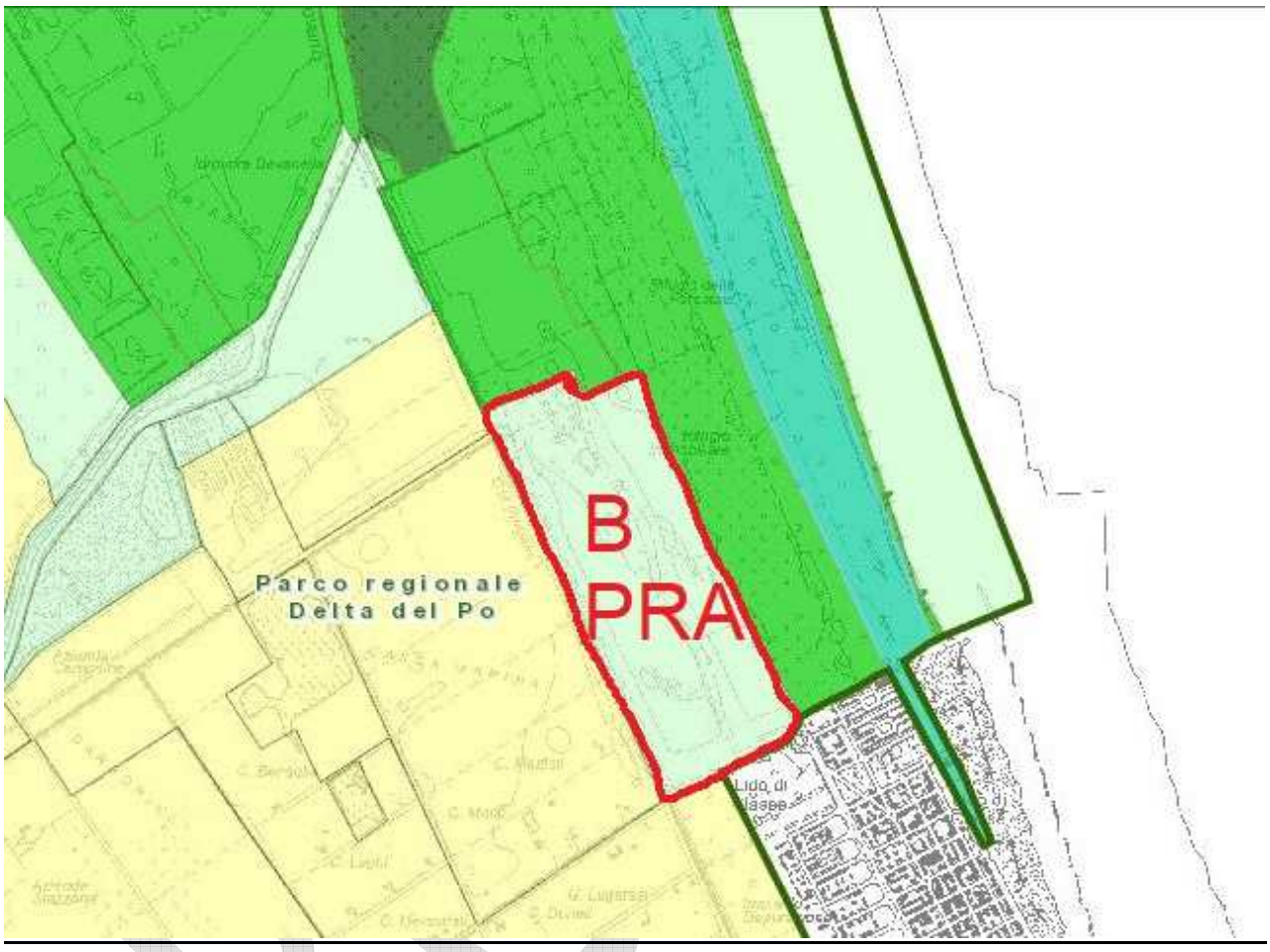

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

ENTE DI GESTIONE
PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA'
DELTA DEL PO

STUDIO DI INCIDENZA

ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, modificato con D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, attuato con L.R. n. 7 del 14 aprile 2004 e s.m.i.

VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DELLA STAZIONE "PINETA DI CLASSE E SALINA DI CERVIA" DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 947 DEL 18/06/2019

ASSUNZIONE CON DELIBERAZIONE DI COMITATO ESECUTIVO N. 21 DEL 19/02/2024

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: http://www.parcodeltapo.it/it/
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388

Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Sommario

A. PREMESSA 4

1. Direttiva 92/43/CEE “Habitat” 5
2. Direttiva 09/147/UE “Uccelli” 5

B. DATI GENERALI DEL PIANO 6

1. Titolo del progetto 6
2. Provincia, Comune e Località in cui è situata l’area d'intervento 6
3. Soggetto proponente 6

C. MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE DI PIANO 7

D. RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL’AREA DI VARIANTE E DEI SITI 16

1. Indicazione dei siti Natura 2000 (SIC e/o ZPS) interessati (denominazioni, codici), con indicazione se la variante proposta è interna o esterna ai siti stessi 16
2. Indicazione dell’eventuale presenza di aree protette 17
3. Indicazione dell’eventuale presenza di elementi naturali (boschi, arbusteti, zone umide, prati, grotte, corsi d’acqua, pareti rocciose, ecc.) nell'area oggetto di variante 17
4. Inquadramento generale dell’area di variante e dei siti 18

Nome Habitat 24

Descrizione 24

Associazioni vegetali 24

5. Indicazione dell’eventuale presenza di habitat o di specie animali e vegetali d'interesse comunitario nell’area d'intervento, con particolare riferimento a quelli prioritari 29
6. Indicazione dell’eventuale presenza di connessioni ecologiche (art. 7 L.R. 6/05) 30

E. DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE TRA LE VARIANTI PREVISTE ED IL SISTEMA AMBIENTALE (HABITAT E SPECIE ANIMALI E VEGETALI PRESENTI NEI SITI) 31

1. Uso di risorse naturali (presenti nel sito) 31
2. Fattori d'alterazione morfologica del territorio e del paesaggio 31
3. Fattori d'inquinamento e di disturbo ambientale 31
4. Rischio d'incidenti 31

F. VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL’INCIDENZA AMBIENTALE DEL PROGETTO (RAPPORTO TRA LE OPERE/ATTIVITÀ PREVISTE E LE COMPONENTI BIOTICHE, ABIOTICHE E LE CONNESSIONI ECOLOGICHE PRESENTI NELL’AREA E NEL SITO) 32

1. Rapporto tra opere/attività previste ed habitat d'interesse comunitario presenti nell’area e nel sito, con particolare riferimento a quelli prioritari (riduzione, trasformazione o frammentazione habitat, ecc.) 32
2. Rapporto tra opere/attività previste e specie animali di interesse comunitario presenti nell’area e nel sito con particolare riferimento a quelle prioritarie (riduzione delle popolazioni, alterazione habitat di riproduzione, di alimentazione, di svernamento, ecc.) 32
3. Rapporto tra opere/attività previste e specie vegetali di interesse comunitario presenti nell’area e nel sito con particolare riferimento a quelle prioritarie (riduzione delle popolazioni, alterazione habitat di

riproduzione, substrato, ecc.) 32
G. INDICAZIONE D'EVENTUALI IPOTESI PROGETTUALI ALTERNATIVE 33
H. INDICAZIONE D'EVENTUALI MISURE DI MITIGAZIONE DELL'INCIDENZA DELLE OPERE/ATTIVITÀ PREVISTE 33
I. INDICAZIONE D'EVENTUALI MISURE DI COMPENSAZIONE 33
J. CONCLUSIONI 33
1. Indicazione della provenienza dei dati utilizzati 34

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

A. PREMESSA

La variante al Piano Territoriale della Stazione "Pineta di Classe e Salina di Cervia" del Parco regionale del Delta del Po, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 489 del 23.4.2012, interessa uno dei complessi di siti della rete Natura 2000 più importanti a livello regionale e nel più importante a livello provinciale, valutato secondo i criteri delle direttive 92/43/CEE e 09/147/UE.

Ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, modificato con D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, nonché della Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, l'approvazione di piani e progetti non connessi alla conservazione e gestione del sito deve essere preceduta dalla valutazione dell'incidenza che l'attuazione del piano o la realizzazione del progetto possono avere sulla conservazione del sito e, in particolare, degli elementi (habitat, specie) protetti dalla stessa Direttiva 92/43/CEE e dalla Direttiva 09/147/UE, presenti all'interno del sito stesso.

La deliberazione della Giunta regionale n. 1191/2007, attuativa della citata L.R. n. 7/2004, riporta, riassumendole nella tabella F, le tipologie di intervento che potrebbero generare incidenza sui siti, ancorché effettuate all'esterno degli stessi: tra esse, sono elencate le seguenti casistiche, in cui rientra il progetto in oggetto "*3. Piani, progetti o interventi ricadenti vicino al confine dei siti, ad eccezione degli interventi riguardanti aree urbanizzate già esistenti. Tale eccezione non ha valore per i siti designati per la conservazione dei Chirotteri che frequentano edifici, per i quali la valutazione di incidenza può essere necessaria anche per gli interventi previsti in aree urbane situate sia all'interno che all'esterno dei siti.*
4. Piani, progetti o interventi ricadenti tra due siti, qualora di dimensioni e tipologia tali da costituire una potenziale interruzione di rotte migratorie degli uccelli (linee elettriche, impianti eolici, ecc.) o di connessioni ecologiche esistenti (art. 7 L.R. n. 6/05).

Per i piani la valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 357/97 è effettuata, ai sensi degli articoli 6 e 7 della L.R. n. 7/2004, così come modificata dalla Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24, dalla Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 22 e dalla Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 dallo stesso soggetto pubblico cui compete l'approvazione del piano stesso, previa acquisizione di parere da parte dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità territorialmente competente, in questo caso l'Ente Delta del Po.
L'approvazione della valutazione di incidenza, pertanto, compete all'Ente che approva il piano, previo parere dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Delta del Po che, in questo caso, è anche l'Ente estensore dello Studio di Incidenza, in quanto proponente la variante al piano.
Il presente studio di incidenza riguarda la variante Piano Territoriale della Stazione "Pineta di Classe e Salina di Cervia" del Parco regionale del Delta del Po, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 489 del 23.4.2012.

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

1. Direttiva 92/43/CEE "Habitat"

L'obiettivo della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", è la salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio dei paesi membri dell'Unione Europea.
Questa Direttiva prevede di adottare misure volte a garantire il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario.
Gli allegati della Direttiva riportano liste di habitat e specie animali e vegetali per le quali si prevedono diverse azioni di conservazione e diversi gradi di tutela.
Allegato I: habitat naturali di interesse comunitario, la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
Allegato II: specie di interesse comunitario, la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione.
Allegato III: criteri di selezione dei siti che presentano caratteristiche idonee per essere designati zone speciali di conservazione.
Allegato IV: specie di interesse comunitario, la cui conservazione richiede una protezione rigorosa. Questi allegati sono stati modificati ed aggiornati dalla successiva Direttiva 97/62/CE.
In base agli elenchi degli allegati sono stati individuati i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) destinati a divenire, a seguito della loro elezione da parte dell'Unione Europea, le ZSC che costituiranno l'insieme di aree della Rete Natura 2000, rete per la conservazione del patrimonio naturale europeo.
L'applicazione in Italia di questa Direttiva è affidata al D.P.R. 357/97, modificato con D.P.R. n. 120/03. Il decreto trova applicazione a livello regionale nella legge regionale n. 7/04.

2. Direttiva 09/147/UE "Uccelli"

Scopo della Direttiva è la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio dei paesi membri dell'Unione Europea; essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento e si applica agli Uccelli stessi, alle loro uova, nidi ed habitat.
Gli allegati della Direttiva riportano liste di Uccelli aventi diversi gradi di tutela o di possibilità di sfruttamento da parte dell'uomo.
Allegato I: specie di uccelli che necessitano di protezione e i cui siti di presenza richiedono l'istituzione di Zone di Protezione Speciale (ZPS).
Allegato II/1: specie che possono essere oggetto di prelievo.
Allegato II/2: specie che possono essere oggetto di prelievo soltanto in alcuni dei paesi membri. Allegato III/1: specie cacciabili, trasportabili, detenibili e commerciabili.
Allegato III/2: specie cacciabili, trasportabili, detenibili e commerciabili nei paesi membri che ne facciano richiesta all'Unione Europea.
Questi allegati sono stati modificati ed aggiornati dalle successive Direttive 85/411/CEE, 91/244/CEE, 97/49/CE. L'applicazione in Italia di questa Direttiva è affidata alla L. 157/92 e al D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997, così come modificato con D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003. Il decreto trova applicazione a livello regionale nella legge regionale n. 7/04.

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

B. DATI GENERALI DEL PIANO

1. Titolo del progetto

Variante al Piano Territoriale della Stazione "Pineta di Classe e Salina di Cervia" del Parco regionale del Delta del Po, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 489 del 23.4.2012

2. Provincia, Comune e Località in cui è situata l'area d'intervento

Provincia di
Ravenna
Comune di
Ravenna
Località:

- Ortazzino
- Immobiliare

3. Soggetto proponente

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Delta del Po

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

C. MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE DI PIANO

1.1 VARIANTE N. 1 – Zona B.ARB (porzione settentrionale) elevata a zona A

Come evidenziato, la porzione settentrionale della sottozona B.ARB è caratterizzata dalla presenza di habitat stabili, molto rari a livello nazionale, regionale e locale, che sono favoriti dall'assenza di ingerenze umane. In essi sono, inoltre, presenti specie particolarmente esigenti in fatto di tranquillità dei luoghi, in particolare uno dei nuclei familiari di *Canis lupus* del Parco regionale del Delta del Po.

1.1.1 Valori e caratteristiche dell'area

1410 Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)
2160 Dune con presenza di *Hippophae rhamnoides*
2250* Dune costiere con *Juniperus* spp.
2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei *Cisto-Lavanduletalia*
2270* Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*
6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*
9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*
Specie animali: *Canis lupus* è presente con un nucleo familiare, che utilizza una delle aree rimboschite, particolarmente fitta e impenetrabile, come per un momento importantissimo del proprio calendario biologico. *Caprimulgus europaeus*: nidifica a terra, ovunque vi sia vegetazione rada e sufficiente aridità, anche tra gli arbusteti.

1.1.2 Normativa

L'area è inclusa nella sottozona B.ARB, le cui Norme Tecniche di Attuazione sono state in precedenza riportate.

1.1.3 Motivazioni

Come evidenziato al paragrafo 2, le norme presentano alcune problematicità relativamente alla porzione settentrionale della sottozona B.ARB:

- la porzione settentrionale della sottozona B.ARB presenta arbusteti compatti di olivello spinoso, ginepro, fillirea, agazzino, in altre parole la macchia costiera su dune consolidate tipica della costa nord adriatica, che, un tempo, caratterizzava l'intero litorale dell'Emilia-Romagna. In quest'area (a differenza delle altre aree costiere non occupate da insediamenti umani) sono presenti soltanto pochi e limitati rimboschimento artificiali di pino marittimo, il che costituisce un elevato elemento di valore. Peraltro, nel principale nucleo rimboschito è presente un sito di elevata importanza per la biologia del nucleo familiare di lupo europeo localizzato in questa stazione del parco. Si evidenzia che questo elemento faunistico di pregio non era assolutamente presente al momento dell'estensione del Piano Territoriale e nemmeno se ne poteva lontanamente ipotizzare l'arrivo.
- non si ritengono necessarie "*le attività direttamente finalizzate alla tutela e ripristino dell'ambiente e del paesaggio, nonché gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone*", poiché l'area presenta già un habitat in equilibrio e di elevato valore naturalistico.
- si ritiene che eventuali "*gli interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente di Gestione*" debbano essere evitati, per garantire la tranquillità necessaria alla presenza del lupo.
- si ritiene che "*l'escursionismo e il turismo naturalistico*" possano avere un impatto troppo elevato sul sito, sia per la possibile introduzione involontaria di specie vegetali esotiche attraverso il trasporto di semi, sia per l'inevitabile disturbo nei confronti del lupo.
- anche gli interventi di "*manutenzione ordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti*" sono potenzialmente assai dannosi per la presenza del lupo.
- le "*normali operazioni di pulizia meccanica delle carraie*" determinano un disturbo elevato alla presenza del lupo e impedisce il normale sviluppo della vegetazione arbustiva caratteristica del sito e protetta come habitat dalla direttiva 92/43/CEE. Inoltre, permettono un'accessibilità alla

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

zona A esistente (in cui l'accesso è, invece, vietato) e un passaggio nelle porzioni settentrionali della zona B, particolarmente delicato.

- si ritiene inopportuna "*l'esecuzione, da parte dell'Ente di Gestione, di eventuali interventi di riconversione delle pinete artificiali a Pinus pinaster*", in considerazione del fatto che proprio la pineta esistente nell'area è stata scelta dal nucleo familiare di lupo per una parte fondamentale della propria biologia.
- si ritiene inopportuno eseguire "*opere di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque*", che potrebbero cambiare l'idrologia dell'area, a danno sia dell'adiacente zona A, sia della stessa vegetazione arbustiva su sabbie della zona B.ARB.
- gli "*interventi di asportazione delle essenze vegetali alloctone*" non sono necessari, alla luce di quanto espresso relativamente alla presenza del lupo nel rimboschimento con l'alloctono pino marittimo.
- soprattutto, si ritiene che, data la fragilità degli habitat e la presenza di specie sensibili, non sia opportuno prevedere "*l'accesso, limitato e regolamentato, in forma esclusiva di visita guidata*", che, seppur con guida, determinerebbe un disturbo troppo elevato.

1.1.4 Variante

La variante consiste nell'elevazione della tutela da sottozona B.ARB a zona A della porzione settentrionale dell'area, caratterizzata dalla presenza dominante degli habitat 2160 Dune con presenza di *Hippophae rhamnoides*; 2250* Dune costiere con *Juniperus* spp.; 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei *Cisto-Lavanduletalia*; 2270* Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*. Tali habitat, infatti, come evidenziato, sono stabili, non necessitano di interventi di gestione e sono favoriti dall'assenza di disturbo antropico nelle loro funzioni ecologiche.
L'area elevata da sottozona B.ARB a zona A ha una superficie di 90 ettari. La zona A della stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia (unica zona A del Parco regionale del Delta del Po) passa, così, dagli attuali 71 ettari a ben 161 ettari di territorio a salvaguardia integrale.

Il perimetro aggiornato è riportato di seguito:

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

1.2 VARIANTE N. 2 – Sottozona B.PRA modifica normativa

Come evidenziato, la sottozona B.PRA è caratterizzata dalla presenza di habitat prativi di diverso tipo, che sono favoriti dallo sfalcio annuale, ma potrebbero essere pesantemente danneggiati, se non addirittura compromessi da interventi agronomici non sufficientemente vietati in modo esplicito dalle norme vigenti.

1.2.1 Valori e caratteristiche dell'area

6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) con stupenda fioritura di orchidee
6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*
Specie animali: *Circus pygargus* nidifica nelle aree prative. *Caprimulgus europaeus*: nidifica a terra, ovunque vi sia vegetazione rada e sufficiente aridità, anche tra gli arbusteti.

1.2.2 Normativa

La norma della sottozona B.PRA è stata in precedenza riportata.

1.2.3 Motivazioni

Come evidenziato al paragrafo 2, le norme presentano una problematicità relativamente alla conservazione delle aree prative naturali, non vietando in modo esplicito, ma solo in riferimento agli obiettivi gestionali, l'aratura, l'erpicatura, la semina o la trasemina, la fertilizzazione dei terreni prativi.

1.2.4 Variante

La variante consiste nell'inserimento di un alinea al comma 6.1, con il seguente testo:
6.1 In tale sottozona sono vietati:
…
- l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo.

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

1.3 VARIANTE N. 3 – Zona C.PRA elevata a zona B.PRA

Come evidenziato, la sottozona C.PRA è caratterizzata dalla presenza delle vecchie strade del tentativo di lottizzazione, inframmezzate da habitat prativi e da arbusteti che stanno sostituendo la vegetazione artificialmente piantumata nei vialetti.

1.3.1 Valori e caratteristiche dell'area

2160 Dune con presenza di *Hippophae rhamnoides*
2250* Dune costiere con *Juniperus* spp.
6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*
9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*
Specie animali: *Caprimulgus europaeus*: nidifica a terra, ovunque vi sia vegetazione rada e sufficiente aridità, anche tra gli arbusteti.

1.3.2 Normativa

L'area è inclusa nella sottozona C.PRA, le cui Norme Tecniche di Attuazione sono state in precedenza riportate.

1.3.3 Motivazioni

Come evidenziato al paragrafo 2, le norme presentano alcune problematicità relativamente alla conservazione degli habitat della sottozona C.PRA:

- l'area più meridionale dell'Ortazzino presenta ancora i residui dell'urbanizzazione primaria legata al tentativo di lottizzazione dei primi anni '70 del Novecento. Lungo le strade asfaltate realizzate a quel tempo erano presenti fino a qualche anno fa le conifere messe a dimora per la realizzazione dei vialetti cittadini, ancora presenti ai tempi della redazione del Piano Territoriale, sono oggi state completamente sostituite dalla macchia tipica del litorale nord adriatico, già descritta in precedenza. Rimangono i residui di asfaltatura che, però, si ritiene più opportuno eventualmente rimuovere, piuttosto che mantenere per "*l'escursionismo e il turismo naturalistico*".
- le "*attività integrative al reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'agriturismo, l'offerta di servizi ambientali e per l'ospitalità, ricettivi e ricreativi per attività del tempo libero compatibili con le finalità istitutive del Parco*", seppur fortemente limitate dalle norme specifiche della sottozona C.PRA (vedi oltre), possono generare comunque forme di incidenza sull'area, non soltanto sul sito in questione, ma anche su limitrofo litorale, per la pressione generata dai turisti che, nella maggior parte dei casi, rivolgono il proprio interesse proprio sulla spiaggia, per esercitare il turismo balneare, che è una delle principali pressioni sul complesso dunoso e sulle spiagge naturali a nord di Lido di Classe.
- la previsione di "*mantenimento delle strutture per la fruizione individuate dalle presenti Norme*", combinata con la previsione di fruizione delle vecchie strade del tentativo di lottizzazione, rende impossibile l'asportazione delle strade stesse che, invece, si ritiene attualmente auspicabile, anche se nell'area si considera possibile la fruizione, ma su sentieri di terra battuta.
- l'impianto normativo non vieta chiaramente l'aratura, la semina, la trasemina delle comunità prative, che potrebbero essere pesantemente danneggiate da queste normali pratiche agricole, inopportune nel sito e per l'habitat in questione;
- la previsione di mantenere le strade asfaltate della vecchia lottizzazione contrasta con la rinaturalizzazione a cui ilo sito è andato incontro a 15 anni di distanza dalla stesura del Piano Territoriale, che è divenuta un valore aggiunto della porzione meridionale dell'Ortazzino;
- la previsione di utilizzare le suddette strade per generiche attività del tempo libero senza mezzi a motore che, ad esempio, potrebbero anche riguardare attività sportive decisamente impattanti, contrasta con la necessità di mantenere un'elevata tranquillità nel sito, che fa da cuscinetto tra Lido di Classe e la porzione settentrionale dell'Ortazzino ove è insediato il nucleo familiare di lupo.

1.3.4 Variante

La variante consiste nell'elevazione della tutela da sottozona C.PRA a sottozona B.PRA dell'intera superficie. Tali habitat, infatti, come evidenziato, necessitano di sfalcio annuale per la loro conservazione (consentito in B.PRA), ma sarebbero danneggiati da una fruizione troppo elevata (vietata in B.PRA) e

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

sono oggi caratterizzati da una naturalità tale da giustificare l'inserimento in zona B.
Di conseguenza, la norma della sottozona B.PRA deve essere adeguata alla presenza delle strade della vecchia lottizzazione e all'auspicabile loro rimozione (le modifiche sono riportate in grassetto):
6. La sottozona B.PRA comprende la porzione meridionale delle praterie umide salmastre dell'Ortazzino; in tale sottozona l'ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto, con particolare riferimento agli assetti vegetazionali dei prati umidi a Puccinellia palustris (Limonio narbonensis-Puccinellietum festuciformis), a Juncus maritimus (Juncetalia maritimi), a Schoenus nigricans e Holoschoenus romanus (Holoschoenetalia); non sono consentite attività diverse dalla osservazione scientifica e dalla gestione degli habitat finalizzata al mantenimento delle comunità prative (Juncetalia maritimi; Holoschoenetalia), la cui realizzazione deve essere prevista in apposito programma di ordinario controllo della vegetazione, che deve essere sottoposto al parere di conformità dell'Ente di Gestione, nel rispetto della tutela integrale dei prati umidi a Puccinellia palustris (Limonio narbonensis-Puccinellietum festuciformis).
6.1 In tale sottozona sono vietati:
- la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo;
- interventi di prosciugamento, nonché movimenti di terra o scavi;
- la raccolta e l'asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.2;
- l'alterazione o la riduzione della superficie prativa;
- l'accesso, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.2;
- l'aratura, l'erpicatura, la semina, la trasemina, la fertilizzazione e ogni altra operazione agronomica che ecceda uno sfalcio annuale, eseguito tra il 1° agosto e il 15 marzo.
6.2 In tale sottozona sono consentiti:
- le operazioni gestionali di mantenimento delle comunità prative che necessitano di tali interventi (Juncetalia maritimi; Holoschoenetalia), condotte secondo il Regolamento del Parco e secondo quanto previsto al precedente comma 6;
- gli interventi di rimozione delle strade asfaltate residuo della vecchia lottizzazione e la loro sostituzione con soprassuolo prativo a libera evoluzione e sfalcio annuale;
- l'accesso per le operazioni gestionali di cui al presente comma.

Il perimetro aggiornato è riportato di seguito:

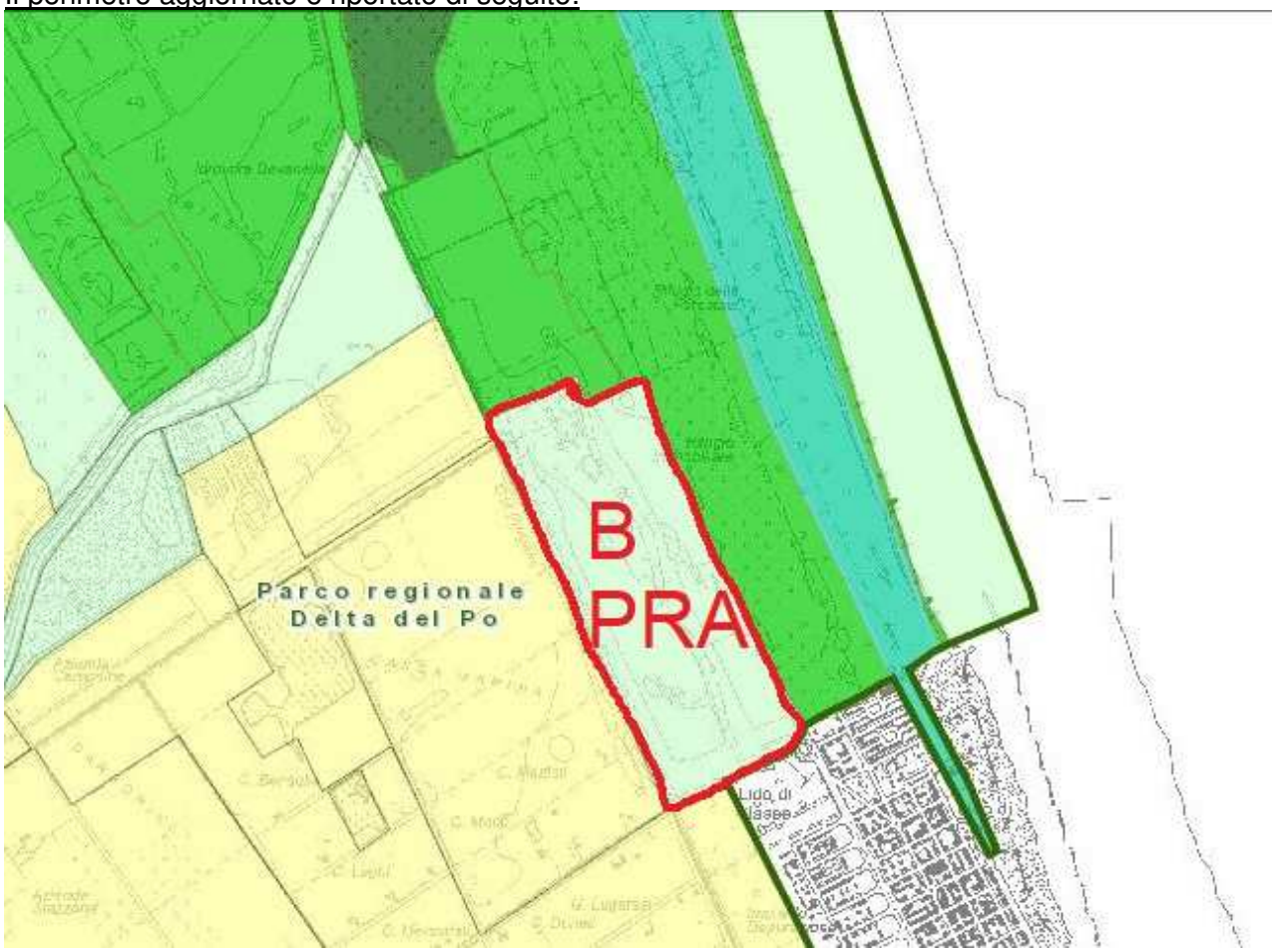

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

D. RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL'AREA DI VARIANTE E DEI SITI

1. Indicazione dei siti Natura 2000 (SIC e/o ZPS) interessati (denominazioni, codici), con indicazione se la variante proposta è interna o esterna ai siti stessi

Le tre varianti riguardano il sito IT4070009 Ortazzo, Ortazzino, foce del Torrente Bevano.

L'area di interferenza potenziale, quindi, varia a seconda delle caratteristiche dell'intervento in relazione con quelle degli habitat e delle specie presenti nei siti circostanti. La posizione e le caratteristiche delle tre varianti sono tali da non comportare possibili incidenze sull'unico sito limitrofo: IT4070010 Pineta di Classe.

2. Indicazione dell'eventuale presenza di aree protette

L'area di intervento è ovviamente interna al Parco regionale del Delta del Po, istituito con legge regionale n. 27/88. In particolare, l'area di intervento è interna al territorio della stazione "Pineta di Classe e Salina di Cervia".

3. Indicazione dell'eventuale presenza di elementi naturali (boschi, arbusteti, zone umide, prati, grotte, corsi d'acqua, pareti rocciose, ecc.) nell'area oggetto di variante

Le aree oggetto delle tre varianti sono interamente occupate da elementi naturali, quali boschi, arbusteti, prati aridi, prati umidi, piccole zone umide.

4. Inquadramento generale dell'area di variante e dei siti

È uno dei siti con maggiore diversità ambientale in ambito litoraneo della regione. In esso ricadono la foce del Torrente Bevano, ultimo estuario meandriforme dell'alto Adriatico libero di evolvere naturalmente, cinque chilometri di dune costiere attive con alle spalle la pineta litoranea a Pinus pinaster e il sistema di zone umide perifluviali salmastre dell'Ortazzino e dell'Ortazzo. Il sito comprende anche la fascia marina costiera per circa 300 metri di larghezza. La foce del Bevano vera e propria occupa un'area di circa 40 ettari, e testimonia, con i suoi equilibri tra acque e sabbie, mutevoli in base agli andamenti stagionali di maree e portate fluviali, come doveva essere l'intera fascia costiera regionale prima dei massicci interventi antropici. L'area ad Ovest della foce è detta Ortazzino e comprende i meandri fossili del Bevano, con parte delle dune costiere, i retrostanti prati umidi salmastri con falda affiorante e prati aridi con arbusteti termofili, dominati da Ginepro comune e Olivello spinoso. In questo complesso di zone umide e dune aride sono presenti quasi tutti i tipi di vegetazione alofila nordadriatica, dai salicornieti annuali e perenni, agli spartinieti e giuncheti marittimi, al

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

puccinellieto. Alle spalle delle dune si trovano le pinete demaniali, sezioni Ramazzotti e Savio, create alla fine del XIX secolo sul cordone litoraneo di più recente deposizione, con lo scopo di proteggere le colture retrostanti dai venti marini. Le pinete artificiali sono state sovrapposte all'originaria vegetazione arbustiva tipica delle dune consolidate che, in parte, rimane nelle fasce marginali e nel sottobosco. L'Ortazzo era un'antica valle di acqua dolce, arginata ed ottenuta dalla riconversione di precedenti risaie; attualmente è soggetto agli influssi salmastri della falda, come testimoniato dalla presenza di giuncheti marittimi e puccinellieti e si caratterizza come un ampio stagno subcostiero. Le superfici con acque più basse si prosciugano durante l'estate, originando distese fangose in cui si insediano le comunità alofile annuali tipiche di questi ambienti. La palude è attraversata da una penisola con pineta a Pinus pinea. A sud dell'Ortazzo sono presenti praterie umide con acque dolci, ripristinate alla fine degli anni '90 su seminativi ritirati dalla produzione attraverso l'applicazione di misure agroambientali per la fauna e la flora selvatiche. Il sito rientra quasi totalmente nel Parco Regionale del Delta del Po e comprende l'Oasi di protezione "Ortazzo e Ortazzino" (796 ha su 807 ha), una Riserva Naturale dello Stato (per complessivi 172 ha), e una zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar (430 ha su 439 ha).

Habitat Natura 2000. 18 habitat di interesse comunitario, 5 dei quali prioritari, coprono oltre il 60% della superficie del sito, più il 15% di fascia marina estesa per 300 m verso il largo: estuari, lagune, vegetazione annua delle linee di deposito marine, prati di Spartina (*Spartinion*), pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*), steppe salate (*Limonietalia*), dune mobili embrionali e dune fisse, prati dunali di *Malcolmietalia*, perticaia costiera di ginepri (*Juniperus* spp.), foreste dunari di *Pinus pinea* e *Pinus pinaster*, praterie mediterranee con piante erbacee alte e giunchi (*Molinion-Holoschoenion*). Si tratta di uno dei siti costieri a naturalità più elevata e a maggiore biodiversità. In esso si mantiene intatta la naturale successione dal mare all'entroterra, senza insediamenti balneari, e abbastanza completa la serie psammofila relativa alle "dune bianche" e alle retrostanti "dune grigie".

Piante. Segnalata *Salicornia veneta*, specie di interesse comunitario prioritaria. Tra le specie rare e minacciate sono da segnalare *Bassia hirsuta*, *Erianthus ravennae*, *Plantago cornuti*, *Spartina maritima*, *Trachomitum venetum*. Le localizzatissime stazioni di quest'ultima apocinacea e del vistoso giglio marino (*Pancratium maritimum*) meritano approfondimenti e un costante monitoraggio. Il sito floristicamente forse più interessante dell'Alto Adriatico (650 specie censite e 47 target d'interesse conservazionistico, dato ARCA 2013) presenta infatti clamorose novità, tra le quali, unici in regione, il papavero delle sabbie *Glaucium flavum* e *Polygonum maritimum*. Tra le orchidee delle praterie più interne vanno citate *Orchis palustris* e *Spiranthes spiralis*.

Mammiferi. Tra i Mammiferi degni di rilievo vi sono 9 specie di chirotteri tra i quali i piccoli *Myotis blythii* e *Myotis daubentoni*, piuttosto localizzati in regione. Interessante la presenza di *Canis lupus* e *Felis silvestris*, oltre a *Capreolus capreolus*, *Sus scrofa*, *Hystrix cristata*, *Mustela putorius*. Purtroppo, per passate introduzioni, è presente e abbondante *Dama dama*.

Uccelli. Numerosissime le specie note per il sito, tra le quali almeno 42 di interesse comunitario; quasi un terzo di queste ultime nidifica più o meno regolarmente nell'area: una specie di averle (*Lanius collurio*), rapaci diurni (*Circus pygargus*, *Circus aeruginosus*), diverse specie di uccelli acquatici nidificanti, coloniali come *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Charadrius alexandrinus*, *Gelochelidon nilotica*, *Sternula albifrons*, *Sterna hirundo*, *Botaurus stellaris*, *Porzana porzana*, *Porzana parva* e specie tipiche degli ambienti dunosi ed aperti, di siepe ed ecotono come *Emberiza hortulana* e *Caprimulgus europaeus*. Particolarmente numerose le specie acquatiche (Anatidi, Ardeidi e altri Ciconiformi, Caradridi, Laridi e Sternidi), i Passeriformi

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

di canneto (Acrocefalini) e i rapaci durante le migrazioni e l'inverno (*Clanga clanga*).

Rettili. Sono note una specie di interesse comunitario (*Emys orbicularis*) e specie rare e minacciate quali *Chalcides chalcides* e *Zamenis longissimus*.

Anfibi. Presenti *Triturus carnifex*, *Lissotriton vulgaris*, *Hyla perrini*, *Bufotes viridis*, *Bufo bufo*, *Pelophylax esculentus*.

Pesci. Segnalate 4 specie di interesse comunitario: *Alosa fallax*, *Aphanius fasciatus, Pomatoschistus canestrini* e *Knipowitschia panizzae*, tipiche di acque salmastre degli ambienti lagunari ed estuariali.

Invertebrati. Segnalate una specie di interesse comunitario (*Lycaena dispar*) e due specie rare di Coleotteri (*Scarabaeus semipunctatus* e *Cicindela majalis*).

Piani di gestione e Misure specifiche di Conservazione

Le Misure di Conservazione Specifiche del sito IT4070009 stabiliscono:

Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti
È vietato realizzare nuovi impianti fotovoltaici a terra e nelle acque lentiche

Attività turistico-ricreativa
E' vietato accendere fuochi all'esterno di aree appositamente predisposte o delle normali pratiche agricole, nelle forme e nei modi consentiti dalle norme vigenti
E' vietato sorvolare a bassa quota (inferiore a 500 m AGL - Above Ground Level) con qualunque tipo di velivolo a motore, compresi i droni, sopra aree boscate e zone di arenile caratterizzate da presenza di residui di duna, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi i sorvoli per motivi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio e militari
E' vietato l'accesso alle Riserve Naturali dello Stato "Pineta di Ravenna" e "Duna costiera ravennate e foce del torrente Bevano" a piedi e/o in bicicletta, per motivi di conservazione e di sicurezza, salvo lungo la viabilità di servizio appositamente individuata dall'Ente gestore del sito. Sono possibili accessi guidati (monitoraggio, pulizia rifiuti, realizzazione di interventi selvicolturali, iniziative culturali-sportive episodiche e/o periodiche, ecc.), previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. Ad eccezione di dette iniziative culturali-sportive autorizzate, l'accesso a cavallo alle Riserve dello Stato è vietato.
E' vietato l'accesso alla Riserva Naturale dello Stato "Duna costiera ravennate e foce del torrente Bevano" al di fuori dei tratti di spiaggia individuati per la fruizione balneare e degli attraversamenti consentiti; è, altresì, vietato l'attracco. Nella Riserva Naturale dello Stato "Pineta di Ravenna", lungo la viabilità liberamente accessibile al pubblico, l'accesso ai cani è consentito al guinzaglio, mentre nella Riserva Naturale dello Stato "Duna costiera ravennate e foce del torrente Bevano" l'accesso ai cani è vietato anche se condotti al guinzaglio
E' vietata la costruzione e l'utilizzo di strutture per l'ombreggio/rifugio anche precarie sulla spiaggia. L'Ente gestore del sito provvede, eventualmente in autonomia, alla demolizione/rimozione delle stesse.
E' vietata la realizzazione di nuova viabilità carrabile. Percorsi ciclo-pedonali possono essere realizzati, mantenendo il fondo naturale e previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito, nel caso in cui possano contribuire al miglioramento dello stato di conservazione di specie e degli habitat, alla fruizione sostenibile del sito, limitando la frequentazione diffusa, alla creazione di fasce tagliafuoco, alle esigenze di pubblica sicurezza, limitando l'esposizione di pedoni e/o ciclisti al traffico veicolare. L'Ente gestore del sito individua i tratti di arenile rimasti accessibili per il turismo balneare e/o l'attracco lungo le spiagge allo stato naturale
E' vietato l'accesso con natanti (canoe, gommoni, moto d'acqua, ecc.) alle zone umide di foce durante il periodo di nidificazione (1 marzo – 31 luglio); durante il resto dell'anno eventuali iniziative culturali-

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

sportive episodiche e/o periodiche sono possibili previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

Attività selvicolturale
Nelle aree forestali e nei rimboschimenti è vietato l'utilizzo di diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, nonché il pirodiserbo fatto salvo l'utilizzo mirato di sostanze diserbanti quando valutato necessario per il controllo di specie infestanti (Ailanto, Amorpha, ecc.) previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito *.
E' vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea nel raggio di 10 m dalle zone umide di origine artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini artificiali, stagni, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, casse di espansione e altri bacini artificiali abbandonati); sono fatti salvi gli interventi di taglio della vegetazione, da svolgere preferibilmente a mano, per evitarne l'eventuale copertura o l'interramento, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito

* Si evidenzia che nella zona che la variante passa da B a A non sono presenti ailanto e amorfa.

Attività venatoria e gestione faunistica
E' vietato esercitare l'attività venatoria in modalità vagante nella fascia di 150 m dal confine esterno delle Riserve Naturali dello Stato, qualora ricadente in un sito della rete Natura 2000, con l'eccezione della caccia agli Ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale.
Nella fascia di 400 m dal confine esterno delle Riserve Naturali dello Stato, qualora ricadente in un sito della rete Natura 2000: - è consentita l'attività venatoria alla fauna selvatica migratoria dagli appostamenti fissi o temporanei o da apprestamenti, qualora già autorizzati prima della stagione venatoria 2023-2024, ma fino alle ore 14,30. - è vietata l'attività venatoria dagli appostamenti sussidiari o temporanei e da apprestamenti sussidiari o temporanei, ancorché già autorizzati. - è vietata l'autorizzazione di nuovi appostamenti fissi o temporanei o di apprestamenti. - è obbligatorio provvedere al mantenimento di un adeguato livello idrico nella gestione dei chiari da caccia, per i titolari di concessione, anche fuori del periodo venatorio, qualora l'acqua sia disponibile.
E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alla specie di Porciglione (*Rallus aquaticus*)

Altre attività
È vietato utilizzare la trincia forestale per potare alberi e arbusti, mentre sono consentite le barre falcianti.

Il Piano di Gestione del sito IT4070009 stabilisce:

Interventi di conservazione degli habitat costieri
Azioni di rimozione specie animali diffuse, ma controllabili
L'Ente gestore della Riserva Naturale dello Stato "Pineta di Ravenna" e "Duna costiera ravennate e foce del torrente Bevano" provvede con regolarità alla tabellazione lungo i confini e per individuare le strade/aree consentite all'accesso.
L'Ente gestore delle Riserve Naturali dello Stato "Pineta di Ravenna" e "Duna costiera ravennate e foce del torrente Bevano" provvede con regolarità alla programmazione di interventi di "manutenzione selvicolturale" da attuarsi con personale dipendente e/o mediante ditte specializzate. L'attività è finalizzata prioritariamente a garantire la stabilità meccanica delle alberature presenti ed a favorire la transizione verso un popolamento boscato in equilibrio ecologico con le condizioni ambientali del sito, in rapida modificazione per gli aspetti connessi all'assetto idrogeologico, alla salinizzazione della falda, alla giacitura del piano di campagna. Nell'ambito di tale facoltà è consentita la potatura di rami e/o il taglio preventivo di singoli esemplari arborei in grado di mettere a rischio la pubblica incolumità in caso di caduta.
L'Ente gestore delle Riserve Naturali dello Stato "Pineta di Ravenna" e "Duna costiera ravennate e foce del torrente Bevano", quale misura di adeguamento della vegetazione alle nuove condizioni ambientali nonché per favorire l'incremento di diversità biologica nel sito, provvede a porre a dimora in aree preferenzialmente libere da vegetazione arborea (o caratterizzate da copertura rada delle chiome), oppure al margine delle stesse (confini esterni, viabilità), specie di vegetazione acquatica e/o arbustiva proprie della dinamica ecologica in atto nel sito.
L'Ente gestore, nei tratti dunali (in particolare habitat 2130* "Dune grigie") dove il pino marittimo va

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

naturalmente diffondendosi, provvede al taglio delle plantule di pino per favorire il mantenimento dell'habitat originario. L'intervento è dovuto anche per la forte erosione costiera attiva in diversi tratti che tende a far arretrare il profilo dunale.
In caso di necessità, in concomitanza con gli interventi selvicolturali e con la rinaturalizzazione del sito, l'Ente gestore della Riserva Naturale dello Stato "Pineta di Ravenna" e "Duna costiera ravennate e foce del torrente Bevano" può realizzare recinzioni di protezione dalla brucatura da parte del daino/cinghiale (specie recentemente introdotte/fuggite da allevamento) in quanto la presenza di dette specie pone a elevato rischio la conservazione di medio-lungo periodo del soprassuolo presente nella Riserva.
È opportuna la realizzazione di zone umide artificiali anche temporanee (pozze, acquitrini) che possano costituire siti riproduttivi per gli Anfibi. Al fine di contenere il carico trofico di detti bacini: ogni 5 anni potrà essere eseguita la rimozione dei sedimenti superficiali/accumulo di materiale organico superficiale. L'estrazione dovrà interessare esclusivamente piccole porzioni del bacino per non determinare impatti eccessivi a carico delle cenosi macrofitiche e delle banche dei semi conservate nei sedimenti superficiali, oltre che limitare il rilascio di nutrienti associato alla mobilizzazione dei sedimenti stessi; ogni 2 anni potrà essere eseguito lo sfalcio delle cenosi elofitiche di margine, con asportazione della biomassa; gli sfalci dovranno interessare esclusivamente piccole porzioni litoranee/riparie del bacino per non determinare impatti eccessivi a carico delle cenosi elofitiche. Il controllo della proliferazione macroalgale deve essere effettuato con interventi di restauro naturalistico quali l'impianto e la ricreazione di fasce a macrofite lungo le fasce litoranee del bacino.

5. Indicazione dell'eventuale presenza di habitat o di specie animali e vegetali d'interesse comunitario nell'area d'intervento, con particolare riferimento a quelli prioritari

Nell'area oggetto delle tre varianti sono presenti i seguenti habitat protetti ai sensi della direttiva 92/43/CEE:

L'area oggetto della prima variante, passaggio da zona B a zona A, è caratterizzata dalla presenza di habitat stabili, molto rari a livello nazionale, regionale e locale, che sono favoriti dall'assenza di ingerenze umane.

Sono presenti i seguenti habitat naturali di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE:

1410 Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)
All. *Juncion maritimi* Br.-Bl. ex Horvatic 1934
Comunità di giunchi e praterie salate e salmastre mediterranee, che si sviluppano su suoli molto umidi o periodicamente inondati.
All. *Puccinellion festuciformis* Géhu & Scoppola in Géhu et al. 1984
Comunità salmastra a *Puccinellia festuciformis* (Host) Parl. e *Limonium narbonense*, oltre ad altre specie alofile, su terreni costantemente umidi delle zone lagunari del nord Adriatico, dove colonizza le "barene" o, in questo caso, i fanghi di affioramento della falda marina.
Considerazioni: questo habitat ha una presenza marginale nella sottozona B.ARB, essendo prevalentemente presente nella zona A.

2160 Dune con presenza di *Hippophae rhamnoides*
All. *Junipero communis-Hippophaetum fluviatilis* Géhu & Scoppola in Géhu et al. 1984
Comunità arbustiva tipicamente nord adriatica, presente sulle dune fossili, in condizioni microclimatiche di umidità atmosferica e temperature invernali più rigide di quelle caratteristiche della macchia mediterranea, composta, oltre che da *Juniperus communis* e *Hippophae rhamnoides*, soprattutto da *Phillyrea angustifolia* e *Pyracantha coccinea*.
Considerazioni: habitat caratterizzante la sottozona B.ARB e importante dal punto di vista conservazionistico, stabile, in assenza di modifiche della linea di costa, che non necessita di interventi di manutenzione e che viene favorito, nella sua funzione ecologica, dalla compattezza, messa a rischio dal passaggio di sentieri, carraie, percorsi in genere.

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

2250* Dune costiere con *Juniperus* spp.

All. *Junipero communis-Hippophaetum fluviatilis* Géhu & Scoppola in Géhu et al. 1984

Comunità arbustiva tipicamente nord adriatica, presente sulle dune fossili, in condizioni microclimatiche di umidità atmosferica e temperature invernali più rigide di quelle caratteristiche della macchia mediterranea, composta, oltre che da *Juniperus communis* e *Hippophae rhamnoides*, soprattutto da *Phillyrea angustifolia* e *Pyracantha coccinea*, in condizioni più calde e aride del precedente, dove *Juniperus communis* è dominante e si associa con *Asparagus acutifolius*, *Lonicera etrusca* e *Osyris alba*.

Considerazioni: habitat caratterizzante la sottozona B.ARB e importante dal punto di vista conservazionistico, stabile, in assenza di modifiche della linea di costa, che non necessita di interventi di manutenzione e che viene favorito, nella sua funzione ecologica, dalla compattezza, messa a rischio dal passaggio di sentieri, carraie, percorsi in genere.

2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei *Cisto-Lavanduletalia*

Ord. *Pistacio-Rhamnetalia* Rivas-Martínez 1975

Macchie arbustive su dune consolidate aride, in condizioni disturbate da fattori naturali, con sclerofille come *Cistus creticus*, *Ligustrum vulgare*, *Rhamnus alaternus*, *Helichrysum italicum*, *Teucrium chamaedris*, *Fumana procumbens*.

Considerazioni: habitat molto localizzato e importante dal punto di vista conservazionistico, stabile, in assenza di modifiche della linea di costa, che non necessita di interventi di manutenzione e che viene favorito, nella sua funzione ecologica, dalla compattezza, messa a rischio dal passaggio di sentieri, carraie, percorsi in genere.

2270* Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*

Rimboschimenti di *Pinus pinea* o *Pinus pinaster* su dune consolidate

Considerazioni: habitat artificiale, ma comunque protetto dalla direttiva 92/43/CEE, di cui il Piano territoriale prevedeva la conversione verso l'habitat 2250* che, tuttavia, sarebbe problematica alla luce del quadro normativo nel frattempo evolutosi in materia. Inoltre, in una formazione molto fitta di pino è insediato il nucleo familiare di lupo.

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*

Ord. *Holoschoenetalia* Br.-Bl. In Br.-Bl. *et al.*1947

Praterie dense di Ciperacee e Graminacee su suoli prevalentemente sabbiosi, soggetti a influsso di falda durante le stagioni sfavorevoli ma secchi in estate. Le specie più frequenti sono *Schoenus nigricans, Holoschoenus romanus, Pulicaria dysenterica, Tetragonolobus maritimus, Eupatorium cannabinum e Calamagrostis epigejos*.

Ass. *Erianthoravennae-Schoenetum nigricantis* (Pign. 1953) Géhu 1984

Praterie umide, localmente insediate in aree retrodunali, dominate da *Saccharum ravennae* e *Schoenus nigricans* (*Eriantho ravennae-Schoenetum nigricantis*).

Considerazioni: habitat caratterizzante la sottozona B.PRA, che viene favorito dallo sfalcio nelle formazioni riferibili all'ordine *Holoschoenetalia* e che, invece, non necessita di interventi gestionali per il suo mantenimento nelle formazioni riferibili all'associazione *Erianthoravennae-Schoenetum nigricantis*, che proprio alla tranquillità dei suoli, periodicamente umidi a causa della falda elevata (si insedia nelle bassure tra le dune consolidate) deve la sua presenza.

9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*

Ord. *Quercetalia Ilicis* Br. - Bl. ex Molinier 1934

Macchie di *Quercus ilex* su cordoni dunali recenti o su dune consolidate, con *Phillyrea angustifolia*, *Asparagus acutifolius*, *Clematis flammula*, *Fraxinus ornus* (All. *Fraxino Orni-Quercion Ilicis* Biondi, Casavecchia & Gigante ex Biondi, Casavecchia & Gigante in Biondi, Allegrezza, Casavecchia, Galdenzi, Gigante & Pesaresi 2013).

Considerazioni: habitat presente tra i rimboschimenti di pino, dove il leccio sta lentamente sostituendo in modo spontaneo le conifere di impianto artificiale. Non necessita di interventi gestionali.

L'area oggetto della seconda variante, integrazione normativa, è caratterizzata dalla presenza di habitat prativi di diverso tipo, che sono favoriti dallo sfalcio annuale, ma potrebbero essere pesantemente danneggiati, se non addirittura compromessi da interventi agronomici non sufficientemente vietati in

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

modo esplicito dalle norme vigenti.

Sono presenti i seguenti habitat naturali di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE:

6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) con stupenda fioritura di orchidee

Ord. *Brometalia erecti* Br. - Bl. 1936

Vegetazione caratterizzata da *Bromus erectus*, *Galium verum*, *Euphorbia cyparissias*, *Salvia pratensis*, *Fumana procumbens*, *Helianthemum apenninum*, *Helienthemum nummularium* e *Sanguisorba minor*, che si sviluppa nelle radure sabbiose caratterizzate da elevata aridità estiva.

Considerazioni: habitat decisamente caratterizzante la sottozona C.PRA, che viene favorito dallo sfalcio, in particolare per il mantenimento delle orchidee.

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*

Ord. *Holoschoenetalia* Br.-Bl. In Br.-Bl. *et al.*1947

Praterie dense di Ciperacee e Graminacee su suoli prevalentemente sabbiosi, soggetti a influsso di falda durante le stagioni sfavorevoli ma secchi in estate. Le specie più frequenti sono *Schoenus nigricans, Holoschoenus romanus, Pulicaria dysenterica, Tetragonolobus maritimus, Eupatorium cannabinum e Calamagrostis epigejos*.

Ass. *Erianthoravennae-Schoenetum nigricantis* (Pign. 1953) Géhu 1984

Praterie umide, localmente insediate in aree retrodunali, dominate da *Saccharum ravennae* e *Schoenus nigricans* (*Eriantho ravennae-Schoenetum nigricantis*).

Considerazioni: habitat caratterizzante la sottozona B.PRA, che viene favorito dallo sfalcio nelle formazioni riferibili all'ordine *Holoschoenetalia* e che, invece, non necessita di interventi gestionali per il suo mantenimento nelle formazioni riferibili all'associazione *Erianthoravennae-Schoenetum nigricantis*, che proprio alla tranquillità dei suoli, periodicamente umidi a causa della falda elevata (si insedia nelle bassure tra le dune consolidate) deve la sua presenza.

L'area oggetto della terza variante è caratterizzata dalla presenza delle vecchie strade del tentativo di lottizzazione, inframmezzate da habitat prativi e da arbusteti che stanno sostituendo la vegetazione artificialmente piantumata nei vialetti.

Sono presenti i seguenti habitat naturali di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE:

2160 Dune con presenza di *Hippophae rhamnoides*

All. *Junipero communis-Hippophaetum fluviatilis* Géhu & Scoppola in Géhu et al. 1984

Comunità arbustiva tipicamente nord adriatica, presente sulle dune fossili, in condizioni microclimatiche di umidità atmosferica e temperature invernali più rigide di quelle caratteristiche della macchia mediterranea, composta, oltre che da *Juniperus communis* e *Hippophae rhamnoides*, soprattutto da *Phillyrea angustifolia* e *Pyracantha coccinea*.

Considerazioni: habitat che nella sottozona C.PRA sta spontaneamente sostituendo la vegetazione dei vialetti della vecchia lottizzazione.

2250* Dune costiere con *Juniperus* spp.

All. *Junipero communis-Hippophaetum fluviatilis* Géhu & Scoppola in Géhu et al. 1984

Comunità arbustiva tipicamente nord adriatica, presente sulle dune fossili, in condizioni microclimatiche di umidità atmosferica e temperature invernali più rigide di quelle caratteristiche della macchia mediterranea, composta, oltre che da *Juniperus communis* e *Hippophae rhamnoides*, soprattutto da *Phillyrea angustifolia* e *Pyracantha coccinea*, in condizioni più calde e aride del precedente, dove *Juniperus communis* è dominante e si associa con *Asparagus acutifolius*, *Lonicera etrusca* e *Osyris alba*.

Considerazioni: habitat che nella sottozona C.PRA sta spontaneamente sostituendo la vegetazione dei vialetti della vecchia lottizzazione e che compare, come piccole macchie sparse, negli habitat prativi (a dimostrazione dell'importanza dello sfalcio per mantenere la diversità attuale).

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*

Ord. *Holoschoenetalia* Br. - Bl. in Br. - Bl. *et al.*1947

Praterie dense di Ciperacee e Graminacee su suoli prevalentemente sabbiosi, soggetti a influsso di falda

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

durante le stagioni sfavorevoli ma secchi in estate. Le specie più frequenti sono *Schoenus nigricans, Holoschoenus romanus, Pulicaria dysenterica, Tetragonolobus maritimus, Eupatorium cannabinum e Calamagrostis epigejos*.
Considerazioni: habitat caratterizzante la sottozona C.PRA, che viene favorito dallo sfalcio.

9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*
Ord. *Quercetalia Ilicis* Br. - Bl. ex Molinier 1934
Macchie di *Quercus ilex* su cordoni dunali recenti o su dune consolidate, con *Phillyrea angustifolia*, *Asparagus acutifolius*, *Clematis flammula*, *Fraxinus ornus* (All. *Fraxino Orni-Quercion Ilicis* Biondi, Casavecchia & Gigante ex Biondi, Casavecchia & Gigante in Biondi, Allegrezza, Casavecchia, Galdenzi, Gigante & Pesaresi 2013).
Considerazioni: habitat presente tra i rimboschimenti di pino, dove il leccio sta lentamente sostituendo in modo spontaneo le conifere di impianto artificiale. Non necessita di interventi gestionali.

Nell'area oggetto delle tre varianti sono presenti le seguenti specie tutelate dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE:

Canis lupus

Il passaggio da zona B a zona A (variante 1) dell'area in cui sono localizzati tana e *rendez-vous* aumenterà di molto la tranquillità per la specie; allo stesso modo, il passaggio da zona C a zona B (variante 3) dell'area in cui sono altrimenti possibili forme di fruizione più impattanti. Anche la modifica normativa (variante 2), prevedendo un utilizzo agricolo meno intenso, diminuisce la pressione atropica sul sito, a beneficio della specie.

Felis silvestris (all. IV)

Il passaggio da zona B a zona A (variante 1) di un'area importante dell'*home range* dei diversi esemplari presenti aumenterà di molto la tranquillità per la specie; allo stesso modo, il passaggio da zona C a zona B (variante 3) dell'area in cui sono altrimenti possibili forme di fruizione più impattanti. Anche la modifica normativa (variante 2), prevedendo un utilizzo agricolo meno intenso, diminuisce la pressione atropica sul sito, a beneficio della specie.

Hystrix cristata (all. IV)

La specie è comune e diffusa ovunque, ma beneficerà, comunque, degli effetti delle tre varianti.

Circus pygargus N

La nidificazione della specie è maggiormente garantita dall'introduzione della modifica normativa (variante 2), che impedisce gli sfalci prematuri e dal passaggio della zona C a zona B (variante 3), che comporta anche l'entrata in vigore delle suddette norme modificate.

Caprimulgus europaeus N

La nidificazione della specie è maggiormente garantita dall'introduzione della modifica normativa (variante 2), che impedisce gli sfalci prematuri e dal passaggio della zona C a zona B (variante 3), che comporta anche l'entrata in vigore delle suddette norme modificate. Anche il divieto di transito in tutta la zona B che diviene zona A (variante 1) favorisce la specie, diminuendo il rischio di calpestamento dei nidi.

Lanius collurio N

La nidificazione della specie è maggiormente garantita dall'introduzione della modifica normativa (variante 2), che diminuisce il disturbo antropico per le pratiche agricole e dal passaggio della zona C a zona B (variante 3), che comporta anche l'entrata in vigore delle suddette norme modificate. Anche il divieto di transito in tutta la zona B che diviene zona A (variante 1) favorisce la specie, diminuendo il disturbo nelle aree di arbusteto.

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Emys orbicularis

Il rischio di uccisione durante le operazioni di sfalcio diminuisce grazie all'introduzione della modifica normativa (variante 2), che diminuisce il disturbo antropico per le pratiche agricole e dal passaggio della zona C a zona B (variante 3), che comporta anche l'entrata in vigore delle suddette norme modificate.

Triturus carnifex

Il rischio di uccisione durante le pratiche agricole (aratura, erpicatura) diminuisce grazie all'introduzione della modifica normativa (variante 2), che diminuisce il disturbo antropico per le pratiche agricole e dal passaggio della zona C a zona B (variante 3), che comporta anche l'entrata in vigore delle suddette norme modificate.

In definitiva, è possibile affermare che le tre varianti sono proposte per migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie.

6. Indicazione dell'eventuale presenza di connessioni ecologiche (art. 7 L.R. 6/05)

L'attuazione delle tre varianti di Piano non interrompe le connessioni ecologiche interne al sito o quelle tra i siti della rete Natura 2000 circostanti. Infatti, non determina la possibilità di relizzare interruzioni nella continuità territoriale delle aree contermini e che si frappongono tra i vari siti.

E. DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE TRA LE VARIANTI PREVISTE ED IL SISTEMA AMBIENTALE (HABITAT E SPECIE ANIMALI E VEGETALI PRESENTI NEI SITI)

1. Uso di risorse naturali (presenti nel sito)

L'attuazione delle varianti non determina variazioni nell'uso di risorse naturali presenti nel sito.

2. Fattori d'alterazione morfologica del territorio e del paesaggio

L'attuazione delle varianti non determina variazioni morfologiche del territorio e del paesaggio, se non in senso positivo, garantendo una maggiore naturalità e coerenza con il paesaggio circostante della zona che da C passa a B (variante 3).
Anche l'introduzione della modifica normativa determina un miglioramento del paesaggio, conferendo ai prati una maggiore naturalità o garantendo nel tempo il mantenimento della naturalità presente.

3. Fattori d'inquinamento e di disturbo ambientale

L'attuazione delle varianti non determina inquinamento o disturbo ambientale, anzi i passaggi da zona B a zona A (variante 1) e da zona C a zona B (variante 3) determinano una forte diminuzione del disturbo. La modifica normativa (variante 2) determina una diminuzione dell'inquinamento potenzialmente causato da alcune pratiche agricole vietate dalle nuove norme.

4. Rischio d'incidenti

L'attuazione delle varianti non determina rischio di incidenti.

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

F. VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA AMBIENTALE DEL PROGETTO (RAPPORTO TRA LE OPERE/ATTIVITÀ PREVISTE E LE COMPONENTI BIOTICHE, ABIOTICHE E LE CONNESSIONI ECOLOGICHE PRESENTI NELL'AREA E NEL SITO)

1. Rapporto tra opere/attività previste ed habitat d'interesse comunitario presenti nell'area e nel sito, con particolare riferimento a quelli prioritari (riduzione, trasformazione o frammentazione habitat, ecc.)

Le tre varianti determinano un'incidenza positiva su tutti gli habitat presenti nelle aree oggetto di valutazione.

2. Rapporto tra opere/attività previste e specie animali di interesse comunitario presenti nell'area e nel sito con particolare riferimento a quelle prioritarie (riduzione delle popolazioni, alterazione habitat di riproduzione, di alimentazione, di svernamento, ecc.)

Le tre varianti determinano un'incidenza positiva su tutte le specie presenti nelle aree oggetto di valutazione.

3. Rapporto tra opere/attività previste e specie vegetali di interesse comunitario presenti nell'area e nel sito con particolare riferimento a quelle prioritarie (riduzione delle popolazioni, alterazione ha-bitat di riproduzione, substrato, ecc.)

Le tre varianti determinano un'incidenza positiva su tutte le specie presenti nelle aree oggetto di valutazione.

G. INDICAZIONE D'EVENTUALI IPOTESI PROGETTUALI ALTERNATIVE

Non approvare le tre varianti determinerebbe il mantenimento delle minacce per gli habitat e le specie presenti evidenziate in precedenza.

L'alternativa zero, quindi, ha un'incidenza negativa, potenzialmente molto significativa per la conservazione di habitat e specie, soprattutto nella zona C.

H. INDICAZIONE D'EVENTUALI MISURE DI MITIGAZIONE DELL'INCIDENZA DELLE OPERE/ATTIVITÀ PREVISTE

1. Misure di mitigazione già contenute nel progetto

Non si ritengono necessarie misure di mitigazione, poiché, come più volte evidenziato nello

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

studio, l'incidenza delle tre varianti è positiva.

2. Monitoraggio

Non si ritiene necessario introdurre ulteriori monitoraggi, oltre a quelli già condotti dall'Ente Parco (chirotteri, lupo, gatto selvatico, uccelli nidificanti, flora e vegetazione psammofile) poiché nessun elemento tutelato dalla rete Natura 2000 subirà incidenze a seguito dell'approvazione delle varianti.

I. INDICAZIONE D'EVENTUALI MISURE DI COMPENSAZIONE

Non si ritengono necessarie misure di compensazione.

J. CONCLUSIONI

Le tre varianti hanno incidenza positiva sul sito IT4070009 in cui sono localizzate e per la cui migliore conservazione sono state ideate e proposte.

In conclusione, si ritiene che l'incidenza dell'intervento sia positiva.

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

1. Indicazione della provenienza dei dati utilizzati

Bibliografia

Alessandrini A. & Tosetti T., 2001. Manuale per il riconoscimento secondo il metodo europeo "CORINE-biotopes". Collana Ricerche dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna - n. 23.

Bassi S., 2015. “Habitat di interesse comunitario in Emilia-Romagna”. Regione Emilia-Romagna. Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa. Servizio Parchi e Risorse forestali

Ceccarelli P.P & Gellini S. (a cura di), 2011. “Atlante degli Uccelli nidificanti nelle Province di Forlì-Cesena e Ravenna (2004-2007)”. Amministrazioni Provinciali di Forlì-Cesena e Ravenna.

Costa M., 1995. “La Garzaia dell'Ortazzo, Ravenna”. Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna 4: 79-80.

Costa M., Gustin M. & Zanichelli F., 1996. “Censimento dell'Avifauna Acquatica Svernante nelle Zone Umide Costiere del Ravennate, dal Fiume Reno alle Saline di Cervia”. Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna 5: 55-60.

Costa M., 1997. “La comunità di Caradriformi nidificanti nella palude dell'Ortazzo (Ravenna)”. Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna 7: 75-79.

Costa M., 1998. “L'analisi faunistica per il Piano Territoriale”. In ARPA & Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po, Atti del Convegno “Qualità Ambientale nel Parco del Delta del Po”, Comacchio, 11/12/1997. Pagg. 113-124.

Costa M, Gustin M. & Zanichelli F., 1999 “Uccelli e Mammiferi della Regione Emilia-Romagna”. In Regione Emilia-Romagna “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna”. Bologna: 305-380.

Costa M, Gustin M. & Zanichelli F., 1999 “Gli Uccelli e i Mammiferi delle Aree Protette della Regione Emilia- Romagna”. In Regione Emilia-Romagna “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna”. Bologna: 383-426.

Costa M. e Danesi D. (a cura di), 2001. “Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Ravenna”. Provincia di Ravenna, Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale.

Costa M. e Pagnoni G.A., 2002. “Ciclo annuale degli Anseriformi e dei Rallidi nel Parco del Delta del Po”. Riv. ital. Orn. 72 (1): 47-58.

Costa M., 2005 “Quali prospettive per l’avifauna del Delta del Po?”. In AsOER (red.) “Avifauna acquatica: esperienze a confronto”. Atti del I convegno (30 aprile 2004, Comacchio). Tipografia Giari, Codigoro.

Costa M., Piazza L. & Zaffi R., 2007. “100 Uccelli del Parco del Delta del Po”. Longo Editore, Ravenna.

Costa M., Baccetti L., Spadoni R. & Benelli G. (a cura di), 2009. “Monitoraggio degli uccelli acquatici nidificanti nel Parco del Delta del Po Emilia-Romagna”. Parco del Delta del Po. Pp. 1-171.

Costa M., Ceccarelli P., Gellini S., Casini L. & Volponi S. (a cura di), 2009. “Atlante degli uccelli nidificanti nel Parco del Delta del Po Emilia-Romagna”. Parco del Delta del Po.

Lazzari G., Merloni N., Saiani D, 2009 “Flora Riserva Naturali dello Stato nell’area costiera di Ravenna”. Quaderno IBIS 3, AdV L’Arca, Ravenna, pp. 48

Lazzari G., Merloni N., Saiani D., 2010 “Flora Pinete storiche di Ravenna, San Vitale, Classe e Cervia”. Quaderno IBIS 4, AdV L’Arca, Ravenna, pp. 64

Lazzari G., Merloni N., Saiani D., 2011 “Flora Siti Natura 2000 di Foce Reno e Foce Bevano”. Quaderno IBIS 5, AdV L’Arca, Ravenna, pp. 48

Lazzari G., Merloni N., Saiani D., 2012 “Flora Siti Natura 2000 della fascia costiera di Ravenna”. Quaderno IBIS 6, AdV L’Arca, Ravenna, pp. 80

Tinarelli R., Giannella C. & Melega L. (a cura di), 2010. “Lo svernamento degli uccelli acquatici in Emilia-Romagna. 1994-2009”. Regione Emilia-Romagna. AsOER.

Zanichelli F., M. Gustin, M. Costa, 1995. “L'Avifauna delle Aree Protette dell'Emilia-Romagna”. Avocetta 19: 30.

Sitografia

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti

https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaWeb92/applicazioni/parchi_01

http://vnr.unipg.it/habitat/

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po
Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388

Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2 Dicembre 1999) e Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9 Giugno 2015)

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

Delibera nr. **18** Data Delibera **02/03/2026**

OGGETTO

Assunzione della variante del Piano Territoriale della Stazione "Pineta di Classe e Saline di Cervia"

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : **FAVOREVOLE** Data 26/02/2026 IL DIRETTORE *Dott. Massimiliano Costa*

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA

Letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE	IL VERBALIZZANTE
Arch. Aida Morelli	Dott. Massimiliano Costa

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Firmato digitalmente da

AIDA MORELLI

O = Ordine Architetti P.P.C. - Provincia di Ravenna
T = Architetto
SerialNumber = TINIT-MRLDAI56R53E730L
C = IT
Data e ora della firma: 03/03/2026 15:35:28

r_emiro.Giunta - Prot. 25/03/2026.0303846.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Costa Massimiliano, MORELLI AIDA